

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	4
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO »		5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	103
AFFARI SOCIALI (XII)	»	115

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VII Commissione per l'audizione del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Beniamino Brocca.

AGRICOLTURA (XIII)	Pag.	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	»	127
COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	»	128
ALLEGATO	»	129

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta per il regolamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>III</i>
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	<i>»</i>	<i>IV</i>
<i>Giustizia (II)</i>	<i>»</i>	<i>VI</i>
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	<i>»</i>	<i>X</i>
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	<i>»</i>	<i>XII</i>
<i>Finanze (VI)</i>	<i>»</i>	<i>XIV</i>
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	<i>»</i>	<i>XV</i>
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	<i>»</i>	<i>XVIII</i>
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	<i>»</i>	<i>XX</i>
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	<i>»</i>	<i>XXII</i>
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	<i>»</i>	<i>XXVI</i>
<i>Affari sociali (XII)</i>	<i>»</i>	<i>XXIX</i>
<i>Agricoltura (XIII)</i>	<i>»</i>	<i>XXXII</i>
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	<i>»</i>	<i>XXXIII</i>
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i>	<i>»</i>	<i>XXXIV</i>
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i>	<i>»</i>	<i>XXXV</i>
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</i>	<i>»</i>	<i>XXXVI</i>
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	<i>»</i>	<i>XXXVII</i>
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	<i>»</i>	<i>XXXVIII</i>

RESOCONTI

ERRATA CORRIGE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 16,30.
— Presidenza del Presidente Enzo TRAN-
TINO.

**Sostituzione del deputato Antonio Guarra
nel collegio XXIII (Benevento).**

In seguito alle dimissioni dell'onorevole Antonio GUARRA, accolte dalla Camera nella seduta del 25 ottobre 1989, è rimasto vacante un seggio nella lista n. 5 (Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale) per il Collegio XXIII (Benevento).

Ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, la Giunta accerta che il candidato Gaetano COLUCCI segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

**Sostituzione del deputato Marco Pannella
nel collegio XXIX (Palermo).**

In seguito alle dimissioni dell'onorevole Marco PANNELLA, accolte dalla Camera nella seduta del 25 ottobre 1989, è rimasto vacante un seggio nella lista n. 9 (Partito Radicale) per il Collegio XXIX (Palermo).

Primo nei non eletti nella lista radicale risulta Giovanni NEGRI.

Poiché l'onorevole NEGRI ha dichiarato di non voler confermare le dimissioni da deputato presentate all'inizio della legislatura, la Giunta, ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, decide di proporre la proclamazione a deputato per il Collegio XXIX (Palermo) dell'onorevole Giovanni NEGRI.

La seduta termina alle 16,45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 15,40.
— Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.

Il Presidente Bruno FRACCHIA comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Alberto Sinatra in sostituzione del deputato Edda Fagni, dimissionario.

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere.

La Giunta prosegue l'esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato LA GANGA, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione continuata) (doc. IV, n. 36).

Il Presidente Bruno FRACCHIA dà lettura del verbale della seduta dell'8 febbraio scorso, nella quale è iniziata la di-

scussione della domanda in esame, indà la parola al relatore, Gaetano GORGONI.

Il relatore riepiloga i fatti all'origine della domanda e l'iter procedurale fin qui svoltosi. Ricorda in particolare che a carico del deputato La Ganga è intervenuta una sentenza di condanna in primo grado e che nonostante tale sentenza presenti nel merito molti aspetti discutibili, pur tuttavia essa è atto di un collegio giudicante, in presenza del quale è difficile ipotizzare l'esistenza del *fumus persequutionis*. Conclude pertanto proponendo la concessione dell'autorizzazione.

Il Presidente Bruno FRACCHIA comunica che è pervenuta una richiesta del gruppo democratico cristiano di sospendere brevemente la seduta per consentire la partecipazione dei componenti della Giunta alla commemorazione in Assemblea del deputato Benigno Zaccagnini, recentemente scomparso.

La Giunta concorda con tale richiesta e la seduta viene quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle 16,05, riprende alle 16,30 per essere nuovamente sospesa causa la concomitanza di votazioni in Assemblea).

La seduta riprende alle 17,15.

Il Presidente Bruno FRACCHIA dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il deputato Raffaele MASTRANTUONO, il quale non ritiene che il solo fatto dell'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado possa in qualche modo condizionare l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68

della Costituzione. Nel merito, osserva che nel caso in esame si è in presenza di più che fondati indizi dell'esistenza di un *fumus persecutionis* e quindi, non condividendo le conclusioni del relatore, propone che la Giunta neghi l'autorizzazione a procedere.

Nessun'altro chiedendo di parlare, il Presidente Bruno FRACCHIA dichiara chiusa la discussione e, per la concomitanza di votazioni in Assemblea, rinvia ad altra seduta la replica del relatore, le dichiarazioni di voto e la votazione finale sulla domanda in esame.

La seduta termina alle 17,40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,05.
— *Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA, indi del Vicepresidente Silvia BARBIERI.* — *Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari ed i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia, Vincenzo Sorice e per gli affari esteri, Ivo Butini.*

In apertura di seduta, il Presidente Silvano LABRIOLA desidera rivolgere un pensiero affettuoso e rattristato alla memoria dell'onorevole Zaccagnini, parlamentare per diverse legislature, nel corso delle quali ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente della Camera. Sottolinea il significato morale, culturale e politico della testimonianza di Benigno Zaccagnini, al quale era legato da vincoli di amicizia; è rimasto profondamente toccato per la sua scomparsa, che colpisce il partito della democrazia cristiana, l'intero Parlamento e tutto l'arco delle forze politiche in esso rappresentate. Una delle radici morali del nostro Stato è, infatti, venuta meno; proprio per questo ha avvertito la necessità di ricordare anche in questa sede la figura dell'illustre collega.

Il Ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ringrazia il Presidente Silvano Labriola per le parole testé pronunciate e desidera anch'egli associarsi al ricordo dell'onorevole Zaccagnini, del quale, negli anni in cui ha ricoperto la carica di segretario della democrazia cristiana, è stato diretto collaboratore in qualità di vicesegretario. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande per la democrazia italiana e per tutti coloro che erano a lui legati da amicizia e che ammiravano la sua opera sempre al servizio dello Stato.

IN SEDE CONSULTIVA

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati in un testo unificato dal Senato) (S. 317-735-783-957) (3039).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere alla XI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il relatore Vito RIGGIO, premesso che presso la Commissione di merito è tuttora in corso l'elaborazione del testo del provvedimento, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere della I Commissione in attesa di testo definitivo.

Il deputato Giovanni FERRARA esprime preoccupazione per il fatto che la XI Commissione proceda alla definizione del testo in assenza del parere della I Commissione, che potrebbe fornire un utile contributo in tal senso.

Dopo che il relatore Vito RIGGIO ha ritenuto comunque opportuno un breve rinvio dell'esame, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Proposta di legge:

LABRIOLA ed altri — Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia e all'estero (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (252-B).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, che illustra le modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla VII Commissione della Camera, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, che riferisce in sostituzione del relatore Balestracci, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla-osta all'ulteriore iter del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle 10,15 è ripresa alle 11,20).

Emendamento al disegno di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 21 del disegno di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Il relatore Vincenzo BINETTI, riassumendo le risultanze del dibattito svoltosi nella seduta di mercoledì 25 ottobre 1989, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento all'ordine del giorno con alcune osservazioni, relative alla necessità di estendere anche agli assessori regionali la previsione, di cui al comma 1, concernente la sospensione dalle funzioni degli amministratori locali

imputati di determinati reati; all'esigenza di coordinare il disposto del citato comma 1 con le statuizioni del nuovo codice di procedura penale, in ordine alla individuazione della fase processuale nella quale deve aver luogo la sospensione dalle funzioni; ed infine all'opportunità di coordinare i poteri di accesso nelle amministrazioni locali attribuiti ai prefetti dal comma 5 con i medesimi poteri conferiti dalle norme vigenti all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Il deputato Giovanni FERRARA dichiara di condividere le osservazioni svolte dal relatore in ordine all'esigenza di coordinare la previsione di cui al comma 1 dell'emendamento con il nuovo codice di procedura penale e di integrare la previsione medesima con riferimento agli assessori regionali. Osserva quindi che per quanto riguarda il comma 5 il vero problema è costituito non già dal rapporto tra poteri attribuiti ai prefetti e poteri dell'Alto commissario, bensì dalla necessità di chiarire se il prefetto possa intervenire nell'esercizio di un'attività ispettiva ovvero di poteri sostitutivi degli amministratori locali. Dopo aver dichiarato la sua contrarietà alla previsione di poteri sostitutivi siffatti, rileva infine che occorrerebbe pertanto modificare, al comma 5, l'inciso che recita « al fine di assicurarne il regolare funzionamento ».

Il deputato Vito RIGGIO dichiara di condividere il rilievo testé formulato dal deputato Ferrara, in quanto a suo giudizio i poteri di accesso dei prefetti così come configurati nell'emendamento rischierebbero di restringere esageratamente i margini di autonomia delle amministrazioni locali.

Il deputato Carlo TASSI rileva che, malgrado il nuovo codice di procedura penale stia già fornendo, in sede di prima applicazione, pessima prova, si deve nondimeno coordinare con esso non solo l'emendamento in esame, ma anche tutte le vigenti disposizioni che fanno riferimento

all'istituto del rinvio a giudizio. Occorrerebbe ovviamente, a tal fine, una norma di carattere generale, della quale — attesa l'esistenza di precedenti normativi analoghi — si dovrebbe quindi raccomandare l'introduzione alla Commissione di merito.

Il deputato Tarcisio GITTI invita il relatore a formulare in termini diversi l'osservazione relativa al comma 5, in quanto la questione da risolvere riguarda non già il rapporto tra poteri dell'Alto commissario e poteri dei prefetti, bensì quello tra poteri di questi ultimi ed autonomia delle amministrazioni locali.

Il relatore Vincenzo BINETTI, raccogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, propone di condizionare il parere favorevole alla soppressione dell'inciso, contenuto nel comma 5, che recita « al fine di assicurarne il regolare funzionamento », ferme restando le osservazioni relative al comma 1.

Dopo che il deputato Tarcisio GITTI ha dichiarato il suo consenso sulla proposta del relatore, il deputato Franco FRANCHI dichiara di condividere le osservazioni formulate dal relatore in ordine al comma 1 dell'emendamento. Quanto al comma 5, riconosce che la soppressione dell'inciso proposta dal relatore reca un miglioramento della formulazione della norma, la quale non cessa tuttavia di suscitare perplessità, in quanto meglio sarebbe stato, a suo giudizio, attribuire i poteri di accesso non già ai prefetti, bensì all'Alto commissario. Nel dichiarare comunque la posizione favorevole del suo gruppo alla proposta di parere, formula tuttavia una riserva di carattere generale sul contenuto del provvedimento, che non gli sembra in alcun modo adeguato per combattere efficacemente la delinquenza mafiosa.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver osservato che la riserva testé formulata dal deputato Franchi afferisce al merito del provvedimento, su cui non

competete alla Commissione esprimersi, fa presente che la previsione, di cui al comma 1, relativa alla sospensione dalle funzioni degli amministratori locali dovrebbe essere estesa, oltre che agli assessori regionali, anche ai presidenti delle regioni.

Su proposta del relatore Vincenzo BINETTI, la Commissione delibera quindi di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento al disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito in data 12 ottobre 1989,

a condizione che al comma 5 venga soppresso l'inciso « al fine di assicurarne il regolare funzionamento »;

e con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'esigenza di estendere anche ai presidenti delle regioni ed agli assessori regionali la previsione di cui al comma 1, relativa alla sospensione dalle funzioni degli amministratori locali sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso;

si invita la Commissione di merito a coordinare il disposto del comma 1 con le statuizioni del nuovo codice di procedura penale, relativamente alla previsione della fase processuale in cui ha luogo la sospensione dalle funzioni degli amministratori locali.

Testo unificato delle proposte di legge ed emendamenti:

RALLO ed altri; FERRARI MARTE ed altri; GARAVAGLIA ed altri; PERRONE ed altri; DONAZZON ed altri e RIGHI ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera, e approvata, con modificazioni, dalla X Commissione del Senato in un testo unificato con le proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrarà ed altri ed Aliverti ed altri) (S. 1657-52-1445) (808-971-1209-1363-1583-1654-B).

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Daniela MAZZUCONI, dopo aver illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato approvato dal Senato, nonché sull'emendamento 10.1. Propone di esprimere invece parere contrario sugli emendamenti 3.1. e 8.1., ritenendo preferibile mantenere il testo del Senato; ed altresì sull'emendamento 5.1., la cui formulazione appare viziata da indeterminatezza quanto alla individuazione dei destinatari della norma, salvo che il testo dell'emendamento medesimo non venga formulato in modo da ovviare a detto vizio.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

Testo unificato delle proposte di legge:

CACCIA, MELELEO: Riforma della Sanità militare (437).

MOMBELLI ed altri: Norme per la ristrutturazione del servizio sanitario militare (1857).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Amedeo ZAMPIERI, dopo aver illustrato analiticamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge.

Il deputato Massimo PACETTI, pur dichiarando di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sottolinea tuttavia l'opportunità di introdurre nel parere medesimo una osservazione relativa alla istituzione, che non sembra condivisibile, del consiglio della sanità militare, di cui all'articolo 5 del testo unificato.

Avendo il relatore Amedeo ZAMPIERI dichiarato di accogliere il rilievo del deputato Pacetti, e dopo che il deputato Carlo TASSI ha dichiarato il suo voto contrario, su proposta del relatore la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, con una osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valu-

tare l'effettiva opportunità della istituzione del consiglio della sanità militare.

Testo unificato delle proposte di legge ed emendamento:

PATRIA ed altri: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1411).

RUSSO Raffaele ed altri: Modifiche della disciplina del gioco del lotto (2556).

ANDREOLI: Modifiche alla disciplina del gioco del lotto (4163).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Nello BALESTRACCI, dopo avere illustrato il contenuto del provvedimento, che reca una riorganizzazione della disciplina del gioco del lotto, richiesta da tutti gli operatori del settore, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge.

Il deputato Carlo TASSI fa presente che, per esigenze di parità di trattamento, occorrerebbe prevedere che le concessioni relative al gioco del lotto possano essere rilasciate soltanto da ricevitorie non abilitate a ricevere giocate concernenti il totip e il totocalcio.

Il relatore Nello BALESTRACCI si dichiara disponibile a trasfondere il rilievo formulato dal deputato Tassi in una osservazione intesa a raccomandare il problema all'attenzione della Commissione di merito. Propone quindi di esprimere il parere nella forma del nulla osta relativamente all'emendamento, in quanto questo concerne esclusivamente profili di merito.

Su proposta del relatore, la Commissione delibera quindi di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare la fattibilità di una previsione

volta ad allocare il gioco del lotto nelle ricevitorie in cui non si effettuino giocate al Totocalcio o al Totip.

Nulla osta all'ulteriore *iter* dell'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito.

Proposte di legge:

BIANCHI ed altri: Norme per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (2192).

ROTIROTI: Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente le modalità di applicazione della perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei regimi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi (4073).

REICHLIN ed altri: Applicazione delle disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nei confronti dei titolari di pensione a carico dei fondi integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (4226).

(Parere alla XI Commissione)

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Giovanni GEI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge in esame.

Proposta di legge:

BARGONE ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (3912).

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il deputato Vincenzo BINETTI, intervenendo anche in qualità di relatore nella Commissione di merito, si esprime favorevolmente sul contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare sul

divieto di trasferimento per i due anni successivi all'iscrizione all'albo, imposto ai procuratori legali dalle disposizioni che il provvedimento medesimo intende abrogare, divieto che appare contrastante con i principi costituzionali relativi alla libertà dell'esercizio professionale. Formula quindi l'invito alla Commissione a pronunciarsi in senso favorevole alla proposta di legge.

Il deputato Franco FRANCHI osserva che il divieto di trasferimento appare logicamente connesso, nella vigente disciplina, all'obbligo di sostenere gli esami di procuratore legale nel distretto di corte d'appello nel quale è stata espletata la pratica forense. Occorrerebbe pertanto sopprimere anche questo obbligo e non limitarsi all'abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985, se si vuol far venire meno l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina. Per ripristinare condizioni di parità di trattamento tra i candidati, si dovrebbe, invero, lasciare a questi ultimi piena libertà di scelta. E ciò a prescindere dalla considerazione che miglior partito sarebbe quello di sopprimere del tutto l'esame di procuratore legale.

Il deputato Tarcisio GITTI rileva che, come è stato osservato anche da rappresentanti del Governo, l'obbligo di sostenere gli esami nel distretto in cui si è svolta la pratica e il divieto di trasferimento nei due anni successivi non sono, in realtà, da ritenere incostituzionali, in quanto entrambi fondati su consistenti motivazioni. Ciò premesso, e ricordate altresì le prese di posizione degli ordini forensi, ritiene che la Commissione debba limitarsi a valutare la costituzionalità della proposta di legge in esame, senza fondare il suo parere su una pretesa illegittimità costituzionale della disciplina vigente, che, come detto, non è sostenibile.

Il deputato Pietro SODDU osserva che si determina, nei fatti, una disparità di trattamento tra i candidati, connessa ai criteri assai diversi che risultano impie-

gati in sede di esame nelle varie sedi di corte d'appello. Per ovviare a questa struttura, occorrerebbe forse accentrare la formazione delle commissioni esaminatrici, valutando se si debbano accentrare altresì gli esami presso un'unica sede ovvero farli svolgere in sedi separate. Propone quindi di invitare la Commissione di merito, mediante un'apposita osservazione, ad esplorare la possibilità di introdurre una disciplina di questo tipo.

Il deputato Giovanni FERRARA, dopo aver rilevato che ogni qualvolta si discute di norme concernenti gli albi professionali ci si deve inevitabilmente misurare con tendenze alla difesa di interessi particolari, osserva che occorre garantire a tutti i candidati un trattamento uguale; non può tuttavia costituire parametro di costituzionalità della disciplina proposta il dato statistico relativo agli esiti degli esami di procuratore legale espletati nelle diverse corti d'appello. La Commissione deve pertanto valutare la costituzionalità della proposta di legge in esame, che a suo avviso deve essere giudicata favorevolmente, senza tener conto della maggiore o minore severità mostrata dalle commissioni esaminatrici nelle diverse sedi.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver sottolineato l'esigenza di pervenire all'espressione del parere malgrado l'assenza del relatore Mastrantuono, ricorda che la proposta di legge ha tratto origine dal fatto che il Consiglio nazionale forense, mutando inopinatamente avviso rispetto al passato, ha ritenuto ancora vigente una antica norma relativa al divieto di trasferimento di sede nel biennio successivo all'iscrizione all'albo professionale. Rileva quindi che deve indubbiamente giudicarsi conforme alla Costituzione la rimozione di un ostacolo alla libertà di scelta del cittadino in ordine al luogo nel quale espletare la propria attività professionale. Fa infine presente che tutte le altre considerazioni svolte nel corso del dibattito, e segnatamente quelle concernenti le modalità di organizzazione

degli esami, attengono all'ambito valutativo di pertinenza della Commissione di merito.

Il deputato Pietro SODDU rileva che, se la disparità di trattamento tra i candidati esiste nei fatti ed è tale da preoccupare anche gli ordini forensi, di essa la Commissione non può fare a meno di farsi carico.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che la Commissione può e deve raccomandare al Governo e alla Commissione di merito di affrontare la questione, sollevata dal deputato Soddu, relativa alla disparità di trattamento tra i candidati; ma non può in alcun modo ritenere che tale problema possa essere risolto impedendo al cittadino di scegliere liberamente la sede nella quale esercitare la propria attività professionale.

Il deputato Franco FRANCHI ritiene che debbano essere tenute presenti le preoccupazioni manifestate da numerosi ordini professionali in ordine al collegamento esistente tra il divieto di trasferimento nei due anni successivi all'iscrizione all'albo e l'obbligo di sostenere l'esame nel distretto in cui è stata svolta la pratica. Pertanto, per non determinare un aggravamento dell'attuale situazione, occorre esprimere un parere favorevole con la condizione che sia, altresì, soppresso l'obbligo di sostenere l'esame nel distretto nel quale è stata espletata la pratica, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Vincenzo SORICE, dopo aver dichiarato che si farà carico di rappresentare tutti i rilievi e le considerazioni emerse nel corso del dibattito alla Commissione di merito, rileva che quest'ultima dovrà risolvere i problemi relativi alla disparità di trattamento tra i candidati che si registra nelle diverse sedi valutando soprattutto l'opportunità di affrontare le questioni relative alla presente proposta di legge in sede di esame della

organica riforma della professione forense.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente l'esigenza che la Commissione pervenga ad una decisione in materia; avverte pertanto che metterà in votazione innanzitutto la proposta di condizione formulata dal deputato Franchi, in ordine alla necessità di procedere all'abrogazione anche del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985; successivamente, le proposte di osservazioni rispettivamente formulate dal rappresentante del Governo, in ordine alla opportunità di riesaminare la materia in sede di disciplina organica della professione forense, e dal deputato Soddu, in ordine all'esigenza di ricercare la soluzione del problema della disparità di trattamento tra candidati nell'ambito di una diversa disciplina degli esami. Porrà in votazione, infine, la proposta di parere favorevole nel suo complesso.

Il deputato Tarcisio GITTI dichiara il suo voto contrario sulla proposta di condizione formulata dal deputato Franchi, ricordando le ragioni che stanno alla base dell'introduzione dell'obbligo di sostenere gli esami nello stesso distretto nel quale è stata svolta la pratica. Dopo aver fatto presente che anche la disposizione del secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 ha, peraltro, una sua logica, rileva che occorre invitare la Commissione di merito ad affrontare il problema della disparità di trattamento nei modi proposti dal deputato Soddu.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA, rispondendo ad una osservazione del deputato Gitti, ha ribadito l'esigenza di pervenire nella seduta odierna all'espressione del parere sulla proposta di legge, peraltro sottoscritta da rappresentanti di numerosi gruppi, ricordando come il parere è stato anche sollecitato dal presidente della Commissione di merito, il deputato Vincenzo BINETTI fa presente che il rilievo sollevato dal deputato Franchi potrebbe a suo avviso essere accolto se fosse formulato come osservazione, anziché come condizione.

Avendo il deputato Franco FRANCHI insistito nella sua proposta di formulare una condizione relativa all'esigenza di abrogare anche il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 406 del 1985, la Commissione respinge la proposta di condizione testé formulata, deliberando successivamente di inserire il rilievo in questione nel parere sotto forma di osservazione. Approva quindi, con separate votazioni, le proposte di osservazioni formulate.

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che porrà ora in votazione la proposta di parere favorevole con le osservazioni testé approvate.

Il deputato Giovanni GALLONI dichiara di condividere la proposta di parere favorevole, ma non perché ritenga incostituzionale la vigente disciplina, di cui la proposta di legge prevede l'abrogazione, bensì perché giudica opportuno rimettere l'esame della questione, che ha esclusivamente profili di merito, alla Commissione giustizia, rimuovendo ogni ostacolo procedurale.

La Commissione delibera, infine, di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a ricercare la soluzione del problema relativo alla sussistenza di disparità di trattamento nella materia in questione in sede di definizione di una diversa disciplina degli esami di procuratore: in particolare prevedendo un accentramento nella costituzione delle commissioni esaminatrici, salva l'eventualità di un decentramento quanto alle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di affrontare il problema oggetto della proposta di legge nell'ambito di una riforma generale ed organica dell'ordinamento della professione forense;

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere l'abrogazione, assieme al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, anche del primo comma del medesimo articolo, laddove si prevede che l'esame di procuratore legale debba essere sostenuto presso la corte d'appello nel cui distretto il candidato è iscritto per la pratica.

Il Presidente Silvano LABRIOLA sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,35, riprende alle 12,55).

Testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148).

AMODEO ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157).

CACCIA ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giovanni FERRARA, illustrato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, propone che la Commissione si esprima in senso positivo, rilevando come l'approvazione di norme in favore dei militari infortunati o caduti in servizio possa contribuire ad accelerare la definizione del provvedimento in favore delle vittime del terrorismo.

Concorde il deputato Carlo TASSI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 13.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,15.
— Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il Ministro per la funzione pubblica, Remo Gaspari ed il sottosegretario di Stato per l'interno, Valdo Spini.

Disegno e proposta di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, riassumendo lo stato dell'*iter* del provvedimento, ricorda che la Commissione aveva manifestato l'orientamento di richiedere il deferimento in sede redigente del testo approvato nella seduta del 10 maggio 1989; le condizioni richieste dall'articolo 96 del regolamento non si sono ancora realizzate, essendo mancata l'espressione del parere da parte delle Commissioni V e XI. Si è poi posta l'esigenza, a seguito della formazione del nuovo Governo, di conoscere l'orientamento dell'esecutivo sul testo già approvato oltre che sul suo successivo *iter*. Rileva infine che l'approvazione in sede decentrata del provvedimento costituisce la scelta preferibile perché consente di evitare ulteriori dilazioni.

Il ministro per la funzione pubblica, Remo GASPARI, precisa di non aver potuto partecipare alla precedente seduta della Commissione in quanto non era venuto a conoscenza della sua fissazione; ha colto comunque l'occasione per promuovere un migliore collegamento organizzativo degli uffici del suo dipartimento con la segreteria della Commissione.

Per quanto riguarda il merito della questione, ritiene di dover confermare un suo antico proposito, l'unico che consente di operare in Italia dove i Governi hanno breve vita, che è quello di non disfare ciò che è stato costruito dal proprio predecessore, se si vuol raggiungere qualche risultato. Esprime pertanto un giudizio favorevole in ordine al testo approvato dalla Commissione in sede referente, salvo marginali ritocchi da apportare nel corso del successivo *iter*, ed un giudizio favorevole anche in ordine al suo eventuale trasferimento in sede legislativa, precisando che questo è l'orientamento del Governo nella sua collegialità.

Dopo aver rilevato che il Presidente Labriola, a quanto gli risulta incaricato di elaborare le disposizioni riguardanti i professori universitari, ha svolto un apprezzabile lavoro, osserva che per quanto riguarda l'estensione al personale militare dell'indennità di funzione, le differenze che derivano dal non sommare tale indennità alla indennità militare sono marginali, come si riserva di dimostrare in seguito. Preannuncia comunque la presentazione di un emendamento che ristabilisca la *par condicio* tra le diverse categorie, prevedendo una possibilità di scelta del trattamento più vantaggioso.

Osserva quindi che l'approvazione del provvedimento si rileva essenziale anche per i suoi riflessi sulla definizione dei nuovi contratti del pubblico impiego, in corso di elaborazione. Rivolge pertanto un appello ai gruppi perché ne consentano il trasferimento in sede legislativa, procedura che permetterà di giungere ad un apprezzabile risultato, apportando i miglioramenti che si riterranno opportuni al testo già definito. Per parte sua, si riserva di proporre alcune modifiche che non intaccano però la sostanza e l'impianto del progetto di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA riferendosi ad una affermazione del Ministro Gaspari, precisa di non aver avuto alcun incarico per l'elaborazione di proposte relative ai professori universitari; ne avrebbe potuto essere diversamente,

posto che è compito del relatore procedere agli approfondimenti necessari per la definizione del testo. Per parte sua ha solamente presentato alcuni emendamenti in merito, che è cosa ben diversa.

Ricorda quindi di aver già sottoposto all'attenzione della Commissione la necessità di riformare la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che allo stato versa in condizioni non adeguate agli scopi per i quali essa è stata istituita; ritiene al riguardo che non si possa affrontare seriamente la riforma della dirigenza senza intervenire anche sulla disciplina della Scuola, che attualmente non svolge alcuna funzione.

Il deputato Giovanni FERRARA, premesso che il gruppo comunista si è fortemente impegnato sulla riforma in questione, contribuendo in modo decisivo all'elaborazione del provvedimento, ricorda tuttavia che esso aveva formulato alcune riserve, di non poco conto, su alcune disposizioni, relative soprattutto alla normativa transitoria, condizionando il proprio definitivo giudizio su un eventuale trasferimento di sede al previo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, nonché di altri soggetti che potevano fornire un utile contributo. In questa fase ritiene quindi necessario procedere preliminarmente allo svolgimento delle ricordate audizioni, considerate anche le osservazioni che da più parti sono state mosse al testo a suo tempo approvato: tali audizioni consentiranno un più agevole esame degli emendamenti ed una accelerata definizione del testo. Sulla base dei risultati del confronto che potrà in tal modo realizzarsi, il gruppo comunista esprimerà le proprie definitive valutazioni sul futuro *iter* del provvedimento.

Il deputato Franco FRANCHI dichiara che il gruppo del MSI-Destra nazionale, se dovesse pronunciarsi immediatamente, sarebbe orientato ad esprimere la propria contrarietà al trasferimento del progetto di legge sia in sede redigente sia in sede legislativa; in questa fase ritiene pertanto

opportuno procedere all'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dirigenti.

Nel merito, osserva che la riforma della dirigenza ha valore se è vista nel quadro di un riordinamento dell'organizzazione ministeriale, oltre che nell'ottica della legge n. 400 del 1988, di cui tuttavia non sembra tener conto; restano da chiarire alcune disposizioni — che si riserva di precisare in seguito — fra le quali, per esempio, quelle che dispongono la soppressione di alcune qualifiche. Ottenuti tali chiarimenti, la sua parte politica si pronuncerà in ordine al futuro *iter* del provvedimento.

Il deputato Vito RIGGIO, dichiarandosi favorevole allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, prende atto delle dichiarazioni del ministro, favorevole all'impianto generale del provvedimento salvo alcune opportune modifiche. Ritiene infine che la riforma della dirigenza debba procedere in connessione con i progetti di legge in materia di procedimento amministrativo, essendo indubbio il collegamento tra i due provvedimenti.

Il deputato Lucio STRUMENDO ricorda come il gruppo comunista aveva a suo tempo ritenuto necessario raccogliere l'orientamento delle organizzazioni sindacali e di altri soggetti in ordine al testo approvato, per verificarne la validità, e dichiara che questa esigenza va oggi confermata.

Sottolinea anche come si sia posta la necessità di un ulteriore approfondimento del provvedimento, in relazione ad esempio alla questione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, per la quale si va affermando un orientamento favorevole alla istituzione di scuole di formazione specializzate per le diverse categorie di dirigenti.

Richiama infine l'attenzione della Commissione su una questione che, se non risolta, espone al rischio di delineare una buona riforma nei suoi caratteri generali, ma che non troverà, probabilmente per decenni, le condizioni per di-

ventare operante: ciò accadrà se non verranno previsti limiti alle piante organiche dei dirigenti ed un meccanismo di progressivo rientro ad un sistema ordinato di afflusso a quelle piante organiche. Si riferisce in particolare al disegno di legge n. 3000 sulla soppressione dei ruoli ad esaurimento, del quale alcune disposizioni sono state recepite dal testo di riforma della dirigenza approvato dalla Commissione; è evidente che se venisse approvato, con o senza emendamenti, tale disegno di legge, ispirato al principio del passaggio del personale dei ruoli ad esaurimento alle qualifiche dirigenziali, un numero elevatissimo di unità occuperebbe i posti di dirigente, senza aver superato quei meccanismi di qualificazione e selezione previsti invece dalla riforma in esame.

La valutazione del gruppo comunista sulla possibilità di un procedimento di approvazione accelerato del provvedimento di riforma della dirigenza sarebbe infatti condizionata negativamente dal manifestarsi di un consenso in ordine al disegno di legge n. 3000 o alla trasfusione del suo contenuto, attraverso emendamenti, nell'ambito del provvedimento riguardante la dirigenza.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene che, allo stato, può considerarsi acquisito un orientamento della Commissione favorevole al preliminare svolgimento di un ciclo di audizioni, che potrebbe interessare gli stessi soggetti già individuati a suo tempo, le cui audizioni vennero poi rinviate per il sopravvenire della crisi di Governo.

Dopo interventi dei deputati Adriano CIAFFI, Giovanni FERRARA e Lucio STRUMENDO, il Presidente Silvano LABRIOLA ritiene — concordandovi la Commissione — che si possa procedere, nel pomeriggio di martedì 4 novembre all'audizione dei rappresentanti delle confederazioni CGIL, CISL, UIL, della CISNAL, della Dirstat, della Confedir, nonché della Confindustria.

Desidera quindi fare presente che l'orientamento che si sta delineando in Commissione va nel senso di escludere che il provvedimento possa essere, da un punto di vista pratico, definito in sede legislativa o redigente: la prossima settimana inizia infatti la sessione di bilancio, nel corso della quale la Commissione non potrà procedere all'approvazione del testo. Dopo lo svolgimento del ciclo di audizioni proposto e considerati i tempi tecnici necessari perché il trasferimento di sede si perfezioni — essendo al riguardo necessaria anche l'acquisizione dei pareri delle Commissioni V e XI — si manifesterà presumibilmente l'esigenza di concludere l'esame dei progetti di legge in sede referente.

Il relatore Pietro SODDU, dopo aver invitato il Ministro per la funzione pubblica a manifestare l'orientamento del Governo sul futuro *iter* del disegno di legge n. 3000, rileva che le osservazioni del Presidente circa la ristrettezza dei tempi a disposizione sono valide, ma ricorda che la Commissione si era orientata a richiedere il trasferimento di sede proprio in considerazione dei ritardi inevitabilmente connessi al normale procedimento di approvazione in Assemblea. Considerato infatti che l'approvazione in sede legislativa consentirebbe comunque di accelerare i tempi della riforma, ritiene che si possa deliberare in ordine al successivo *iter* del provvedimento dopo che si siano svolte le audizioni proposte e che i gruppi abbiano sciolto le loro riserve al riguardo.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA invitato il ministro Gaspari ad esprimere l'opinione del Governo in ordine al rapporto tra il disegno di legge sulla dirigenza e il disegno di legge n. 3000, il ministro per la funzione pubblica, Remo GASPARI, dichiara che il Governo è favorevole a che il disegno di legge n. 3000 sia discusso congiuntamente alla riforma della dirigenza pubblica ed è comunque contrario ad ogni ampliamento dell'ambito applicativo del-

l'atto in questione. Si potranno inserire nella legge sulla dirigenza, come norme transitorie, le disposizioni dell'A.C. 3000 che si riterranno opportune, e si potrà eventualmente rinunciare alle residue disposizioni. In ogni caso obiettivo principale del Governo è la riforma della dirigenza pubblica.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha osservato che il ministro Gaspari ha implicitamente risposto, in senso negativo, anche alla questione posta dal deputato Franchi, relativa alla connessione della riforma della dirigenza con la più generale riforma dei ministeri, il Ministro per la funzione pubblica, Remo GASPARI, osserva che non sussiste una connessione diretta tra le due riforme evidenziate, nel senso che la riforma della dirigenza, per come è impostata, non è collegata alla definizione di piante organiche. Condivide quindi alcune osservazioni del deputato Strumendo circa la necessità di non frammentare il disegno di riforma.

Dopo che il deputato Giovanni FERRARA si è dichiarato preoccupato per alcune dichiarazioni del ministro, precisando che la logica vorrebbe che gli organici della dirigenza fossero individuati sulla base delle funzioni da svolgere, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia conclusivamente ad altra seduta il seguito dell'esame dei progetti di legge.

Disegno di legge:

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (3952).

(Parere della V, della VIII e della XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Mario FRASSON illustra le disposizioni recate dal disegno di legge, che è diretto a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali degli elettori che hanno difficoltà di deambulazione.

Ritenendo condivisibili gli obiettivi del provvedimento, raccomanda alla Commissione di pronunciarsi in senso favorevole.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Valdo SPINI, concordando con le osservazioni del relatore, precisa che tale iniziativa legislativa di grande valore sociale è intesa – in attesa che venga data soluzione al problema della rimozione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti – a consentire ai predetti elettori di votare in altra sezione del comune, allocata in sede già esente da barriere architettoniche, esibendo, unitamente al certificato elettorale, idoneo certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale.

Dette sezioni elettorali devono avere determinate caratteristiche al fine di consentire agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto con le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza nonché di espletare le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista.

In occasione delle elezioni del Senato, del Consiglio provinciale e dei consigli circoscrizionali, la sezione elettorale scelta dall'elettore non deambulante deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione comunale, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto l'elettore stesso.

Per tutte le altre consultazioni elettorali l'elettore non deambulante può scegliere per la votazione qualsiasi sezione elettorale del comune.

La Commissione approva quindi gli articoli 1 e 2, e delibera infine di dare mandato al relatore Mario Frasson di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, riservandosi il Presidente Silvano LABRIOLA la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno e proposte di legge:

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (1913).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

RUSSO Franco ed altri: Norme per il diritto all'accesso ai documenti amministrativi e per la loro pubblicazione (2003).

(Parere della II, della IV e della V Commissione).

BASSANINI e BECCHI: Disposizioni sul procedimento amministrativo e sui diritti dei cittadini di fronte alle pubbliche amministrazioni (1218).

(Parere della II, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che la Commissione aveva manifestato l'orientamento di richiedere il deferimento alla sede redigente del testo approvato nella seduta del 9 marzo 1989, sul quale la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione e la XI Commissione parere favorevole.

Il deputato Giovanni FERRARA ricorda che il gruppo comunista si era riservato di pronunciarsi in ordine al trasferimento di sede del provvedimento in quanto riteneva necessario chiarire preventivamente le perplessità a suo tempo manifestate con riferimento all'impatto di alcune disposizioni sul complesso dell'ordinamento. Sulla base di una accurata e puntuale indagine svolta dal Servizio studi della Camera, ritiene che quei dubbi siano ora superati e si dichiara quindi favorevole ad una procedura accelerata per l'approvazione del provvedimento, che potrebbe avvenire anche in sede legislativa.

Il deputato Franco BASSANINI, ricordando che le riserve anche da lui formulate possono ora essere positivamente sciolte, sulla base di un approfondimento delle relative questioni svoltosi con esito

soddisfacente, rileva che i tentativi di ottenere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del provvedimento — che costituisce una grande riforma — hanno dimostrato l'impossibilità, allo stato, di giungere ad una rapida approvazione con il normale procedimento in Assemblea. Per questo motivo il gruppo della sinistra indipendente è favorevole al trasferimento dei progetti di legge in sede legislativa, che ancor più della sede redigente consente di giungere ad una sollecita definizione della riforma.

Dopo che il ministro per la funzione pubblica Remo GASPARI ha espresso l'assenso del Governo al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che in ordine al trasferimento di sede si erano pronunciati favorevolmente anche i gruppi democristiano, socialista, del MSI-Destra nazionale e il gruppo misto, e si riserva di richiedere ai rimanenti gruppi il loro avviso al riguardo, onde pervenire alla formulazione della richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame dei progetti di legge.

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA prospetta l'opportunità di un impegno della Commissione volto ad esaminare un aspetto che rientra nelle competenze di quest'ultima e che si riferisce alla partecipazione delle comunità territoriali minori, in Italia come negli altri Stati della CEE, al procedimento di produzione delle norme comunitarie. È avvertita, infatti, l'esigenza di approfondire le conoscenze circa lo stato della questione in quei Paesi europei che appaiono più significativi al riguardo. Di qui l'utilità di una iniziativa della Commissione in questo senso, in merito alla quale si riserva di prendere contatti informali con il Presidente della Camera onde acquisirne l'as-

senso di massima per sottoporre poi una proposta articolata di programma alla Commissione.

Avverte poi che da parte del gruppo comunista è stata avanzata richiesta di procedere ad una indagine conoscitiva sulle conseguenze determinate dall'applicazione della legge 8 marzo 1989, n. 95, sul sorteggio degli scrutatori, e sul complesso degli aspetti relativi alla fase dello scrutinio.

Il deputato Giovanni FERRARA, pur rilevando che la cosiddetta « legge Teodori » sul sorteggio degli scrutatori ha costituito una innovazione forse incautamente adottata dal Parlamento, dichiara che l'indagine conoscitiva deve mirare anche a valutare come il procedimento elettorale viene ad essere concretamente realizzato, sulla base delle norme e della prassi, nella fase della redazione dei verbali, dello scrutinio, della comunicazione dei dati e dell'accertamento svolto dagli uffici circoscrizionali.

Si tratta in sostanza di analizzare tutte le questioni che comunque attengono al modo in cui si vota in Italia, problema urgente e di estrema gravità.

Il deputato Giovanni GALLONI si dichiara favorevole in linea di massima allo svolgimento della indagine conoscitiva, considerato anche come le operazioni di scrutinio nelle recenti elezioni romane si siano rivelate disastrose. Si tratterà quindi di verificare le carenze della recente legge sugli scrutatori o della sua applicazione, per valutare l'opportunità di modificarla e di fornire indirizzi per la sua attuazione.

Resta invece da evitare il rischio di interferire in questioni di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, dovendosi l'indagine conoscitiva limitare alla valutazione del funzionamento complessivo del meccanismo elettorale.

Avendo il deputato Giovanni FERRARA precisato che nella sua proposta di

procedere all'indagine conoscitiva non vi è alcun riferimento alle vicende delle elezioni romane, il deputato Giovanni GALLONI ritiene necessario riaprire il dibattito sulla eventuale introduzione di sistemi elettronici di voto. Ribadisce comunque che la « legge Teodori », come applicata, ha portato a risultati disastrosi, sia perché molti degli scrutatori chiamati non si sono presentati ai seggi, sia per l'inesperienza di coloro che si sono presentati. Il caos che si è così verificato, anche senza volontà di brogli, deve far quindi riflettere sul rischio che anche le elezioni politiche generali si svolgano con il sistema in questione.

Il deputato Carlo TASSI ricorda di essere stato sempre critico in ordine ai meccanismi introdotti dalla « legge Teodori », anche perché il sistema da essa previsto comporta un rilevante appesantimento burocratico per i comuni, tanto che al comune di Piacenza già da ora si dubita di arrivare preparati alle prossime elezioni amministrative. Altre difficoltà derivano poi dal fatto che il sistema di quella legge porta a ricorrere a persone inesperte, senza poi contare i rischi connessi all'uso dei *computers*.

Il deputato Nello BALESTRACCI ritiene necessario verificare anche le incongruenze registratesi particolarmente nei piccoli comuni a seguito dell'applicazione della legge n. 95 del 1989; occorre quindi acquisire dal Ministero dell'interno un quadro complessivo della situazione.

Il deputato Luciano CAVERI rileva che il sistema introdotto dalla recente legge sul sorteggio degli scrutatori sta producendo notevoli difficoltà soprattutto nei piccoli comuni, in ordine alla predisposizione delle relative liste. Occorre quindi compiere un atto di autocritica, dal momento che si era arrivati all'approvazione della legge nella convinzione che i cittadini sarebbero stati entusiasti di partecipare alle operazioni elettorali, cosa che non si è affatto verificata.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, avverte conclusivamente che la Commissione sarà chiamata a pronunciarsi sulla proposta di indagine conoscitiva in esame nella seduta di mercoledì prossimo.

Ricorda infine che, con il rinnovo della Commissione, deve procedersi anche alla ricostituzione dei Comitati permanenti istituiti nel suo ambito. In proposito registra l'assenso unanime dei gruppi circa il mantenimento dell'annuale composizione degli uffici di presidenza dei Comitati permanenti, che si intendono pertanto confermati, salva la necessità della sostituzione dell'onorevole De Carolis, che ha cessato di far parte della Commissione avendo assunto un incarico governativo, nella carica di vicepresidente nel Comitato permanente per i pareri.

La seduta termina alle 11,20.

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 12,35. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze, Domenico Susi.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti (Approvato dal Senato) (S. 1893) (4310).

Il relatore Mario FRASSON, dopo aver illustrato ampiamente il contenuto del provvedimento, con riferimento al suo testo originario ed alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Carlo TASSI non ritiene sussistenti i requisiti di necessità e urgenza che la Costituzione richiede per l'adozione del decreto-legge, in quanto il provvedimento rende in sostanza definitiva la incostituzionale ICIAP e non può essere necessario e urgente ciò che è incostituzionale. Un ulteriore elemento di in-

costituzionalità è dato anche dalla previsione che a tale imposta siano soggetti anche gli appaltatori d'opera, ossia in pratica anche coloro che provvedono alle pulizie negli enti pubblici, che nulla hanno della organizzazione di impresa.

Dopo aver sottolineato la incongruità di un aumento di tributi che va contro l'obiettivo di raffreddare l'inflazione, ritiene che anche il sistema di imposizione sulle benzine, e sulla benzina verde in particolare, si ponga in contrasto con le norme costituzionali sulla tutela della salute, dal momento che il Governo sostiene che la benzina verde è meno inquinante delle altre.

Il deputato Silvia BARBIERI preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla proposta del relatore.

Il decreto-legge manca in primo luogo il requisito della omogeneità, essendo l'unico punto di riferimento comune delle varie disposizioni costituito solo dalla materia fiscale: delle misure eterogenee previste dal provvedimento, solo ad alcune potrebbero infatti riconoscersi i requisiti di necessità e urgenza. Ciò comunque non varrebbe per l'ICIAP, anche nella sua versione edulcorata, che non evita nuovi difetti ed in ogni caso nasconde una precisa volontà di non definire una vera autonomia impositiva degli enti locali, cui si dà solo l'incarico di farsi esattori. Occorreva piuttosto riformare l'intera materia, eventualmente in sede di esame dell'apposito disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1895), mentre invece l'accavallarsi di disegni di legge di accompagnamento e di decreti-legge che ne anticipano gli effetti sta creando una negativa situazione di confusione.

Dopo che il deputato Pietro SODDU ha preannunciato il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sulla proposta del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La seduta termina alle 12,55.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Virginio RONGONI, indi del Vicepresidente Antonio BARGONE. — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vincenzo Sorice.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali (Approvato dal Senato) (4294).
(Parere della I e della V Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO, riferendo sul provvedimento in esame illustra innanzitutto la figura del giudice delle indagini preliminari introdotta dal nuovo codice di procedura penale, sottolineando il rilievo delle funzioni ad esso affidate. L'importanza della figura del giudice delle indagini preliminari è mag-

giore ovviamente nei tribunali di grosse dimensioni (quelli delle dodici città indicate nel decreto), presso i quali, vigente il vecchio codice, era previsto che l'ufficio del consigliere istruttore fosse retto da un magistrato di cassazione, coadiuvato da un consigliere istruttore aggiunto con qualifica di magistrato d'appello. Con il decreto legislativo n. 449 del 1988 di adeguamento delle norme sull'ordinamento giudiziario, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è stato invece disposto, all'articolo 13 che presso i suddetti tribunali sia previsto un presidente di sezione, con funzioni e qualifica di consigliere di corte d'appello, dirigente la sezione dei singoli giudici incaricati della fase dell'indagine preliminare. Di conseguenza, posto che i dirigenti dei vecchi uffici istruzione delle sedi indicate dal decreto, aventi, come detto, qualifica di magistrato di cassazione, per il principio dell'irreversibilità delle funzioni, non potevano essere preposti alla dirigenza delle sezioni per le indagini preliminari, l'articolo 39 dello stesso decreto n. 449 del 1988 ne prevedeva l'assegnazione ad altro ufficio della

stessa sede o di altra sede ovvero alla corte di cassazione. Ricorda quindi le ragioni alla base della scelta operata con l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, consistente, come indicato testualmente nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale, nell'opportunità di segnare il senso della riforma processuale che ha abolito la figura del giudice istruttore e, in sede transitoria, impedirà il permanere di consuetudini professionali del vecchio sistema processuale, sottolineando come tale motivazione sia, a suo avviso, ideologica ed apodittica in quanto non si comprende perché soltanto per i consiglieri istruttori debba esistere una presunzione di incapacità di riconversione professionale. Va inoltre osservato che la sezione dei giudici delle indagini preliminari è istituzionalmente preposta al controllo della quasi totalità degli atti del pubblico ministero, il cui ufficio negli stessi grandi tribunali indicati nel decreto è retto da un procuratore della repubblica con funzioni di consigliere di cassazione e da due o più procuratori aggiunti con funzioni di consigliere di corte d'appello; vi è quindi l'opportunità di eliminare questo dislivello funzionale e di prestigio tra la titolarità delle procure della repubblica e la titolarità degli uffici del giudice per le indagini preliminari cui spetta il controllo sugli atti del primo.

Su queste considerazioni si basa l'intervento normativo del Governo, che ha emanato il decreto-legge n. 327, il quale, a suo avviso, non deve essere caricato impropriamente di significati politici, essendo mosso esclusivamente da finalità organizzative ed ordinamentali.

Il provvedimento in esame, che è stato approvato senza modificazioni dal Senato, prevede che la presidenza delle sezioni delle indagini preliminari nei tribunali delle città indicate nella tabella A allegata alla legge del 2 dicembre 1973 n. 884 sia conferito ad un magistrato con funzioni di cassazione, funzione che ben si giustifica con il grado di autonomia propria delle sezioni dei G.I.P., e prevede altresì un posto di presidente aggiunto da

assegnare ad un magistrato di appello. Si consente in tal modo agli attuali dirigenti assegnati agli uffici istruzioni dei principali tribunali di concorrere al conferimento degli incarichi dirigenziali nei nuovi uffici dei G.I.P., ferme rimanendo le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, cui rimane riservata la nomina, che dovrà valutare le attitudini di ciascun candidato. Non è pertanto esatta l'affermazione che il decreto-legge comporterebbe un automatismo nella scelta dei titolari di tale ufficio, automatismo che è escluso invece dall'esplicito dettato del testo. Appaiono pertanto completamente destituiti di fondamento i rilievi sollevati da più parti circa una presunta incostituzionalità del decreto, non risultando assolutamente il CSM esautorato dalle sue attribuzioni. Anzi, il provvedimento modificando la normativa vigente, che escludeva gli attuali capi degli uffici istruzione dalla possibilità di essere preposti ai nuovi uffici dei G.I.P., ha posto rimedio ad una palese ingiustizia evitando l'insorgere di questioni di legittimità costituzionale, e consente di recuperare per la presidenza degli uffici del giudice delle indagini preliminari magistrati di sperimentata e comprovata esperienza e capacità professionale. Osservato come la scelta normativa contenuta nel decreto non costituisca una novità, essendo già stati approvati in passato provvedimenti di contenuto analogo, ricorda che nel corso del dibattito parlamentare sono state sollevate eccezioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione ed in ordine al potere del Governo di ricorrere in materia allo strumento del decreto-legge. Al riguardo osserva che le considerazioni fin qui svolte sono una conferma invece della necessità di adottare lo strumento della decretazione di urgenza e delle motivazioni adottate dal Governo relativamente all'impellenza di intervenire prima dell'attivazione dei meccanismi per la copertura dei posti di presidente di sezione dei G.I.P..

Il decreto-legge in esame, inoltre, modifica la disciplina vigente in materia di

dirigenza delle preture circondariali aventi sede nelle città già interessate dalla prima parte del decreto, disponendo che ai magistrati titolari di tali preture siano conferite le funzioni di magistrati di cassazione. I magistrati titolari di questo ufficio che già possiedono la qualifica di magistrato di cassazione passeranno automaticamente al corrispondente ruolo organico dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre coloro che non possiedono ancora tale qualifica manterranno la titolarità delle rispettive preture, ma passeranno al ruolo organico di magistrati di cassazione solo alla data del conseguimento della relativa qualifica.

Il provvedimento inoltre non incide sull'organico complessivo dei magistrati ma si limita a conferire le funzioni di cassazione a magistrati che già possiedono la relativa qualifica e godono peraltro della relativa retribuzione. L'esigenza di conferire la titolarità delle preture delle sedi più importanti ad un magistrato con funzioni di cassazione è fondata sulla considerazione della complessità dei compiti che vengono svolti dalla nuova pretura circondariale presso cui è in servizio un numero elevato di magistrati, spesso aventi qualifica pari a quella del pretore titolare. La disposizione tende, perciò, a dare il giusto rilievo ad uffici che hanno assunto una importanza straordinaria con la legge istitutiva delle preture circondariali.

Nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati sollevati notevoli dubbi e riserve sulla costituzionalità di tale disposizione riconducibili tutti all'argomentazione secondo la quale verrebbe introdotto un meccanismo automatico che inciderebbe sulle competenze riservate al CSM. Ribadita l'esistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza alla base del decreto, ritiene che le perplessità sollevate in ordine ad una presunta violazione dell'articolo 105 della Costituzione siano superabili in quanto con il decreto non si dispongono né assegnazioni, né trasferimenti, né promozioni: il magistrato dirigente la pretura resta nell'incarico che già ricopriva e per il quale fu

valutato idoneo dal CSM, con l'unica novità che a gli vengono attribuite le funzioni di magistrato di cassazione. Anche in relazione a questo conferimento di funzioni e di qualifiche per atto legislativo, ricorda, tra gli altri, il precedente legislativo costituito dalla legge n. 884 del 1973, per cui può fondatamente ritenersi come è stato rilevato nel corso del dibattito al Senato, che si va affermando una consuetudine costituzionale che esclude interpretazioni dell'articolo 105 della Costituzione preclusive della legittimità del meccanismo previsto dal decreto-legge in esame, di cui, in conclusione, raccomanda la conversione in legge nel testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Bruno FRACCHIA osserva che il provvedimento in esame dà spunto ad alcune considerazioni di carattere ordinamentale sull'istituto della decretazione di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e dei suoi rapporti con l'istituto della legislazione delegata di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Ricorda che, posta la necessità da tutti riconosciuta di adeguare le norme sull'ordinamento giudiziario alle disposizioni del nuovo codice di procedura penale, nella relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo n. 449 del 1988 di adeguamento, appunto, dell'ordinamento giudiziario, proprio in relazione all'istituto del giudice per le indagini preliminari si sottolineava la necessità di una conseguente modifica delle norme dell'ordinamento giudiziario per adeguarle alla realtà profondamente innovativa di tale istituto. Tale decreto legislativo n. 449 fu poi emanato dal Governo, il 22 settembre 1988, mentre il relativo decreto legislativo n. 273, concernente le corrispondenti norme di attuazione, di coordinamento e transitorie il 28 luglio 1989 ben prima della scadenza dei termini previsti dalla legge delega. Con il decreto legislativo n. 449, in conseguenza della soppressione dell'ufficio del giudice istruttore e dell'introduzione dell'istituto profondamento innovativo dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, si

prevedeva, agli articoli 13 e 39, che i titolari degli uffici istruzione dei più importanti tribunali italiani, magistrati di cassazione, non potessero essere titolari degli uffici dei giudici per le indagini preliminari, da affidare invece a magistrati con funzioni d'appello, prevedendosi altresì la destinazione ad altre funzioni di tali magistrati. La soluzione proposta in tale decreto legislativo n. 449 era da considerarsi senza dubbio positiva ed il Governo stesso nella relazione a tale decreto sottolineava l'opportunità che a dirigere l'ufficio del giudice per le indagini preliminari fossero assegnati magistrati con cultura professionale e mentalità nuove ed adeguate alle diverse funzioni che tali uffici venivano a svolgere. Tale indirizzo legislativo del Governo veniva poi sostanzialmente confermato dal decreto-legge 15 giugno 1989 n. 232, convertito con modificazioni dalla legge n. 261, che disponeva le conseguenti modifiche tabellari del ruolo organico della magistratura. Nel frattempo veniva presentato al Senato della Repubblica un progetto di legge, primo firmatario il senatore Vitalone, con il quale, modificandosi le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 449, si proponeva sostanzialmente quanto disposto poi dal decreto in esame. Osserva poi che il decreto-legge n. 232 del 1989 precede di pochi giorni il termine entro il quale il Governo avrebbe potuto emanare un nuovo decreto legislativo di modifica delle norme sull'ordinamento giudiziario; quindi se era intenzione del Governo (intenzione che poi si è espresso con il decreto-legge in esame), mutare l'indirizzo legislativo in materia di titolarità degli uffici del giudice delle indagini preliminari contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 449, avrebbe potuto procedere all'emanazione di un nuovo decreto legislativo di modifica delle norme delegate in materia di ordinamento giudiziario già emanate, da trasmettere, ovviamente, per il parere all'apposita Commissione bicamerale. È chiaro però che tale alternativa si presentava difficilmente praticabile in quanto difficilmente il Governo avrebbe potuto

giustificare alla Commissione bicamerale il mutamento delle proprie scelte in materia di titolarità degli uffici dei giudici per le indagini preliminari. Ciò posto il Governo ha lasciato spirare il termine previsto dalla legge delega per l'emanazione di un nuovo decreto delegato, ed ha realizzato con l'emanazione del decreto-legge in esame un mutamento significativo della normativa adeguatrice dell'ordinamento giudiziario al nuovo codice di procedura penale, esonerandosi dal rispetto dei principi stabiliti dalla legge delega e dal parere, oltre che della Commissione bicamerale, anche del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il fatto che il Governo non abbia esercitato la potestà legislativa delegata lasciando decorrerre i termini previsti per la legge delega e, senza che si siano determinati mutamenti nella situazione giuridica e di fatto, abbia poi poco dopo emanato un decreto-legge con il quale sono stati sostanzialmente vanificate alcune previsioni contenute nel decreto legislativo è, a suo avviso, estremamente grave dal punto di vista giuridico-costituzionale. Infatti il decreto-legge in esame non è assolutamente motivato, sul piano della necessità e della urgenza, da novità prodottesi dopo lo spirare del termine per l'emanazione di un secondo decreto legislativo in materia di ordinamento giudiziario, essendo esclusivamente il risultato di un mutamento dell'indirizzo politico del Governo al riguardo: con esso si determina pertanto un profondo contrasto tra legislatore delegante e legislatore d'urgenza, la cui gravità, anche sotto il profilo ordinamentale non può non determinare una opposizione netta e rigorosa da parte del gruppo comunista al decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda poi la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 relativa alla titolarità delle preture circondariali, osserva che essa contrasta con le attribuzioni e le prerogative del CSM previste dall'articolo 105 della Costituzione, e non vale, al riguardo, richiamare la legge n. 884 del 1973, la quale non faceva riferimento, come il decreto-legge in esame,

ad articolazioni giudiziarie di nuova istituzione. Anche per quanto riguarda l'assegnazione dei magistrati alla dirigenza dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari vi è una violazione, sia pure forse più sottile e capziosa, delle prerogative costituzionali del CSM, come si evince, chiaramente, dalla motivazione contenuta nel preambolo del decreto-legge.

Bisogna allora chiedersi il perché della scelta del Governo contenuta in questo decreto: bisogna chiedersi perché il Governo ha ritenuto opportuno che i delicati procedimenti penali pendenti presso i più importanti tribunali italiani continuino ad essere trattati dagli stessi magistrati. Inoltre tale decreto è da respingersi perché con le assegnazioni *ad personam* di magistrati a determinati uffici giudiziari, da esso previste, integra un vero e proprio « decreto scambio » con il quale si soddisfano pressioni corporative e si determinano con ciò guasti notevoli all'interno della magistratura.

Per i motivi su esposti dichiara la contrarietà assoluta e netta del gruppo comunista alla conversione in legge del decreto-legge n. 327.

Il deputato Mauro MELLINI, osservato che le questioni poste dal deputato Fracchia sono di estrema delicatezza, dichiara per d'ora la propria astensione sul merito del provvedimento, riservandosi di formulare successivamente una più articolata valutazione. Coglie l'occasione, tuttavia, per richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare l'ufficio dei giudici per le indagini preliminari sia stato già istituito senza che vi sia al riguardo nessuna previsione legislativa. L'ordinamento militare, quindi, sta procedendo autonomamente, rideterminando l'organico dei magistrati, istituendo il G.I.P., decidendo di applicare le disposizioni processualpenalistiche pur in mancanza di essenziali norme di coordinamento, e tutto ciò (cui si aggiunge il recente episodio di rifiuto di dar seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale in

materia di sanzioni penali relative ai reati di obiezione di coscienza) nel pieno disinteresse del Parlamento e del Ministro di grazia e giustizia, e nella sostanziale accettazione da parte della Corte di cassazione di questa autonomia dell'ordinamento militare.

Il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI riassume brevemente le tre ragioni essenziali alla base del provvedimento e consistenti nel fatto che le sezioni dei giudici per le indagini preliminari dei principali tribunali italiani sono risultate aventi una elevata consistenza numerica rispetto alle altre sezioni di tribunali; che hanno compiti più estesi rispetto alle altre sezioni, dovendo svolgere oltre alla attività di controllo delle indagini preliminari anche quella di giudice dell'udienza preliminare, (attività non chiaramente prevista all'atto dell'approvazione della legge delega); e che in queste sedi di tribunale più importanti la qualifica di magistrato di cassazione è già prevista per il procuratore della repubblica. Ciò posto, replicando ai deputati intervenuti fa presente al deputato Mellini che il Ministro di grazia e giustizia sta attentamente valutando, con le opportune sollecitazioni presso il Ministero della difesa, le problematiche da lui sollevate in merito all'ordinamento giudiziario militare, quanto poi alle obiezioni avanzate dal deputato Fracchia osserva che la esclusione della possibilità che i titolari dei vecchi uffici istruzione potessero occupare il posto di presidente di sezione di giudici per le indagini preliminari non era accettabile ed andava pertanto eliminata. Da parte sua aveva posto il problema già da tempo e sarebbe stata sua intenzione presentare l'attuale decreto-legge alla riunione del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 1989, ma ciò non fu possibile stante il perdurare della crisi di Governo. Ma l'esclusione dei dirigenti degli uffici istruzione dalla nomina a presidenti delle sezioni dei giudici per le indagini preliminari veniva a realizzare quasi una persecuzione verso un numero limitato di magistrati che il Governo non

poteva accettare; persecuzione che aveva determinato una prima reazione al Senato con la presentazione da parte del senatore Vitalone e di altri senatori, tra cui il senatore Gallo, dei progetti di legge, da cui però il decreto-legge in esame si differisce notevolmente perché, mentre il progetto di legge Vitalone prevedeva che la presidenza delle sezioni dei giudici per le indagini preliminari, fosse attribuita, a domanda, ai capi dei vecchi uffici istruzione, il decreto-legge stabilisce invece semplicemente per questi magistrati il diritto di concorrere, a parità di condizione con altri magistrati aventi requisiti richiesti, per ottenere la dirigenza delle sezioni dei giudici per le indagini preliminari. In relazione poi alle osservazioni avanzate dal deputato Fracchia, relativamente alla possibilità di introdurre le modifiche proposte con un decreto legislativo, osserva che, in base al disposto degli articoli 7 e 9 della legge delega, secondo l'interpretazione datane anche dalla Commissione bicamerale per il parere sul nuovo codice di procedura penale, il Governo non avrebbe potuto far ricorso prima del 24 ottobre 1989 all'istituto del decreto legislativo per introdurre la modifica proposta con il decreto-legge in esame, il ricorso al quale, quindi, era del tutto necessario. Raccomanda in conclusione la conversione in legge del decreto-legge nel testo trasmesso dal Senato.

Dopo che il relatore Raffaele MASTRANTUONO ha dichiarato di rinunciare alla replica, il Presidente Virginio ROGNONI avverte che sono stati presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione i seguenti emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge:

Al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole: « delle preture » aggiungere le seguenti: « e delle procure ».

1. 2. Fumagalli Carulli, Nicotra.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 1.

1. 1. Nicotra, Alagna, Vairo, Fumagalli Carulli.

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO invita i presentatori di tali emendamenti a ritirarli per ripresentarli, eventualmente, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

I deputati Benedetto Vincenzo NICOTRA, Ombretta FUMAGALLI CARULLI, ed Egidio ALAGNA, accogliendo l'invito del relatore, ritirano tali emendamenti, per consentire al Governo ed al relatore una più approfondita valutazione degli stessi, riservandosi eventualmente di ripresentarli durante l'esame del provvedimento in Assemblea.

Il Presidente Virginio ROGNONI, non risultando altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, pone in votazione la proposta di dare mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4294 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 nel testo trasmesso dal Senato, che è approvata.

Il deputato Bruno FRACCHIA, a nome del gruppo comunista, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Il Presidente Virginio ROGNONI si riserva quindi la nomina del Comitato dei Nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria (Approvato dal Senato) (4241).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Raffaele MASTRANTUONO, riferendo sul provvedimento in esame, osserva che esso ha per oggetto la delega al Governo per l'emanazione di decreti aventi valore di legge al fine di recepire quattro direttive comunitarie in materia di diritto societario.

Ricordato che sino ad oggi il Consiglio d'Europa ha adottato in questo settore ben otto direttive, e che numerose proposte di direttive sono state presentate al Consiglio da parte della Commissione, osserva che, per quanto concerne lo stato di attuazione delle citate direttive, l'Italia risulta essere gravemente inadempiente nell'adeguamento del proprio ordinamento alle direttive comunitarie, benché non ostino al riguardo particolari problemi di tipo ordinamentale. Nel nostro ordinamento risultano infatti finora recepite soltanto la prima direttiva 68/51 del 9 marzo 1968, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969 n. 127 e la seconda direttiva 77/91 del 13 dicembre 1976, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986 n. 30. I termini di attuazione delle altre direttive sono già scaduti e in alcuni casi da tempo. In particolare a causa del mancato recepimento della IV direttiva (dir. 78/660 oggetto del presente disegno di legge), il nostro Paese è già stato condannato dalla Corte di giustizia della CEE mentre per il mancato recepimento della III e della VI, anch'esse oggetto del presente disegno di legge, è stata attivata la procedura di inflazione. Ricordati, in relazione al problema generale dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria, le novità introdotte dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 e dalla legge 9 marzo 1989 n. 86, sottolinea come il disegno di legge in esame nasca dall'urgenza di dare attuazione a quelle direttive per le quali il nostro Paese era già stato condannato o per le quali si era stata avviata la procedura di attuazione. Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli: l'articolo 1 concerne le direttive 78/660 e 83/349 relative all'armonizzazione dei bilanci delle società e dei conti consolidati dei gruppi.

L'articolo 2 si riferisce invece alla direttiva 78/855, relativa alla fusione di società sul piano nazionale ed alla direttiva 82/891 sulle scissioni delle società. Illustra quindi in dettaglio i principi e i criteri direttivi contenuti nel disegno di

legge per quanto riguarda i conti annuali delle società, tra cui particolare rilievo va dato alla previsione di conti consolidati per i gruppi di imprese e sottolinea altresì come in conseguenza del recepimento delle direttive in materia societaria venga introdotto nel nostro ordinamento accanto all'istituto della fusione tra società quello della scissione. Conclude quindi raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato, in modo da consentire al Governo una tempestiva emanazione dei decreti delegati.

Il deputato Alberto SINATRA dichiara innanzitutto che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, sottolineando però il grave ritardo con cui da parte italiana si procede al recepimento di tali direttive, ritardo che ha già determinato interventi da parte della Corte di giustizia della CEE. Rilevato come la normativa in esame ha ampi riflessi sul mercato dei beni e dei capitali, così come sul pubblico dei risparmiatori e degli investitori, sottolinea che il disegno di legge n. 4241 affronta delicati aspetti del rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario con riferimento alla legislazione in materia societaria.

Ricorda che in occasione dell'esame da parte del Senato il gruppo comunista aveva espresso l'opportunità di indicare al legislatore delegato anche l'obiettivo di estendere propriamente l'obbligo di certificazione dei bilanci alle società di maggiori dimensioni in base a parametri da definirsi nei decreti delegati, fatte per inteso salvo le competenze del collegio sindacale e a condizione di reciprocità internazionale. Tale indicazione comunista è stata recepita in un ordine del giorno approvato dal Senato con il quale, ritenuto opportuno rinviare le ulteriori specificazioni riguardanti le persone fisiche o giuridiche cui sono demandate le certificazioni di bilancio, il Senato ha manifestato la propria volontà di estendere l'obbligo di certificazione dei bilanci alle so-

cietà di maggiori dimensioni al momento in cui verrà discussa e recepita la VIII direttiva comunitaria in materia societaria.

Anche alla luce di tale deliberazione con cui si è recepito lo spirito della proposta avanzata dal gruppo comunista, ribadisce l'avviso favorevole del suo gruppo al provvedimento, sottolineando come anche da parte dell'opposizione possa venire consenso alle iniziative governative quando queste sono meritevoli di attenzione.

Il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI sottolinea l'importanza delle direttive in materia societaria e ringrazia le forze politiche presenti in Commissione per l'ampio consenso che hanno espresso sul provvedimento in esame, pur riconoscendo il ritardo con cui l'Italia procede al recepimento di tali direttive, assicura la Commissione che essi verranno in parte recuperati in quanto gli schemi dei decreti delegati sono già in avanzata fase di elaborazione e saranno emanati ben prima dei termini previsti dalla legge di delega.

La Commissione approva quindi, di seguito, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge cui non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Antonio BARGONE pone quindi in votazione la proposta di dare mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4241, che è approvato.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Proposta di legge:

MELLINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle violenze a persone in stato di detenzione e sulla violazione della risoluzione n. 3452/XXX adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1975 (Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da

altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante), della successiva risoluzione adottata in data 10 dicembre 1984 e dell'articolo 13, comma quarto, della Costituzione (2626).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il Presidente Antonio BARGONE ricorda che nella seduta del 13 aprile 1989 il relatore Gaetano Vairo aveva svolto la sua relazione.

Il deputato Mauro MELLINI osserva innanzitutto che appare oggi necessaria una modifica del titolo della proposta di legge in quanto il contenuto della risoluzione dell'ONU da questo citato è stato trasfuso in una convenzione internazionale ratificata dal Parlamento italiano. In relazione poi al merito della proposta osserva che la sola attività giudiziaria non appare sufficiente a verificare la esatta applicazione dei contenuti della risoluzione e che occorre un intervento di controllo ad un livello diverso; ciò anche perché vi sono fatti, confortati da sentenze, che hanno dimostrato che la tortura è ancora usata: anche in relazione alle vicende giudiziarie conseguenti al sequestro del gioielliere Sulgari la confessione degli imputati è stata estorta attraverso l'impiego di maltrattamenti. Continua, inoltre, a non svolgersi il processo per l'assassinio del giovane Marino, evidentemente sgradito ad alcuni. Ci sono quindi una serie di episodi, confermati dalla magistratura, che confermano l'impiego di mezzi fisici di coercizione personale; è pertanto necessaria la costituzione di una Commissione d'inchiesta che indaghi in materia e ritiene che la proposta di legge in esame possa essere trasferita alla sede legislativa per una più sollecita approvazione della stessa.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE dichiara che in merito all'istituzione di una Com-

missione d'inchiesta sulle violenze ai detenuti il Governo si rimette alla volontà della Commissione. Per quanto riguarda poi il merito delle singole disposizioni previste dalla proposta di legge, il Governo assumerà la propria posizione durante l'esame dell'articolato.

Il relatore Gaetano VAIRO, replicando agli intervenuti, osserva che è emersa una volontà di pervenire in tempi ragionevoli all'istituzione di una Commissione d'inchiesta; anch'egli comunque si riserva di articolare meglio la propria posizione sul merito del provvedimento in occasione dell'esame dell'articolato.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA intende richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nella seduta di oggi gli esponenti della maggioranza hanno partecipato in modo massiccio ai lavori della Commissione soltanto in occasione dell'esame del disegno di

legge n. 4294 di conversione del decreto-legge n. 327, mentre non hanno assicurato un'analoga partecipazione in occasione dell'esame degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, e non hanno reso, di fatto, possibile il passaggio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa. Nello stigmatizzare tali comportamenti che impediscono un corretto svolgimento della dialettica parlamentare tra maggioranza ed opposizioni, ribadisce la sua richiesta che la Commissione, nell'organizzare i propri lavori, preveda di tenere settimanalmente tre giorni di seduta, il martedì, il mercoledì e il giovedì e che, compatibilmente con gli impegni dell'Assemblea, tali giorni siano pienamente ed al massimo utilizzati.

Il Presidente Antonio BARGONE assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione i rilievi testé esposti dal deputato Pedrazzi Cipolla.

La seduta termina alle 11,40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Ivo Butini e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Clemente Mastella.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Flaminio PICCOLI avverte che mancando i prescritti pareri sarà rinviato ad altra seduta l'esame dei disegni di legge nn. 4191 e 4269.

Si passa quindi all'esame del disegno di legge 4193.

Disegno di legge:

Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (4193).

(Parere della I Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Franco FOSCHI, sottolinea che il rinvio delle elezioni previste per questo mese è motivato da numerose esigenze sia di ordine amministrativo che di organizzazione delle nostre comunità all'estero, mentre sono già all'ordine del giorno della Commissione alcune modifiche alla legge 205 istitutiva dei COEMIT.

Al contempo con il provvedimento in esame, ed in attesa di varare la nuova normativa elettorale per i COEMIT, è necessario confermare, anche per le prossime elezioni, la disciplina che era prevista esclusivamente per la prima tornata, dalla legge 530 del 16 agosto 1986.

Manifesta poi l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo e presenta i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: In attesa che vengano apportate modifiche alle norme sui comitati dell'emigrazione italiana; conseguentemente sostituire le parole: comitati stessi con le parole: comitati dell'emigrazione italiana.
1. 1.

Relatore.

All'articolo 1 sostituire il comma 2 con il seguente:

Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applicherà la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.

1. 2.

Il Relatore.

Con le modifiche su esposte raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Mirko TREMAGLIA, concordando con le modifiche proposte dal relatore, rileva che è necessario mantenere piena aderenza a quanto stabilito in sede di Conferenza nazionale per l'emigrazione, in particolare per quanto previsto in materia di censimento dei nostri emigrati; in materia auspica che sia facilitata e non ostacolata con formalità burocratiche la « iscrizione volontaria » dei nostri emigrati alle liste elettorali.

Augurandosi che il rinvio delle elezioni oggi in discussione serva a facilitare questi adempimenti, il deputato Mirko Tremaglia dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Il deputato Germano MARRI concordando con il relatore e con gli emendamenti presentati, propone che la discussione delle modifiche alla legge sui COEMIT venga preceduta da un dibattito presso il Comitato permanente per l'emigrazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Ivo BUTINI, mentre si riserva di intervenire presso il Ministero per adottare le semplificazioni richieste dal deputato Mirko Tremaglia, si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, gli emendamenti del relatore 1. 1 e 1. 2; approva poi l'articolo 1 nel testo così modificato. Approva gli articoli 2 e 3 cui non sono stati presen-

tati emendamenti, e approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

(La seduta, sospesa alle 10,10, riprende alle 11).

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 26 ottobre era iniziata la discussione dell'articolo 12 del testo unificato del Comitato ristretto e avverte che oltre agli emendamenti già approvati, sono stati presentati i seguenti altri:

Al comma 3 aggiungere le parole: che procede alla decisione definitiva.

12. 14.

Il Relatore.

Al comma 4, prima frase, dopo le parole: articolo 10, comma 2, *aggiungere le parole:* e comma 3.

12. 15.

Il Relatore.

Al comma 4, seconda frase, sostituire le parole: Ministro del commercio con l'estero *con le parole:* Ministro degli affari esteri.

12. 16.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

12. 17.

Il Relatore.

Il Presidente Flaminio PICCOLI nella sua qualità di relatore precisa di aver presentato l'emendamento 12. 14 al fine di ottemperare alla condizione di cui al punto f) del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ed i pareri 12. 15, 12. 16, 12. 17 onde coordinare il disposto dell'articolo 12 con quanto già approvato nelle sedute precedenti.

La Commissione, favorevole il Governo, approva gli emendamenti del relatore 12. 14, 12. 15, 12. 16, 12. 17, e

quindi l'articolo 12 nel suo complesso così come risulta modificato dagli emendamenti approvati nella seduta odierna ed in quella del 26 ottobre.

La Commissione passa poi all'esame dell'articolo 13 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 13.

(Termine per le operazioni).

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro il termine indicato nelle relative autorizzazioni. Il termine può essere prorogato, per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 6.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: il termine indicato *con le parole:* i termini indicati.

13. 1.

Marri, Crippa.

Al comma 1, sostituire le parole: Il termine può essere prorogato *con le parole:* I termini possono essere prorogati.

13. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro del commercio con l'estero con le parole: il Ministro degli esteri.

13. 3.

Marri, Masina, Crippa.

Alla fine del comma 3 dell'articolo 13, sopprimere le parole: Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabili e sostituirle con le parole: Non possono essere rilasciate autorizzazioni per contratti in cui non siano definiti e previsti i termini di esecuzione.

13. 4.

Capanna, Ronchi, Salvoldi, Andreis.

La Commissione, favorevoli il relatore ed il Governo approva gli emendamenti 13. 1, 13. 2, 13. 3.

Il PRESIDENTE constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 13. 4, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo 13 come risulta modificato dagli emendamenti approvati.

Si passa all'esame dell'articolo 14 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 14.

(Sospensione o revoca delle autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 12 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni:

a) di cui all'articolo 8 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

b) di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il CISD.

3. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 277, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

4. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono altresì sospese per i casi di violazione previsti all'articolo 1, comma 5.

14. 1.

Boniver, Cristoni.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: del commercio con l'estero con le parole: degli affari esteri.

14. 2.

Marri, Masina, Crippa.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti parole: Le decisioni di cui sopra vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 6.

14. 3.

Marri, Masina, Crippa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche

delle armi di cui all'articolo 1, comma 10, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

Il divieto sarà rimosso dalla stesso CISD, solo quando saranno cessate la cause che lo hanno determinato.

14. 4.

Zamberletti.

Il PRESIDENTE constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 14. 1; s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva, quindi, favorevoli il relatore e il Governo, gli emendamenti 14. 2, 14. 3, 14. 4; approva quindi l'articolo 14, come modificato.

La Commissione passa poi all'esame dell'articolo 15 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 15.

(Transiti soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento del territorio nazionale dei materiali di armamento di cui all'articolo 2 oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti. A tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

ART. 15.

(Transiti e introduzione di materiali di ar-

mamento nel territorio dello Stato soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il Prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli esteri e della difesa, ovvero, sentiti i ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

15. 3.

Il Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai casi di attraversamento del territorio nazionale dei materiali di armamento di cui all'articolo 2 oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

15. 1.

Ronchi, Andreis, Capanna, Salvoldi.

Premettere al comma 1 le parole: Previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 6.

15. 2.

Marri, Masina, Crippa.

Favorevole il relatore, la Commissione approva l'emendamento 15. 3 e conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 15. 1 e 15. 2.

La Commissione approva poi l'articolo 15 nel testo risultante dalle modifiche apportate.

L'ulteriore esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Franco FOSCHI ricordando come la Commissione abbia dovuto rinviare l'esame del disegno di legge 4191 per avere il tempo di acquisire i previsti pareri, propone che il Comitato permanente per l'emigrazione possa utilizzare questo rinvio per esprimere il suo orientamento sul provvedimento, al fine di tenere conto di quanto emerso in materia in sede di Conferenza per l'emigrazione, e con lo scopo di realizzare un adeguato collegamento con i rappresentanti del CO-EMIT.

La seduta termina alle 11,15.

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,10. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Claudio VITALONE.

Svolgimento di interrogazione.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Claudio VITALONE, in risposta all'interrogazione 5-01665, COLONI ed altri, precisa che il Governo italiano sta

ulteriormente intensificando le già strette relazioni con la Jugoslavia ed intende proseguire su questa strada anche in futuro, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale.

In quest'ultimo settore d'intervento basta ricordare l'importanza che l'Italia dà alla discussione in sede comunitaria dei rapporti con tale Paese.

Alla riunione dei Ministri degli esteri della CEE del 6 novembre scorso a Bruxelles, il Ministro De Michelis ha fermamente sostenuto assieme alla Commissione l'esigenza di un più forte impegno della Comunità verso la Jugoslavia, potenziando l'impiego degli strumenti disponibili, tra cui in particolare i prestiti BEI, e sostenendo la posizione di Belgrado nei negoziati con le istituzioni finanziarie internazionali.

L'azione bilaterale italiana verso la Jugoslavia si inserisce d'altra parte nel più ampio contesto dell'iniziativa quadrangolare, che coinvolge anche Ungheria e Austria, e nella iniziativa adriatica.

Sul primo aspetto si svolgeva a Budapest, alla fine di questa settimana, la prima riunione a livello di Vice Primi Ministri e Ministri degli esteri dei quattro Paesi. Non può sfuggire la grande importanza politica dell'iniziativa, e delle sue articolazioni nei settori della tecnologia, dei trasporti e dell'ambiente, in questa fase di rapida evoluzione della situazione nell'area.

Quanto all'iniziativa adriatica, il Sottosegretario Vitalone ricorda la recentissima adesione dell'Albania, che ne amplia senz'altro la portata politica e le potenzialità in favore della stabilità, dello sviluppo della cooperazione e del miglioramento dei rapporti tra Paesi vicini.

Nel quadro adriatico va altresì menzionata l'intensificazione delle relazioni tra le entità regionali, ed in particolare il diretto coinvolgimento nei processi di cooperazione anche delle regioni costiere centrali e meridionali, con la costituzione della Comunità del Basso e Medio Adriatico accanto a quella già operante dell'Alpe Adria.

Risulta chiaro quindi che l'Italia annette alla propria azione politica ed economica verso la Jugoslavia un'importanza prioritaria. In pochi mesi si sono svolti ripetuti incontri ai massimi livelli: a Venezia tra i due Capi di Stato, e poi ad Umago tra il Presidente Andreotti ed il suo omologo jugoslavo. È stato ribadito in quelle sedi che è necessario mettere a punto ed impiegare con la massima urgenza efficaci strumenti d'intervento, perché questo è quanto richiede la situazione attuale.

In questa ottica, « superare Osimo » significa andare oltre la gestione corrente dei meccanismi di soluzione definitiva di un contenzioso che si era trascinato per trent'anni, dando una nuova dimensione qualitativa e quantitativa ai rapporti di cooperazione e di dialogo.

In queste nuove prospettive delle relazioni tra i due paesi si inseriscono il ruolo e la valorizzazione dei gruppi etnici sloveno in Italia, per il quale sono in corso le note iniziative legislative, e italiano in Jugoslavia.

Il Governo segue con grande attenzione i problemi dei circa cinquantamila italiani dell'Istria, che da alcuni anni sono protagonisti di un significativo risveglio culturale in un contesto di crescente interesse al rafforzamento dei legami con il nostro Paese.

Da parte italiana non si è mancato di intrattenere molteplici contatti con i rappresentanti dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di presenziare ai più alti livelli alle loro manifestazioni. Le esigenze culturali del Gruppo etnico italiano sono anche sostenute finanziariamente, con i contributi della regione Friuli-Venezia Giulia e le provvidenze fornite tramite l'Università popolare di Trieste.

In numerose occasioni il Governo ha sensibilizzato le Autorità jugoslave affinché le richieste avanzate dalla minoranza italiana potessero essere per quanto possibile accolte, anche sul piano dello sviluppo economico, oltre che culturale e dell'attuazione compiuta delle norme sul bilinguismo. A Belgrado, come a Lubiana e a Zagabria, è stata constatata comprensione per queste aspirazioni.

Per quanto riguarda la cooperazione economica, il Memorandum d'Intesa firmato nel gennaio del 1988 dal Presidente Mikulic e dal Presidente Gorja ha definito il primo Programma organico triennale nel quadro della legge n. 49 del 1987.

Si tratta di un programma che vuole concorrere a sostenere gli sforzi di risanamento finanziario e di riforme strutturali intrapresi dal governo jugoslavo, prevedendo tre forme di intervento: l'aiuto programma, l'aiuto progetto e l'assistenza tecnica; le prime due componenti con crediti d'aiuto, la terza a dono.

L'aiuto programma, consistente nel finanziamento di importazioni di beni italiani sulla base di liste concordate, è mirato a contribuire al risanamento della bilancia dei pagamenti jugoslava. L'aiuto progetto e l'assistenza tecnica sono volti a sostenere specifiche iniziative, comprese quelle concernenti Società miste, in settori prioritari per l'economia jugoslava, nonché a promuovere attività congiunte nei campi della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica, dell'ambiente, dell'energia e dell'agricoltura.

La fase di valutazione e di avvio delle concrete iniziative che gli jugoslavi hanno finora individuato è attualmente in corso.

Per quanto riguarda il passaggio della frontiera italo-jugoslava, esso è attualmente consentito ai cittadini dei due paesi muniti di passaporto senza necessità di visto d'ingresso.

Fanno eccezione a questa regola i cittadini italiani residenti nei 55 comuni delle province di Trieste e Udine e i cittadini jugoslavi residenti negli otto Comuni di confine, ai quali è concessa una tessera valida cinque anni, che ne consente il libero passaggio alle frontiere.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Claudio Vitalone, precisa infine che sarebbe difficile, in questa fase, andare oltre, tenuto conto dei processi di progressiva eliminazione delle frontiere intra-comunitarie e di parallela intensificazione dei controlli alle frontiere esterne della CEE.

Il deputato Sergio COLONI, dichiarandosi soddisfatto ricorda che le azioni e le

iniziative illustrate dal Sottosegretario si inseriscono in una linea politica di costante attenzione verso la Jugoslavia, linea mantenuta dal Risorgimento fino a tutto il 1926 e, dopo il secondo conflitto mondiale, con statisti come Sforza, De Gasperi e Moro. Appare adesso in atto un positivo tentativo di recupero di quanto caratterizzava la politica italiana verso quell'area, e riconosce quindi la positività delle recenti iniziative nate anche grazie alla presenza della minoranza italiana in Jugoslavia.

Ritiene comunque che sarebbe opportuno sviluppare ancora queste linee politiche, utilizzando tutte le risorse che sono interessate alla cooperazione nell'Adriatico, ed in particolare quelle delle regioni centrali e meridionali che si affacciano su detto mare. Ciò detto, deve però sottolineare come nella finanziaria per il 1990 sia stato soppresso l'accantonamento previsto precedentemente per la minoranza, e come al contempo sia opportuno superare in maniera formale il problema della zona franca del Carso.

La seduta termina alle 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,25.
— Presidenza del Presidente **Flaminio PICCOLI**. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri **Ivo Butini**.

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'attuazione di direttive della Comunità economica europea in materia di sanità e di protezione dei lavoratori (3934).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore **Alessandro DUCE** rileva come il provvedimento in discussione trovi ragione sia nei ritardi che si sono accumulati da parte italiana nell'attuazione delle direttive comunitarie, sia nella necessità di adeguare in tempi rapidi la nostra normativa in materia sanitaria. Ri-

cordato come recentemente sia stata approvata una legge di riorganizzazione complessiva del procedimento di attuazione delle direttive, sottolinea ancora i ritardi in cui è incorso il Governo italiano nell'attuazione delle importanti direttive che sono oggetto del provvedimento in discussione.

Illustrati in dettaglio i contenuti dello stesso e le disposizioni introdotte in materia di sanzioni, ne sottolinea l'urgenza, e pur manifestando la speranza che quello in discussione sia l'ultimo provvedimento in materia prima dell'entrata a regime delle procedure previste dalla legge 530 del 1986, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato **Germano MARRI**, concordando con le osservazioni del relatore, sottolinea, nel merito, l'importanza e l'urgenza del provvedimento, pur giudicando irrilevanti le sanzioni che si intendono irrogare. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali sottolinea i tempi ristretti che sono concessi alle commissioni di merito per l'esame dei decreti di attuazione delle direttive stesse.

Il deputato **Franco FOSCHI** mentre sottolinea i ritardi che caratterizzano l'attuazione delle direttive da parte italiana, rileva come sovente il Governo appaia latitante in sede comunitaria per quanto riguarda il settore delle politiche sociali e sanitarie. Manifesta perplessità circa l'elaborazione della « Carta sociale europea » attualmente in corso, per la debolezza delle sue disposizioni, e ricorda come l'Atto Unico non abbia determinato alcun reale progresso in materia di politiche sociali, poiché i lavoratori continuano ad essere visti solo e sempre come soggetti economici. In materia dovrebbe invece fare scuola quanto elaborato in sede di Consiglio d'Europa, dove è prevalente l'aspetto della protezione dei singoli sia come lavoratori che come cittadini. Richiede quindi al Governo di farsi promotore di iniziative più concrete ed efficaci in materia di politiche sociali europee, e propone alla Commissione di dedicare al problema uno specifico dibattito.

Il relatore Alessandro DUCE accogliendo le osservazioni del deputato Germano MARRI e concordando con l'importanza delle politiche sociali di cui ha parlato il deputato Franco FOSCHI, propone di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sottolineando l'esigenza di evitare ulteriori ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie richiamate in allegato al disegno di legge n. 3934 ed osservando che le sanzioni previste all'articolo 3 comma 1, lettera *d*, appaiono inadeguate.

La Commissione, all'unanimità, approva il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle 10,50.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,50. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Ivo Butini.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato a Kuala Lumpur il 4 gennaio 1988 (Approvato dal Senato) (3746).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Il relatore Ugo CRESCENZI, illustrando il provvedimento ricorda la favorevole legislazione malaysiana e sottolinea come il provvedimento intenda incentivare gli investimenti italiani in quel

paese con opportune norme e garanzie; ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987 (Approvato dal Senato) (3749).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Il relatore Alessandro DUCE, illustrati i dati sostanziali del provvedimento, e la sua importanza ai fini del progresso dell'integrazione comunitaria, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza dei relatori, rinvia ad altra seduta la discussione dei disegni di legge n. 3742 e n. 3744.

La seduta termina alle 10,55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,20. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il Ministro per le aree urbane Carmelo Conte, i sottosegretari di Stato per il tesoro Luigi Foti, per gli affari esteri Ivo Butini, per i lavori pubblici Francesco Curci, per la sanità Maria Pia Garavaglia.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge: BORTOLAMI ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2627-B).
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto MONACI ricorda che nella precedente seduta si era rinviata l'espressione del parere in attesa che il Governo chiarisse se le IPAB rientrano o meno nel settore pubblico allargato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI dichiara che tali enti non

sono attualmente inclusi tra quelli che compongono il settore pubblico allargato.

Ciò nonostante, è da rilevare che dall'iniziativa in parola scaturiscono oneri che, ove non fossero assorbiti dai bilanci delle I.P.A.B., sarebbero inevitabilmente posti a carico degli enti locali in ragione della competenza che è loro attribuita nella materia dell'assistenza e beneficenza.

Conseguentemente, l'iniziativa si pone in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, atteso che non quantifica gli oneri in questione e non indica i necessari mezzi di copertura.

In considerazione di quanto sopra, esprime l'avviso che la proposta parlamentare, nella sua attuale formulazione, non possa avere ulteriore seguito.

Il relatore Alberto MONACI prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del tesoro circa la non appartenenza delle IPAB al settore pubblico allargato ritiene che si possa esprimere un parere favorevole.

Il deputato Benedetto SANNELLA esprime forti perplessità sulle dichiarazioni del Governo che sembrano presupporre un orientamento favorevole al riordino della materia senza peraltro precisare fin da ora quale tipo di riforma si intende attuare. Dalle argomentazioni del Governo non sembra che la questione su cui si era chiesto un chiarimento ai fini dell'espressione del parere sia risolta in modo definitivo, ma anzi essa sembrerebbe suscettibile di un cambiamento anche radicale nel giro di poco tempo. Sulla base di tali considerazioni annuncia il voto contrario del gruppo comunista.

Il relatore Alberto MONACI fa presente che i maggiori oneri derivanti dal comma 1 e 2 dell'articolo 2 sono solo eventuali in quanto si prevede non il dovere ma la facoltà per le IPAB di corrispondere una indennità mensile al Presidente ed ai Consiglieri di amministrazione di tali enti.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ritiene che le questioni sollevate potrebbero essere superate con una riformulazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, che specifichi che gli enti interessati corrispondono la suddetta indennità nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio.

Il relatore Alberto MONACI concorda con la proposta di parere formulata dal Presidente.

La Commissione delibera di accogliere la seguente proposta di parere favorevole a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « può essere corrisposta », aggiungere le seguenti: « nell'ambito delle proprie risorse di bilancio »;

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « può essere corrisposta », aggiungere le seguenti: « nell'ambito delle proprie risorse di bilancio ».

Disegno di legge:

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (3968).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI ritiene che si possa esprimere parere favorevole a condizione che il comma 1 dell'articolo 3 sia riformulato nei seguenti termini:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale » e, quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

Il relatore Alberto MONACI concorda con la proposta di parere formulata dal rappresentante del Governo.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, su richiesta del deputato Cristina BEVILACQUA, precisa che la trattandosi di un'esecuzione di accordi internazionali la copertura indicata dal rappresentante del Governo appare corretta ai sensi della legge n. 468, sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'accantonamento relativo alle ratifiche sia per quanto riguarda il mantenimento delle decorrenza del finanziamento dall'esercizio finanziario 1989.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 3 sia riformulato come proposto dal rappresentante del Governo.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Inter-governmental Bureau for Informatics (IBI) (4269).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto MONACI illustra il provvedimento, trasmesso dal Senato, che autorizza la concessione di un contributo straordinario di 11 miliardi per il 1989 all'IBI finalizzato all'adempimento delle obbligazioni residue nei confronti del personale e dei fornitori dell'Istituto posti in essere entro e non oltre il 31 dicembre 1988. L'onere è posto a carico dello specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria 1989 che prevede esattamente tale disponibilità: trattandosi di una spesa per un solo anno, appare corretta la copertura a carico dell'esercizio finanziario in corso, intendendosi naturalmente che tale copertura è valida solo se il provvedimento è approvato entro il 31 dicembre 1989.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI concorda con il relatore.

Il deputato Giovanni MOTETTA, pur comprendendo le giuste motivazioni dei creditori dell'istituto, ritiene che il Parlamento non debba dare il suo avallo a situazioni contraddistinte da un malgoverno e da un modo di operare estremamente discutibile: prima di stanziare ulteriori fondi dovrebbe quantomeno essere dato conto da parte del Governo, e da soggetti responsabili, del perché si è arrivati a una gestione fallimentare dell'Istituto che ha portato, dopo pochi anni dalla sua istituzione, alla necessità di porlo in liquidazione. Sulla base di tali considerazioni annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rileva che le considerazioni del deputato Motetta attengono al merito del provvedimento e non ai profili finanziari cui si deve attenere l'esame della Commissione bilancio.

La Commissione delibera infine di approvare la proposta di parere favorevole del relatore.

Testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:

Modifiche alla disciplina del gioco del lotto (A.C. 1411 e abb.).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il deputato Aldo GREGORELLI illustra brevemente il provvedimento che modifica la disciplina prevista dalla legge n. 528 del 1982 sul gioco del lotto. Ritiene che prima di procedere all'espressione del parere il Governo dovrebbe fornire un chiarimento puntuale circa gli effetti finanziari che esso comporta rispetto alla normativa attualmente in vigore. In particolare dovrebbero essere approfonditi i seguenti punti:

1) all'articolo 2 comma 4, sono dettate le procedure per la realizzazione dell'impianto automatizzato: dovrebbe essere indicato dal Governo la stima del costo di tale impianto, che è a carico dell'amministrazione dei Monopoli, per poterne valutare la congruità degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Amministrazione;

2) dovrebbe essere fornita una stima delle entrate derivanti dalle giocate, in base sia ai punti di raccolta attuali che in prospettiva, in quanto a carico di tali entrate sono poste le seguenti voci di spesa, anch'esse da stimare:

a) le vincite (il cui importo massimo viene elevato da 200 milioni a un miliardo);

b) i compensi per la gestione del sistema automatizzato (articolo 2, comma 5);

c) i compensi per i raccoglitori del gioco (articolo 7, comma 3);

d) le altre spese necessarie per « l'esercizio del gioco » e comunque le spese « direttamente e indirettamente » imputabili alla gestione del lotto (articolo 9). Tali spese devono infatti essere iscritte alla rubrica della spesa « Servizio del gioco del lotto » del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli, già prevista dall'articolo 14 comma 3, della legge 528, e la cui denominazione viene ora ampliata con l'articolo 9 del presente testo;

3) all'articolo 6, comma 2, si prevede l'esenzione dal pagamento della tassa *una tantum* sul caso di cessioni reciproche tra ricevitorie e rivendite di generi di monopolio. Tale disposizione comporta una minore entrata, che dovrebbe essere quantificata.

Vanno segnalate inoltre le seguenti disposizioni comportanti maggiori entrate o minori spese, i cui effetti dovrebbero essere quantificati:

1) all'articolo 5, comma 5 è previsto un contributo a carico dei raccoglitori per l'installazione delle apparecchiature, la cui misura sarà fissata con decreto ministeriale; dovrebbe essere in merito precisato che la relativa entrata è versata in entrata alla rubrica di cui all'articolo 14 della legge 528;

2) all'articolo 5, comma 6, è fissata in lire 50.000 annue la misura della tassa di concessione governativa dovute da ogni raccoglitore.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI prende atto delle richieste del relatore e chiede un breve rinvio nell'espressione del parere per gli approfondimenti che si rendono necessari.

La Commissione concorda con la richiesta di rinvio del rappresentante del Governo.

Parere sugli emendamenti sulla proposta di legge:
QUERCIOLI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente

autonomo La Triennale di Milano (1554).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Maurizio NOCI, la Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE sull'emendamento 1. 2 a condizione che si precisi nel testo che « l'organismo » cui si fa riferimento è un'articolazione interna dell'ente « La triennale di Milano » e non si configura come nuovo ente; PARERE CONTRARIO sull'emendamento 15. 1.

Parere sul disegno di legge:

Misure fiscali per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali (4230).

(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del relatore, dopo interventi del deputato Castagnola e del Presidente D'Acquisto, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge ad un momento successivo alla presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Parere sulla proposta di legge:

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia e all'estero (252-B).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore MONACI la Commissione delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole.

Parere sul disegno di legge:

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla

medesima azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF) (3426).

(Parere alla VIII e alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI rileva che l'onere previsto dall'articolo 1 è posto in riduzione del capitolo di spesa ordinaria dello stato di previsione dell'ANAS, n. 709, relativo ai lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete stradale che presenta una adeguata disponibilità. Ricorda in merito la disposizione di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 468 relativa all'utilizzo di capitoli di spesa discrezionale: in base a tale disposizione i capitoli ridotti, detratte la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati negli anni successivi in misura non superiore al tasso di inflazione programmata. Viceversa, il capitolo 709 presenta nel bilancio per il 1990 un incremento di circa il 23 per cento in termini di competenza rispetto agli stanziamenti previsti nel bilancio per il 1989. Ritiene che si possa comunque esprimere parere favorevole sulla copertura proposta al comma 1 dell'articolo 3, con l'impegno di procedere alla riduzione del capitolo in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere di cui all'articolo 2, relativo alla definizione dei profili professionali del personale dell'ANAS, ritiene non utilizzabile, in quanto vietato espressamente dalla legge n. 468 articolo 11-ter, comma 1, lettera c), il capitolo 101 relativo agli stipendi. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento a condizione che il comma 2 dell'articolo 3 sia così riformulato:

« 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 944.000.000 per l'anno 1989, lire 305.000.000 per l'anno 1990 e lire 357.000.000 per l'anno 1991, si provvede: quanto a lire 773.000.000 ed a lire

171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989 e quanto a lire 305.000.000 ed a lire 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991 ».

Precisa infine che tale copertura è valida solo se l'approvazione del provvedimento interviene entro il 31 dicembre 1989.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco CURCI, concorda con la proposta di parere del relatore.

Il deputato Benedetto SANNELLA chiede che a prescindere dal provvedimento in esame, la Commissione discuta in una prossima seduta sulla posizione, nell'ambito del bilancio dello Stato, delle aziende autonome con particolare riferimento alla questione del loro rapporto con l'assestamento del bilancio da cui sembra siano per definizione escluse.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro FOTI assicura che presenterà una documentazione sulla questione. Conferma la sua adesione al parere favorevole condizionato proposto dal relatore.

La Commissione delibera infine di accogliere la proposta di parere favorevole condizionato del relatore.

Testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527 e abb.).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Maurizio NOCI conferma la sua proposta di parere favorevole sul

provvedimento a condizione che il Governo dia un chiarimento in ordine alla modulazione delle spese complessive previste per il sessennio 1990-1995, in quanto a fronte delle spese indicate per il triennio 1990-1992 (375 miliardi), nel triennio successivo dovrebbe essere finanziato un volume complessivo di investimenti pari a 6.000 miliardi.

Il Ministro per le aree urbane Carmelo CONTE precisa che l'onere per il triennio 1993-1995 è pari a complessivi 5.000 miliardi, la cui modulazione annuale sarà definita dalle leggi finanziarie dei prossimi anni. Per quanto riguarda il primo triennio la modulazione della spesa tiene conto delle disponibilità presenti negli attuali accantonamenti. Tali disponibilità non possono essere ulteriormente incrementate, e conseguentemente non può essere prevista una diversa modulazione di spesa per tale periodo, stanti le compatibilità con la manovra di rientro della finanza pubblica predisposta dal Governo.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rileva come la questione sollevata dal relatore ponga il problema della correttezza sostanziale delle coperture, affrontato dalla Commissione bilancio in diverse occasioni; non appare infatti conforme alle regole di contabilità l'indicazione di una spesa contenuta per il triennio per il quale si ha un rigoroso obbligo di copertura, a fronte di una forte accentuazione degli oneri per il triennio successiva.

Il deputato Benedetto SANNELLA concorda con le valutazioni del Presidente ricordando come la questione ora sollevata sia stata affrontata anche di recente, in occasione dell'esame del progetto di legge n. 3907, concernente la rinascita della Valtellina.

Sulla base di tali considerazioni annuncia che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione, salvo trasformare l'astensione in voto contrario se non sarà modificata la norma di copertura che nella sua formulazione attuale appare del tutto inaccettabile.

Il deputato Raffaele VALENSISE ritiene che prima di procedere all'espressione del parere sia necessario un approfondimento sui profili annuali della spesa ai fini di giungere ad una sua corretta modulazione.

Il deputato Nino CARRUS ritiene che il provvedimento ponga una questione di carattere generale, già affrontata in termini di principio dalla Commissione, che ha espresso un chiaro orientamento, confortato, di recente dalla nota trasmessa dal Ministero del tesoro.

Si impone pertanto l'esigenza di un momento di riflessione per ricercare una soluzione coerente con i criteri adottati per la modulazione delle spese delle leggi pluriennali di durata superiore al triennio.

Il relatore NOCI aderisce alla proposta di rinvio pur sottolineando che la regola richiamata non è stata sempre coerentemente applicata in tutti i casi. Ne prende atto per ogni altra successiva occasione.

Il deputato Benedetto SANNELLA ritiene che la regola adottata dalla Commissione per le leggi pluriennali sia fondata su una interpretazione oramai consolidata dell'articolo 11-*quater* della legge 362 che sarebbe stravolta accogliendo l'impostazione del provvedimento proposta dal Governo.

Il ministro delle aree urbane Carmelo CONTE accetta la proposta di rinvio sottolineando come la norma finanziaria sia conforme alla effettiva capacità di spesa e alle previsioni di realizzazione del programma. Ricorda poi numerosi precedenti di leggi pluriennali con analoga struttura finanziaria. Chiede pertanto a nome del Governo la conferma della formula di copertura adottata.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa presente al ministro Conte che il Ministro del tesoro ha trasmesso proprio la settimana scorsa una nota nella quale a nome

del Governo si prospettano criteri del tutto diversi a quelli a cui si informa il provvedimento all'ordine del giorno per la modulazione delle spese delle leggi pluriennali negli anni successivi al primo triennio. Concorda pertanto sull'esigenza di una riflessione per individuare una opportuna soluzione del problema.

Il relatore NOCI ribadisce l'esigenza di una uniforme applicazione dei criteri richiamati in tutti i casi e per tutti i provvedimenti.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO dopo aver rassicurato il relatore Noci sull'esigenza di assicurare uniformità di trattamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni in materia di pubblico impiego (4211).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

Il relatore si dichiara contrario alle modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo del decreto-legge: per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 sembra infatti verificarsi un minore contenimento della spesa rispetto a quanto previsto dal testo del Governo. Quanto alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 4, ricorda che la formulazione della norma contenuta nel decreto-legge, secondo la quale il computo del beneficio combattentistico rimane sospeso in attesa di ulteriori disposizioni legislative, è stata adottata al Ministro del tesoro per regolare gli effetti di pronunce giurisdizionali che in assenza di tale norma avrebbero comportato un maggiore onere privo di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, è favorevole all'emendamento del Governo 1. 1 che ripristina il testo dell'articolo 1 del decreto-legge. Si dichiara inol-

tre favorevole all'emendamento 1. 2 e 3. 2, e contrario agli emendamenti 2. 1, 2. 01, 4. 1, 4. 2, 5. 1, 5. 3, 5. 4, 5. 5 e 5. 2. Chiede un chiarimento al Governo in ordine all'emendamento 3. 1 Lucenti concernente i progetti di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988 e all'emendamento 4. 3 Calderisi che riformula il comma 1 dell'articolo 4. Quanto all'emendamento 5. 01 del Governo concernente l'adeguamento dei livelli contributivi del personale delle Forze di polizia ritiene che a fronte del maggior onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, sia necessario predisporre contestualmente la relativa norma di copertura. La formulazione infatti del comma 4, che rinvia ad un successivo provvedimento la predisposizione dei mezzi finanziari per la copertura, potrebbe considerarsi adeguata soltanto nel caso che le disposizioni dei commi precedenti fossero riformulate con un significato esclusivamente programmatico. Esprime infine perplessità circa gli effetti finanziari dell'emendamento 5. 02, sul quale chiede chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI dichiara di non avere nulla da osservare in ordine alla modifica apportata dalla Commissione di merito al comma 2 dell'articolo 2. Si dichiara inoltre contrario alla nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dalla Commissione e favorevole quindi all'emendamento del Governo 1. 1 che ripristina il testo del decreto-legge. È inoltre contrario alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 4 che comporta maggiori oneri privi di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti si dichiara contrario agli emendamenti 1. 2, 2. 1, 2. 01, 3. 1, 4. 1, 4. 2, 5. 1, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mellini 3. 2 in quanto non comportante oneri e sull'emendamento Calderisi 4. 3, in quanto determinante un maggiore risparmio. Prende atto delle considerazioni del relatore in ordine agli emendamenti 5. 01 e 5. 02, sui quali si

renderebbe forse necessario un ulteriore approfondimento.

Il deputato Andrea GEREMICCA fa presente che il Comitato dei nove della Commissione di merito sta elaborando ulteriormente il testo presentando nuovi emendamenti. Si renderebbe pertanto opportuno un breve rinvio.

La Commissione delibera di rinviare brevemente l'espressione del parere.

Disegno di legge:

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Alberto AIARDI fa presente che la Commissione ha trasmesso un emendamento sostitutivo della precedente copertura del provvedimento superata dalla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1990. Su questa base propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge a condizione che sia approvato l'emendamento di copertura trasmesso dalla Commissione. Sull'altro emendamento trasmesso dalla Commissione, concernente il rifinanziamento della legge n. 13 del 1978, propone di esprimere parere favorevole essendo dotato di una corretta copertura finanziaria.

Il deputato Gianni MATTIOLI fa presente che il disegno di legge finanziaria in corso d'esame al Senato prevede un apposito accantonamento per la copertura del provvedimento in esame. Ritiene pertanto che sulla base dei criteri sempre adottati dalla Commissione bilancio, la copertura proposta dalla Commissione non debba ritenersi accettabile e debba invece attendersi l'approvazione della legge finanziaria per il 1990. Giudica del

pari inaccettabili l'articolo aggiuntivo 3-bis che prevede un finanziamento al di fuori di qualsiasi procedura di spesa.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa presente che l'accantonamento già previsto nella legge finanziaria per il 1990 risulta soppresso nel testo presentato dalla Commissione bilancio all'Assemblea proprio in relazione alle decisioni nel frattempo adottate presso la Commissione attività produttive della Camera sul provvedimento in esame.

Il deputato Cristina BEVILACQUA dopo aver ribadito l'urgenza del provvedimento sottolinea come, durante l'esame al Senato, vi sia stato un ulteriore taglio di 30 miliardi rispetto agli stanziamenti originari che già erano molto contenuti. Si prevede inoltre il rifinanziamento, per 100 miliardi, della legge n. 217 del 1983 i cui interventi peraltro non sono diretti specificamente all'emergenza Adriatico. Dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo si era impegnato a finanziare gli interventi per l'Adriatico per due anni, chiede se e come il Governo intenda reperire nel bilancio 1989 i fondi necessari a far fronte agli impegni assunti.

Dopo ulteriori interventi del sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI, del deputato Gianni MATTIOLI e del Presidente Mario D'ACQUISTO, che sottolinea come l'esame della V Commissione debba attenersi ai profili strettamente riguardanti la quantificazione degli oneri e la loro copertura senza scendere nel merito del provvedimento, il deputato Gianni MATTIOLI ribadisce che l'utilizzo dell'accantonamento relativo al cabotaggio appare contrastante con il fatto che presso la Commissione di merito è in discussione lo specifico disegno di legge che prevede una copertura a carico di tale accantonamento. Analoghe riserve riguardano l'utilizzo, per il presente provvedimento, dell'accantonamento (già a suo avviso insufficiente rispetto agli interventi che si dovrebbero attuare) relativo alle linee metropolitane leggere, già all'esame

di questa Commissione nella seduta odierna.

Il relatore Alberto AIARDI ribadisce l'urgenza del provvedimento che deve arrivare ad una rapida conclusione per far fronte agli interventi nelle aree colpite, rispetto ai quali già si registra un forte ritardo.

Per quanto riguarda l'osservazione del deputato Bevilacqua precisa che il rifinanziamento per 100 miliardi della legge n. 217 è diretto a consentire interventi per finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico anche nelle aree colpite dall'emergenza adriatica, in quanto la somma in questione sarà ripartita tra le province autonome e le regioni; ne beneficeranno quindi le regioni Marche ed Emilia Romagna, che potranno destinare questi fondi alle aree colpite.

Il deputato Andrea GEREMICCA ribadisce che la posizione del gruppo comunista è di contrarietà a continui rinvii nell'espressione del parere che di fatto bloccano il lavoro del Parlamento. Quanto al provvedimento in esame, pur non potendo sottovalutare le implicazioni negative derivanti dall'insufficienza degli stanziamenti, ritiene che si debba procedere all'espressione del parere. Annuncia l'astensione del gruppo comunista che con tale atteggiamento vuole sottolineare la propria insoddisfazione su alcuni aspetti critici del provvedimento in merito ai quali proporrà in appositi emendamenti soluzioni alternative.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO precisa che l'utilizzo per il 1989 dell'accantonamento relativo alle metropolitane leggere non pregiudica in alcun modo la realizzazione del provvedimento specifico che utilizza tali stanziamenti solo a decorrere dal 1990. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'accantonamento relativo al cabotaggio, dopo aver rilevato che non vi sarebbe alcuna obiezione da parte del Mi-

nistero della marina mercantile, fa presente che, in base a quanto risulta, presso la Commissione di merito è fortemente improbabile che si giunga all'approvazione del provvedimento specifico entro la fine dell'esercizio finanziario in corso: conseguentemente lo stanziamento relativo a tale anno, ove non fosse utilizzato dal provvedimento in esame, andrebbe in economia.

Dopo che il deputato Raffaele VALENISE ha annunciato che si asterrà dalla votazione e il deputato Gianni MATTIOLI ha annunciato il voto contrario, la Commissione delibera di accogliere la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 245 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti: "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori" per lire 50.000 milioni, "Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali)" per lire 50.000 milioni, "Istituzione del fondo di programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche" per lire 50.000 milioni, "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane" per lire 95.000 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sono corrispondentemente ridotti, rispettivamente, a lire 145 miliardi ed a lire 100 miliardi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 3 ».

Esprime inoltre parere favorevole sul seguente articolo aggiuntivo trasmesso dalla Commissione:

ARTICOLO AGGIUNTIVO.

1. Per le finalità di sviluppo e riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della predetta legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1989, ai fini del bilancio triennale 1989/91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Rifi nanziamen to della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole condizionato del relatore.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4213-A).

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore NOCI non ha osservazioni sugli articoli 1 e 3; l'articolo 2, nel testo del Governo prevede la predisposizione da parte dell'Ente di un programma per la razionalizzazione del personale. Il

primo punto sembra contenere, in forma singolarmente implicita, uno stanziamento di spesa di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 già trasferiti nel competente capitolo del bilancio per effetto dei precedenti decreti, ma risultante dall'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente 1989 che aveva corrispondente dotazione.

In riguardo all'articolo 2, nel testo del Governo si osserva che la disposizione normativa sembra insufficiente sotto il profilo normativo ad autorizzare una spesa e a definire un programma di prepensionamento. Esso dà luogo ad incertezze di carattere interpretativo con rilevanti conseguenze di ordine finanziario. Non è chiaro infatti se si voglia concedere all'Ente un contributo a carico dello Stato per un programma di prepensionamento che poi verrebbe definito con successivo provvedimento (in base al programma che l'ente formulerebbe sulla base del contributo e delle sue risorse) ovvero se non si intenda procedere ad attivare un programma di prepensionamenti con un primo finanziamento stralcio, il che comporterebbe un'evidente mancanza di copertura delle norme. Le modifiche introdotte dalla Commissione risolvono nettamente in questo secondo senso l'ambiguità del testo del Governo. È infatti evidente che, preconstituendo fin da questa legge condizioni e modalità del prepensionamento, si configura interamente il programma di prepensionamento, eliminando ogni discrezionalità in capo all'Ente e dunque la flessibilità della spesa nell'ambito del proprio bilancio per i tempi e le modalità. Non è dunque possibile evitare di rinviare la quantificazione e la copertura della spesa posta a carico di un ente appartenente al settore pubblico allargato. Occorrerebbe pertanto, quantificare la spesa prevedibile, come in tutti gli altri prepensionamenti disposti per legge, e individuare le risorse distinguendo quanto va a carico dello Stato e quanto a carico dell'ente, senza peggiorare l'attuale equilibrio finanziario.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro FOTI in merito agli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione osserva che l'articolo 2-bis reca puntuali indicazioni prescrittive all'Ente ferrovie dello Stato ed è in palese contrasto con il precedente articolo 2, che viceversa ha natura di mera norma di « principio » circa l'obiettivo da perseguire in termini di esodo delle eccedenze strutturali di personale. Invero, l'articolo 2 realizza una delegificazione della materia nel presupposto dell'autonomia e del carattere di imprenditorialità dell'Ente ferrovie, nel mentre la disposizione aggiuntiva articolo 2-bis tende a ricondurre contestualmente la responsabilità dell'Ente ad un semplice adempimento esecutivo della prescritta operazione di pensionamento anticipato. In tali termini, la questione appare preliminarmente di ordine politico, ponendo la stessa l'opzione di fondo tra delegificazione o meno della materia. Va da sé che la questione non è peraltro scevra di riflessi finanziari per lo Stato, in quanto ove si affermasse l'ipotesi di un ruolo dell'Ente ferrovie di Stato di mera esecuzione di una misura « imposta » dalla legge, ne deriverebbe l'accollo allo Stato di ogni onere consequenziale, anche in eccedenza al limite di spesa indicato nel provvedimento. Un tale orientamento sembra possa dedursi dal comma 8 dell'emendamento in oggetto, in cui si prevede il rinvio alle successive leggi finanziarie per consentire di « reiterare alle stesse condizioni la procedura di prepensionamento », all'evidente fine di portare comunque a completamento il piano di esodo di tutti gli interessati aventi i requisiti prescritti senza applicazione di alcun criterio selettivo che permettesse di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti preordinati. Quanto all'articolo 3-bis, il meccanismo di finanziamento ivi previsto che s'impenna sul diverso utilizzo dell'apposito accantonamento del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria, non è praticabile in quanto, in applicazione del precedente decreto-legge n. 264 del 1989 reiterato

con il presente provvedimento, detto accantonamento è stato definitivamente utilizzato mediante iscrizione del relativo importo nel capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, così come indicato nell'articolo 2 del testo governativo.

Il relatore NOCI propone, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo sull'articolo 2, che ritiene debbano essere esplicitati in un'apposita condizione interpretativa, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che gli articoli 2-bis e 3-bis siano soppressi e che le disposizioni dell'articolo 2, lettera a), siano interpretate come norme programmatiche che precostituiscono un contributo a favore dell'Ente ferrovie con un vincolo di destinazione al programma di prepensionamento da approntare.

Il deputato Benedetto SANNELLA concorda con il parere del relatore.

Il deputato Raffaele VALENSISE ritiene contraddittorio il testo proposto dalla Commissione che non realizza l'intento di delegificazione e di privatizzazione implicito nella formulazione dell'articolo 2.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole condizionato avanzata dal relatore.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul riporto dei disavanzi delle unità sanitarie locali (4214-A)

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il deputato Alberto AIARDI, che sostituisce il relatore, riferisce sul provvedi-

mento rilevando che esso reca misure per il contenimento della spesa sanitaria e per il ripiano dei disavanzi delle USL. In particolare l'articolo 1, che riproduce in larga parte l'articolo 6 del decreto-legge n. 265 del luglio 1989, non convertito in legge, introduce disposizioni suscettibili di determinare una riduzione della spesa sanitaria. Tali effetti di riduzione, tuttavia, non risultano quantificati.

In particolare: viene aumentata la quota di partecipazione degli assistiti alla spesa per visite e prestazioni specialistiche, per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, alla spesa farmaceutica (commi 1, 2 e 5) e alla spesa per cure termali (comma 8); è anticipata la revisione del prontuario terapeutico sulla base di criteri più restrittivi (commi 6 e 7); viene ridotta ad un terzo la detraibilità della spesa sostenuta dalle imprese farmaceutiche per convegni, congressi e viaggi ad essi collegati, il cui regime fiscale viene equiparato a quello previsto per le spese di rappresentanza (comma 9).

L'articolo 2 conferma le esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria già previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 265 del 1989. Tali esenzioni vengono però estese agli stranieri iscritti al Servizio sanitario che si trovino nelle medesime condizioni (comma 2). La minore riduzione di spesa che ne consegue non risulta quantificata.

L'articolo 3 modificato dalla Commissione prescrive i criteri cui regioni e province autonome devono attenersi ai fini della determinazione dei disavanzi di parte corrente dei fondi sanitari di rispettiva competenza; autorizza altresì le USL e gli altri enti preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria ad iscrivere tra gli impegni assunti sul 1987 e sul 1988, le obbligazioni assunte e le passività accertate entro i suddetti anni in eccedenza ai rispettivi stanziamenti. Il disavanzo complessivo non è quantificato. La relazione tecnica stima che esso sia pari a 14.778 miliardi. Alla relativa maggiore spesa si provvede: per un importo non precisato,

mediante impiego delle somme eventualmente non utilizzate a valere sulle quote 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente; per il 20 per cento mediante mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato; per il 35 per cento con operazioni di mutuo da attivare nell'anno 1990 con aziende di credito ordinario o speciale (tale disposizione è stata aggiunta dalla Commissione); per la restante quota con successivo provvedimento legislativo che determinerà modalità e tempi del relativo finanziamento. È presumibile che tale provvedimento verrà adottato immediatamente dopo l'approvazione della legge finanziaria 1990 che prevede un fondo globale (capitolo 6806) per il 1991 e il 1992 ulteriori disponibilità rispettivamente per 830 e 1392 miliardi.

L'articolo 4, infine, estende alle USL, a decorrere dal 1° gennaio 1990, il sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984.

L'onere è quantificato in 330 miliardi per il 1990 e in 1440 miliardi per il 1991 e per gli esercizi successivi. La relativa copertura è posta a carico del fondo speciale di parte corrente mediante parziale utilizzo — per il 1990 — della proiezione 1990 della voce « Oneri connessi con il risparmio dei disavanzi USL per l'anno 1987 » e, per gli anni successivi, della proiezione della medesima voce nonché della voce « Oneri connessi con il risparmio dei disavanzi USL per l'anno 1988 ».

Ritiene opportuno che il Governo fornisca precisazioni circa: l'ammontare delle somme non utilizzate negli esercizi 1987 e 1988 di cui si prevede ora l'utilizzazione a copertura dei disavanzi chiedendo altresì i meccanismi contabili che hanno consentito il mantenimento in bilancio di dette disponibilità; l'entità dei disavanzi da coprire mediante contrazione di mutui; il limite massimo del volume di mutui attivabili, rispettivamente, con la Cassa depositi e prestiti e con aziende ad istituti di credito ordinario e straordinario; la durata e le condizioni dei mutui.

Solo sulla base di tali chiarimenti, infatti, potrà essere valutata la congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria.

Ritiene altresì opportuno chiarire le motivazioni che inducono a ricorrere a diverse modalità di copertura dei disavanzi comportanti ciascuno costi molto differenziati: infatti, a fronte di un onere annuo di 330 miliardi per l'ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti, pari alla copertura del 20 per cento dei disavanzi, il costo relativo alla copertura del 35 per cento mediante mutui con istituti di credito ordinario è pari a 1110 miliardi annui.

Si riserva pertanto di formulare successivamente una proposta di parere, dopo aver acquisito dal Governo i suddetti chiarimenti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI rilevata la complessità delle questioni prospettate dal relatore e preso altresì atto degli emendamenti presentati in assemblea su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, chiede — e così resta stabilito — un breve rinvio dell'esame.

(La seduta sospesa alle 11,30, è ripresa alle 12,45).

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni in materia di pubblico impiego (4211-A).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Nino CARRUS, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul testo della Commissione a condizione che siano soppresse le modifiche apportate all'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 4. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 1 del Go-

verno e sull'emendamento 4. 3 Calderisi; nulla osta sull'emendamento Mellini 3. 2; parere contrario sugli emendamenti 2. 1, 2. 01, 4. 1, 4. 2, 5. 1, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 2. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento 5. 01 del Governo in quanto nell'attuale formulazione comporta un maggiore onere privo di copertura; invita pertanto il Governo a riformulare tali disposizioni nel senso o di procedere ad una quantificazione e copertura dell'onere, modificando pertanto il comma 4 del presente articolo, oppure riformulare le disposizioni dei primi tre commi, definendone la portata come puramente programmatica. Ritiene inoltre che si possa esprimere parere favorevole sull'emendamento Lucenti 3. 1 e sull'emendamento 3. 3 della Commissione a condizione che sia riformulato precisando che tali progetti sono finanziati nei limiti dei finanziamenti complessivi attualmente previsti.

Dichiara infine che risultano essere stati ritirati gli emendamenti del Governo 5. 02 e l'emendamento Calvanese 1. 2.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Il deputato Flora CALVANESE conferma che l'emendamento 1. 2 è stato ritirato. Insiste quindi affinché il Governo proceda ad una riformulazione dell'emendamento 5. 01 per rendere immediatamente efficaci delle disposizioni delle quali non si può negare la rilevanza. Il Governo infatti è responsabile di aver presentato l'emendamento in questione, rispetto al quale la Commissione di merito non ha potuto compiere ancora alcuna valutazione, e pertanto deve farsi carico di una sua corretta formulazione. Concorda inoltre con la riformulazione proposta dal relatore in ordine all'emendamento 3. 1 Lucenti, confermando che è nell'intenzione dei presentatori consentire la proroga dei progetti ma solo nei limiti degli stanziamenti attualmente previsti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI dichiara che il Governo si

riserva di presentare in Assemblea una riformulazione dell'emendamento 5. 01.

La Commissione delibera infine di esprimere parere favorevole a condizione che:

siano soppresse le modifiche apportate al testo della Commissione all'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 4 in quanto comportanti maggiori oneri privi di copertura; conseguentemente esprime parere favorevole sull'emendamento 1. 1 del Governo.

La Commissione inoltre delibera di esprimere:

nulla osta sull'emendamento 3. 2 e 3. 4;

parere favorevole sull'emendamento 4. 3;

parere favorevole sugli emendamenti 3. 1 e 3. 3 a condizione che siano così riformulati:

« Le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogate sino al 31 dicembre 1991. Gli stanziamenti destinati ai progetti dal medesimo articolo 26, non ancora impegnati, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nell'esercizio finanziario 1990 e 1991 »;

parere contrario sugli emendamenti 2. 1, 2. 01, 4. 1, 4. 2, 5. 1, 5. 3, 5. 4, 5. 5, 5. 2, 5. 01.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (4214).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Luigi FOTI, riferendosi ai chiarimenti sollecitati dal relatore, fa presente che per quanto, in particolare, concerne l'utilizzazione da parte delle regioni delle somme

non utilizzate del fondo sanitario nazionale relativo agli anni 1987 e 1988 non sono disponibili i relativi dati quantitativi atteso che non risultano ancora approvati da talune regioni i conti consuntivi. Pertanto la norma di cui al secondo comma dell'articolo 3, rappresenta una garanzia per lo Stato e un obbligo per le regioni di quantificare i disavanzi della spesa sanitaria 1987 e 1988, considerando quale posta attiva l'intera erogazione disposta dallo Stato a valere sul fondo sanitario nazionale per i predetti anni.

Circa l'ammontare dei disavanzi da ripianare per gli anni 1987 e 1988, valutati in circa 14.778 miliardi, come indicato dalla relazione tecnica precisa che tale quantificazione è stata effettuata sulla base delle situazioni finanziarie trasmesse dalle Regioni ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 833 del 1978.

Di tale complessivo disavanzo, si prevede la copertura per il 20 per cento (3.000 miliardi circa) attraverso mutui da assumere con la Cassa depositi e prestiti e per il 35 per cento (5.000 miliardi circa) con mutui da assumere con aziende ed istituti di credito ordinario e straordinario, rinviando ad un ulteriore provvedimento legislativo le modalità di ripiano relative alla parte restante.

La durata dei mutui e le altre condizioni per l'ammortamento verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro. In ogni caso è da tener presente che, per quanto concerne i mutui da assumere con la Cassa depositi e prestiti, la durata è normalmente fissata in venti anni ed il tasso d'interesse praticato è pari al 9 per cento. Le condizioni normalmente praticate dagli altri istituti finanziari prevedono una durata dei mutui non superiore ai 15 anni a tassi d'interesse di circa il 15 per cento.

Quanto poi alle motivazioni che hanno indotto il Governo a prevedere che parte del disavanzo della spesa sanitaria relativo agli anni 1987 e 1988 venga finanziato con mutui da assumere con istituti di credito, osserva che esse trovano giustificazione nella circostanza che, così

operando, si evita di far ricadere, e quindi di appesantire, il fabbisogno di tesoreria per il 1990 dell'importo delle anticipazioni.

Il deputato Francesco NERLI, dopo aver stigmatizzato l'ulteriore ricorso alla pratica della reiterazione dei decreti-legge, dichiara di ritenere del tutto inaccettabile la spiegazione fornita dal Governo in ordine al comma 2 dell'articolo 3 visto che non è stato chiarito come possano risultare disponibili avanzi di gestione relativi ad esercizi di cui si devono ripianare di disavanzi.

Non risulta poi in alcun modo chiarito il motivo per cui si è ritenuto di ricorrere per una quota pari al 35 per cento a mutui con istituti di credito ordinario le cui condizioni sono per il bilancio statale assai più onerose di quelle praticate dalla Cassa depositi e prestiti. In queste condizioni appare del tutto improponibile un parere favorevole della Commissione bilancio.

Il deputato Raffaele VALENSISE, nell'annunciare il parere contrario del suo gruppo, osserva come il provvedimento preveda oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. Inoltre non può non sottolineare come, ancora una volta, si consenta alle unità sanitarie locali di procedere al ripiano dei debiti a piè di lista e, rinunciando ad intervenire a misure drastiche a carico degli amministratori, si procede all'azzeramento di debiti la cui consistenza è ancora da accertare.

Quale credibilità, in queste condizioni, possa avere la programmazione della spesa sanitaria e la quantificazione in bilancio del fondo sanitario è facile intuire.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Anna Maria GARAVAGLIA, premesso che le modalità di copertura di disavanzi sono indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato che, nella fattispecie, ha ritenuto opportuno prevedere le modalità di cui all'articolo 3 del decreto, vuole peraltro precisare che le USL non sono fonti di malcostume. I disavanzi accertanti in

consuntivo sono in gran parte riconducibili a scarti registrati rispetto alle previsioni a causa del diverso andamento della spesa sanitaria che si sperava avrebbe potuto far registrare una diminuzione con la quale compensare l'andamento inverso di altre voci di spesa.

Il provvedimento in esame consentirà ora di ripianare i disavanzi man mano che questi verranno accertati dalle regioni in consuntivo.

Agli amministratori delle USL non può essere quindi imputata alcuna responsabilità in ordine ai metodi di gestione della spesa ma, eventualmente, solo i ritardi nella definizione dei rendiconti.

Il deputato Francesco NERLI ribadisce che risulta confermato come non vi sono conti precisi e mancano quindi i necessari elementi di conoscenza per la quantificazione dei disavanzi.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO non può non esprimere un certo disagio per la situazione in cui la Commissione oggi viene a trovarsi: infatti a fronte di osservazioni serie e non infondate prospettate da alcuni deputati vi è tuttavia l'urgenza che la Commissione si esprima sul provvedimento che sarà oggi discusso in Aula.

Ritiene comunque che nel corso della sessione di bilancio — di cui è ormai imminente l'inizio — e più in particolare nell'ambito dell'esame del bilancio a legislazione vigente potranno essere affrontati, con i necessari approfondimenti, in termini più ampi ed esaustivi i problemi connessi alla quantificazione del fondo sanitario nazionale.

Il relatore Alberto AIARDI in ordine ai problemi di quantificazione emersi nel corso del dibattito, richiama alcuni elementi conoscitivi a suo tempo contenuti nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. ... non convertito in legge, che consentono una più puntuale quantificazione degli effetti di contenimento della spesa connessi agli articoli 1 e 2 del decreto.

Quanto all'entità dei disavanzi restano talune perplessità legate alla innegabile difficoltà di procedere ad una puntuale quantificazione.

In conclusione propone che la Commissione esprima parere favorevole sul testo della Commissione nonché sugli emendamenti 1. 22 e 1. 23 del Governo per i quali la relazione tecnica dà ragione della copertura finanziaria relativa ai maggiori oneri da essi determinati.

Il deputato Francesco NERLI, nell'annunciare il voto contrario del gruppo comunista, esprime la preoccupazione che una decisione favorevole sul provvedimento esponga la Commissione — e innanzitutto il Presidente — alla sanzione di un rinvio presidenziale.

Si è infatti di fronte ad una inaccettabile operazione contabile e ad una copertura finanziaria inidonea: auspica quindi che in futuro la maggioranza dia segno di una maggiore sensibilità ai vincoli di bilancio e alle regole della contabilità pubblica.

Dopo che il Presidente Mario D'ACQUISTO ha precisato che sul piano formale la copertura risulta del tutto corretta, il deputato Raffaele VALENSISE, rilevato che la relazione tecnica non risponde ai requisiti prescritti dalla legge n. 362 e che il provvedimento risulta privo della necessaria quantificazione degli oneri, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione infine approva la proposta del relatore.

Il deputato Benedetto SANNELLA, al termine della seduta, raccomanda che all'ordine del giorno della prossima seduta in sede consultiva sia iscritto il disegno di legge n. A.C. 32 per i lavoratori autonomi sul quale la Commissione ha chiesto, sin dal 29 maggio scorso la relazione tecnica al Governo. A tale proposito sottolinea che il ritardo nella trasmissione delle relazioni tecniche non possa divenire lo strumento attraverso cui impro-

priamente il Governo condiziona l'iter dei progetti di legge.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO assicura che si farà interprete presso il Ministero del tesoro della sollecitazione del deputato Sannella e che in ogni caso il provvedimento in questione sarà iscritto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 15. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il ministro per gli affari regionali Antonio Maccanico.

Testo unificato delle proposte di legge:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis e abb.).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-ter).

LOI e COLUMBU: Disciplina organico dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e speciale della Sardegna (3178-bis).

(Pareri della I, della II, della III, della VI, della VII, dell'VIII, della IX, della X, della XI, della XIV Commissione).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO invita il relatore Giovanni NONNE, nominato in sostituzione dell'onorevole Cristofori, a riferire sullo stato del provvedimento.

Il relatore Giovanni NONNE ricorda l'iter dei progetti di legge in esame sottoli-

neando come la Commissione attenda oramai dal 4 maggio una valutazione del Governo sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e formalmente trasmesso al Governo. Sottolinea poi come sia divenuto oramai non più differibile la ripresa dell'esame anche per evitare una sensibile decurtazione dei fondi disponibili con la fine dell'esercizio provvisorio. Invita pertanto la Commissione a predisporre per la prossima settimana un intenso programma dei lavori che consenta di concludere prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il Nino CARRUS si associa alle richieste del relatore sottolineando come il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto preveda una organica procedura di programmazione per gli interventi sul territorio regionale sulla quale il Governo deve esprimere una motivata valutazione politica.

Il ministro per gli affari regionali Antonio MACCANICO ricorda di avere avuto una parte attiva nella formazione del testo unificato nell'ambito del Comitato ristretto. Così ha inteso esprimere la profonda adesione del Governo agli intenti della nuova legge per la Sardegna. A suo tempo espresse solo alcune riserve su punti specifici da risolvere con il contributo delle amministrazioni di settore. Sottolinea poi come il suo impegno personale sia volto a recuperare la funzione politica e programmatica delle regioni nello stesso spirito del testo legislativo in esame. È personalmente del tutto convinto che le ragioni della specialità degli statuti regionali non siano affatto venute meno. Assicura infine che le modifiche che il Governo intende proporre non saranno sconvolgenti. Resta da risolvere una riserva avanzata dal ministro per il Mezzogiorno che pone una giusta esigenza di coordinamento con le procedure dell'intervento straordinario.

Il deputato Salvatore CHERCHI osserva che la riserva a suo tempo espressa dal ministro Maccanico al momento della

conclusione dei lavori del Comitato ristretto era assai ampia. Oggi questa posizione viene superata e il Governo si colloca in una posizione di convergenza verso il testo in esame. Non può tuttavia non ricordare come il provvedimento per la Sardegna avrebbe potuto essere certamente approvato entro il 1988, se non lo avesse impedito un calcolo politico della democrazia cristiana dovuto alla situazione politica della regione Sardegna. È stato allora anteposto un interesse di parte ad un interesse generale. I comunisti, dal canto loro, presenteranno pochi emendamenti non intendendo ritardare ulteriormente l'approvazione della legge. Di questi considera sostanzialmente solo quello concernente la natura dei trasferimenti finanziari alla regione Sardegna.

Il deputato Alfredo PAZZAGLIA ricorda come il provvedimento sia stato a lungo fermo per ragioni squisitamente politiche. Oggi i tempi si presentano singolarmente stretti per consentire eccessive speranze. Da parte sua, intende fare tutto il possibile per accelerare la conclusione dell'esame anche se mantiene notevoli perplessità sul testo unificato. I gruppi avranno bisogno di tempi per valutare ed elaborare i propri emendamenti sulla base di quelli che saranno proposti dal Governo. È pronto a discutere tutta la prossima settimana, ma non ci si illuda che basteranno cinque minuti per approvare un testo così complesso.

Il deputato Aristide GUNNELLA sottolinea come nella seduta di oggi l'atteggiamento del Governo abbia consentito di compiere un notevole passo avanti che agevola il cammino del provvedimento e consente di sperare in una rapida approvazione. Di ciò occorre dare atto al rappresentante del Governo.

Il relatore Giovanni NONNE propone di rinviare il seguito dell'esame a martedì 14 novembre alle ore 12 per consentire al Governo di presentare le proprie proposte. Subito dopo l'esame dovrebbe prose-

guire il comitato ristretto per riprendere in Commissione giovedì, al più tardi. Se le Commissioni competenti per il parere lo avranno espresso, la Commissione bilancio in tempo utile sarà posta in condizione di approvare il provvedimento. Fa presente di aver ieri nuovamente sollecitato, personalmente e tramite il Presidente della Commissione, le Commissioni

interessate ad una rapida espressione del parere ed invita l'intera Commissione al massimo impegno per approvare il disegno di legge entro la prossima settimana.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rinvia a martedì il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,45.
— Presidenza del Vicepresidente Neide UMIDI SALA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Stefano De Luca.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (4215).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il relatore Mario USELLINI avverte che nella sua riunione di ieri il Comitato

ristretto, nel valutare alcuni affinamenti al testo del decreto-legge, ha ritenuto opportuno proseguire i suoi lavori per giungere poi a presentare in Commissione un testo che raccolga una serie di istanze che possano risultare condivise. Propone quindi che il provvedimento sia ora rimesso all'esame del Comitato ristretto.

Concordano con la proposta del relatore il deputato Francesco AULETA, che richiama l'opportunità di introdurre al testo del decreto-legge talune modifiche, alcune delle quali già concordate, e il sottosegretario Stefano DE LUCA.

Il presidente Neide UMIDI SALA rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, che torna all'esame del Comitato ristretto.

La seduta termina alle 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 13,20.
— Presidenza del Presidente Franco PIRO.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul riporto dei disavanzi delle unità sanitarie locali (4214).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione procede all'esame del provvedimento.

Il presidente Franco PIRO, relatore, sottolinea la competenza della Commissione finanze sulla norma recata dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 329, di cui al disegno di conversione n. 4214, oggi all'esame dell'Assemblea. Questa norma interviene a modificare l'articolo 19, comma 14, della legge finanziaria per il 1988, proponendone una formulazione dagli effetti anche più restrittivi, che tuttavia richiede una migliore specificazione al fine di stroncare sul nascere manovre che possano essere imbastite per resistere a misure antielusive. Su un disegno di legge che reca una norma di questo genere il parere della Commissione finanze avrebbe dovuto essere previsto come « rinforzato »; propone comunque l'espressione di un parere favorevole condizionato, destinato all'Assemblea, anche a ribadire che la normativa fiscale non può essere che di competenza della VI Commissione.

Dopo interventi dei deputati Vincenzo VISCO e Mario USELLINI, la Commissione delibera, su proposta del Presidente Franco PIRO, relatore, di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, all'articolo 1, il comma 9 sia sostituito dai seguenti:

9. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

9-bis. All'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le spese sostenute da imprese produttrici di farmaci, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nei limiti di cui al secondo periodo del presente comma.

9-ter. La norma di cui al comma 9-bis si applica a partire dal periodo di imposta che ha inizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La seduta termina alle 13,30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

*Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,10. —
Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.*

Comunicazioni del Presidente sul viaggio di studio svolto dalla delegazione della Commissione Cultura in Giappone.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che il recente viaggio di studio della Commissione Cultura in Giappone, di cui sottolinea l'importanza, ha interessato due temi distinti: istruzione e formazione professionale; informazione con particolare riguardo al sistema radiotelevisivo.

Sia per l'una che per l'altra tematica la visita di settembre si è inserita opportunamente nel quadro di precedenti iniziative di studio della Commissione.

Per quanto riguarda il settore della formazione, la Commissione ha svolto, nelle passate legislature, specifiche visite di studio negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica, finalizzate in particolare all'approfondimento dei rispettivi sistemi d'istruzione superiori, mentre, per restare agli ultimi anni, è stato costante il contatto con l'esperienza dei paesi comuni-

tari, dall'iniziativa, promossa da questa Commissione, di una Conferenza delle Commissioni Istruzione dei paesi membri della CEE, alle recenti brevi visite a Parigi, Londra e Madrid. Il Giappone ha rappresentato quindi la terza, e conclusiva tappa di una ricognizione sui sistemi di istruzione dei più importanti paesi extracomunitari.

Quanto al settore dell'informazione, la approfondita indagine conoscitiva svolta all'inizio di questa legislatura dalla Commissione Cultura aveva comportato anche una ricerca predisposta dal Servizio studi sui sistemi radiotelevisivi dei principali paesi europei ed extraeuropei, integrata da un assai proficuo viaggio di studi *ad hoc* compiuto dalla Commissione negli Stati Uniti e dalle recenti visite a Londra, Parigi e Madrid. Con l'approfondimento del sistema giapponese la Commissione Cultura dispone oggi, in una fase di delicati impegni legislativi del Parlamento italiano, di una solida conoscenza, per buona parte frutto anche di approfondimenti di prima mano, degli assetti e dei sistemi normativi dei paesi di maggiore sviluppo dei mezzi di comunicazione.

La visita della delegazione della Commissione, ha comportato cinque intense giornate di lavoro nella capitale giapponese, con nove tra incontri e visite, di cui sei per il tema della formazione e tre in materia di sistema radiotelevisivo oltre ad una visita di cortesia al Viceministro degli affari esteri e ad un incontro all'ambasciata italiana.

1. Formazione.

L'approfondimento del sistema educativo giapponese e dei problemi connessi al rapporto tra formazione e mondo del lavoro si è snodato attraverso incontri al Ministero dell'educazione, al Keidanren (Confederazione dell'industria giapponese), con la Commissione educazione della Camera dei rappresentanti, al Japan Institute of Labour e con la RENGO (Confederazione sindacale giapponese del settore privato) e visite all'Università di Keio, una delle più prestigiose università private giapponesi, e al Liceo di Mita, una scuola superiore pubblica di Tokio.

Il sistema educativo giapponese si trova a confrontarsi oggi con alcuni dei problemi tipici che travagliano il mondo dell'istruzione in tutti i maggiori paesi industrializzati, problemi che assumono però a volte caratteristiche peculiari in ragione delle profonde diversità del sistema sociale e di valori giapponesi rispetto alla relativamente omogenea cultura euroamericana.

I grandi temi relativi al rapporto tra sistema formativo e mercato del lavoro, alle diverse velocità tra evoluzione tecnologica e aggiustamenti istituzionali, al difficile rapporto tra tradizionalismo e cultura giapponese e esigenze di internazionalizzazione e apertura alle culture europea e americana, sono stati affrontati con interlocutori che hanno portato, nel dibattito, punti di vista ed esigenze non sempre convergenti; ne è emerso un quadro ricco, articolato e non privo di spunti anche contraddittori.

Il sistema scolastico (scuola primaria, secondaria, e secondaria superiore) è stato orientato, dalle riforme intervenute

dopo la sconfitta del regime militarista, a superare l'elitismo che lo caratterizzava. Nove anni di istruzione obbligatoria, una percentuale del 93 per cento di iscritti alla scuola secondaria superiore, una sostanziale unicità di indirizzo, lo caratterizzano, almeno formalmente, come un sistema democratico di massa. Il sistema è, nel suo complesso, abbastanza efficiente per la formazione di base che assicura ai giovani che non intendono proseguire gli studi, anche se presenta alcune caratteristiche, tipiche della cultura giapponese, dagli stessi analisti giapponesi considerati come elementi di debolezza: in particolare il forte nozionismo e l'esasperato clima competitivo.

Ma le maggiori preoccupazioni della classe dirigenziale giapponese (politica, burocratica, imprenditoriale) sono legate al modesto livello medio della formazione universitaria e alla grave carenza di specialisti in alcuni settori chiave.

La formazione universitaria è in Giappone condizione necessaria per il conseguimento di posizioni professionali ed economiche di rilievo nel settore pubblico come in quello privato e, d'altra parte, è in vigore un sistema di numero chiuso per l'accesso all'Università con esami d'ammissione per i singoli atenei. Vi è inoltre disomogeneità tra i migliori atenei pubblici e i pochi prestigiosi atenei privati, da un lato, e le più deboli università pubbliche e la gran parte delle Università private, dall'altro, sicché coesistono sostanzialmente due livelli distinti di educazione superiore, che danno luogo, a loro volta, a due distinti circuiti di carriere, accademiche, burocratiche, manageriali.

In questa situazione, il problema dell'ammissione all'Università e, nel suo ambito, dell'ammissione alle poche Università attraverso le quali è naturale l'arrivo alle posizioni di vertice, presenta caratteri di estrema drammaticità per gli studenti giapponesi (sono noti i non infrequenti suicidi degli studenti non ammessi all'università o agli atenei più prestigiosi). Tutta la carriera scolastica, almeno a partire dalle scuole medie, è pertanto

concentrata sulla necessità di accedere all'Università e, precedentemente, di frequentare quelle scuole secondarie superiori che per il loro alto livello qualitativo o per i loro stretti collegamenti con singoli atenei possono più facilmente assicurare la faticosa ammissione all'Università.

Questo quadro fortemente rigido è causa di almeno due fattori di debolezza del sistema. Uno, intrinseco alla scuola, è relativo al forte grado di nozionismo che esami di ammissione, basati sostanzialmente sulla quantità di sapere, fatalmente inducono. Un altro, tipico del rendimento universitario, è connesso alla grave crisi di appagamento che gli studenti giapponesi attraversano dopo l'ammissione all'Università: essendo di fatto l'ammissione stessa una forma di assicurazione sul futuro, lo studente universitario medio « si siede », stremato da anni di violenta e nevrotizzante lotta per la sopravvivenza, e assicura un impegno assai rilassato agli studi universitari.

L'altra fonte di preoccupazione deriva dalla carenza, grave già adesso ma che si prospetta gravissima in relazione all'accrescersi delle esigenze nei prossimi anni, di specialisti in alcuni settori chiave, in particolare l'informatica e l'ingegneria dei sistemi. Il Keidanren (la Confindustria giapponese) ha stimato ad esempio, in un suo recente rapporto che ha costituito la base del nostro incontro, che nel 1993 vi sarà una carenza di 200.000 ingegneri di sistemi rispetto alla domanda.

Più in generale si lamentano la lentezza e le resistenze del sistema universitario nell'apportare le modifiche ai piani di studio ed ai curricula rese necessarie dalla velocissima evoluzione tecnologica.

A questo proposito il Ministero della educazione, che pure ha adottato nel corso degli anni '70 e '80 una serie di misure volte ad incrementare l'educazione tecnologico-scientifica a tutti i livelli di istruzione, sta predisponendo un piano di riorganizzazione del sistema di istruzione scientifica e tecnologica le cui linee portanti dovrebbero essere la diminuzione

del numero delle facoltà, la costituzione di facoltà di maggiore latitudine e interdisciplinarietà ed il rafforzamento di corsi di laurea di punta come ingegneria informatica e biotecnologia.

Il Keidanren, da parte sua, preoccupato dalla grave carenza nel settore industriale di laureati tecnico-scientifici, assorbiti nell'ultimo decennio prevalentemente dal terziario (servizi e finanza in particolare), lamenta l'eccessiva rigidità delle procedure per la istituzione di nuove facoltà e discipline e propone una radicale recisione dei corsi di laurea a tutti i livelli. In particolare, obiettivo della Confindustria giapponese è il superamento della tradizionale contrapposizione tra studi urbanistici e scientifici attraverso l'introduzione di discipline tecnologico-informatiche nelle facoltà umanistiche o, meglio, l'istituzione di corsi di laurea polivalenti come quello di strategie informatiche. In questo quadro sono considerate con grande interesse le sperimentazioni della KEYO University che ha istituito corsi di laurea misti (ad esempio economia + informatica o ambiente + scienze del comportamento + medicina).

Un'altra tematica affrontata in particolare negli incontri con dirigenti del Ministero dell'educazione, con il Keidanren, con i ricercatori del *Japan Institut of Labour* e con la RENGO è stata quella della formazione professionale e più in generale del rapporto tra istituzioni educative e mercato del lavoro.

Caratteristica tipica del mercato del lavoro giapponese è la sua ridottissima mobilità orizzontale: la grande maggioranza dei lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato, resta a vita nella stessa azienda, che cura pertanto in modo particolare la formazione e l'aggiornamento professionale.

D'altra parte la riforma democratica attuata alla fine degli anni '40 ha dato vita ad un sistema scolastico sostanzialmente unitario, con il superamento della bipartizione tra scuola per le élites orientata all'istruzione superiore e scuola professionalizzante. Non esistono quindi sostanzialmente indirizzi di formazione pro-

fessionale nel sistema scolastico giapponese ed è teoricamente acquisita una distinzione di ruoli tra scuola, come fornitrice di elementi di formazione e informazione di carattere generale e culturale e impresa, come luogo di specifica formazione alla professionale.

Questo modello teorico è stato però sottoposto, con la sorprendente accelerazione dello sviluppo tecnologico e del sistema produttivo, a tensioni e parziali aggiustamenti.

In particolare, il sistema di istruzione ha reagito alle aumentate domande di informazione tecnico-scientifica da un lato con il forte incremento delle ore dedicate alla matematica e alle materie scientifiche, dall'altro con la istituzione, avvenuta nel 1962, di *colleges of technology*, scuole secondarie superiori in cui la quota di istruzione tecnologico-scientifica è molto più alta che nella scuola normale e che, pur non essendo direttamente professionalizzanti, indirizzano la maggior parte dei propri diplomati direttamente al mercato del lavoro piuttosto che alla competizione per l'accesso all'Università.

D'altra parte lo stesso mondo delle imprese è diventato molto più esigente nei confronti dell'impegno pubblico per la formazione non ritenendo di poter più far fronte, con i tradizionali mezzi di formazione e aggiornamento professionale nelle aziende, alla accelerazione dell'evoluzione tecnologica che in particolare si registra nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni.

La preoccupazione sostanziale è che, senza una strategia per la formazione di nuove intelligenze, non sia possibile sviluppare ulteriormente, agli attuali ritmi, il sistema produttivo.

Oltre ai correttivi già proposti per il sistema universitario lo strumento principe di questa strategia sembra però nel complesso essere individuato nella massiccia immissione di computers sui banchi di scuola.

2. L'informazione.

L'approfondimento dei temi relativi all'assetto e alla regolamentazione del si-

stema televisivo si è svolto attraverso incontri al Ministero delle poste e telecomunicazioni, con la NHK (l'ente pubblico radiotelevisivo giapponese) e la NACB (National Association of Commercial Broadcasters).

Al centro dei colloqui sono stati in particolare l'assetto del sistema radiotelevisivo, la regolamentazione delle concentrazioni, gli intrecci tra televisione e stampa quotidiana, i livelli di autonomia dell'ente pubblico, l'alta definizione ed i problemi di *standards* che la sua prossima diffusione comporta.

Il sistema televisivo giapponese si configura come un sistema misto; un ente pubblico, la NHK, che gestisce due canali, di cui uno educativo, convive con stazioni televisive private, la cui licenza è concessa per la trasmissione su base locale, secondo un piano delle frequenze predisposto dal Ministero delle poste. Attraverso accordi di programmazione, peraltro, la maggior parte delle emittenti sono affiliate a cinque *networks* che fanno capo a cinque stazioni televisive dell'area di Tokyo. Queste cinque stazioni hanno a loro volta strette connessioni operative con cinque tra le più importanti testate quotidiane. La causa di tali connessioni risiede nel fatto che lo sviluppo della televisione è stato promosso, soprattutto nelle città, dai quotidiani. Anche se i rapporti tra i due mezzi non sono più di diretta affiliazione restano connessioni notevoli soprattutto a livello di dirigenza e di redazioni giornalistiche.

Esistono disposizioni volte a limitare la concentrazione dei mezzi di comunicazione: non è consentito il controllo congiunto di un quotidiano e di una stazione televisiva, ma solo di una stazione TV e di una radio. La soglia massima di partecipazione in altro mezzo di comunicazione non può essere superiore al 10 per cento delle azioni.

In realtà, come si è accennato, tali disposizioni non hanno impedito la formazione di cinque *networks* ed il loro stretto collegamento con altrettanti quotidiani. In particolare è da segnalare che, a differenza degli Stati Uniti, dove la sta-

zione TV affiliata ad uno dei tre *networks* è tutelata in vario modo nei confronti dei *networks* di riferimento, e dove è riservato un congruo spazio alla programmazione locale, in Giappone i rapporti tra *networks* e affiliate conoscono solo regole di autodisciplina dettate dall'associazione dei *broadcasters* commerciali (NACB) che riserva alla programmazione locale solo il 10 per cento delle trasmissioni.

Per quanto riguarda l'emittenza pubblica la NHK è un ente pubblico il cui consiglio di amministrazione è nominato dal Governo con il consenso del Parlamento il quale determina anche i criteri di aggiornamento del canone ed esamina il bilancio annuale dell'ente. L'NHK non usufruisce di proventi pubblicitari e difonde due canali di cui uno a carattere educativo.

I colloqui con i dirigenti dell'NHK hanno interessato in particolare il tema dell'alta definizione ed i connessi problemi di *standards*. Come è noto, la RAI ha proficuamente collaborato con la NHK per l'avanzata sperimentazione del sistema giapponese MUSE, ma in attesa di indirizzi sugli *standards* da parte delle organizzazioni internazionali competenti, è in competizione con il sistema giapponese un sistema franco-tedesco (l'ultima generazione dei pacchetti MAC), sul quale vi è un orientamento di massima favorevole della Comunità europea, mentre sta velocemente colmando i ritardi accumulati anche l'industria statunitense, alla quale sono stati prospettati accordi e intese dai promotori del sistema giapponese.

Nei colloqui con la NACB sono stati invece affrontati in particolare i problemi relativi all'affollamento pubblicitario, all'interruzione con lo *spot* di programmi e films, alla rilevazione dell'ascolto, ai rapporti con l'industria cinematografica, alla bilancia commerciale italo-giapponese nel campo degli audiovisivi e alle prospettive di sviluppo delle collaborazioni e coproduzioni tra Italia e Giappone.

Ricorda infine che, come di consueto, il Servizio studi procederà alla predispo-

sizione di una relazione analitica sui temi oggetto degli incontri, avvalendosi anche della documentazione raccolta nel corso del viaggio; ritiene che, in questo caso, possa essere opportuna la separata trattazione, con quaderni monografici, delle due distinte aree tematiche che hanno interessato la visita, la formazione e l'informazione.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Egidio Sterpa e il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, Gianfranco Astori.

Proposta di legge:

MARTINAZZOLI ed altri: Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (Approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato) (3539-B).

(Parere della V Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il Presidente Mauro SEPPIA, relatore sul provvedimento, ricorda che la proposta in esame, già approvata dalla VII Commissione della Camera, è stata modificata dalla VII Commissione del Senato con la previsione che il contributo dello Stato a favore di « Italia Nostra », venga previsto non più per un quinquennio ma solo per il triennio 1989-1991.

Tale modifica, peraltro, non risolve il problema principale costituito dalla assenza di una disciplina complessiva che riguardi i contributi a favore delle singole associazioni di cultura; ciò nonostante appare utile procedere alla conferma del contributo dello Stato per quegli istituti che, come « Italia Nostra », hanno dato prova di una valida attività.

Per questo motivo, ed anche per evitare un ulteriore rinvio al Senato, propone l'approvazione dell'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno intervenendo, il sottosegretario di Stato per i beni culturali Gianfranco ASTORI ribadisce i limiti di una legislazione spesso frammentaria in materia; non è tanto in discussione la validità di « Italia Nostra » bensì la salvaguardia di un armonico disegno complessivo. Concorde nell'esprimere un'opinione favorevole alla modifica introdotta dal Senato.

Dopo che il Presidente Mauro SEPPIA ha avvertito che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato e, successivamente, con votazione nominale, la proposta di legge nel suo complesso.

Proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850).

(Parere della I e della V Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Costante PORTATADINO sottolinea l'importanza del provvedimento volto a sanare una situazione che danneggiava le imprese radiofoniche.

Infatti, un'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1987 ha di fatto impedito a numerose imprese radiofoniche di usufruire delle agevolazioni legislative previste. Di qui, la necessità di un provvedimento che preveda la riapertura dei termini previsti dalla legge n. 67 a favore delle imprese radiofoniche perché queste possano usufruire dei benefici di legge.

Ricorda infine che tale provvedimento non comporta oneri di bilancio in quanto si limita unicamente ad ampliare la platea dei potenziali aspiranti ai benefici legislativamente stabiliti.

Su proposta del Presidente Mauro SEPPIA, la Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione per permettere che vengano acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni I e V.

Disegno di legge:

Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva illustrato ampiamente il provvedimento preannunciando altresì la presentazione di due emendamenti.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno prendendo la parola, replica il Ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA, il quale nel dichiararsi favorevole al provvedimento considera favorevolmente l'emendamento 1. 2 preannunciato dal relatore; invita invece il relatore a ritirare il preannunciato emendamento 1. 1 in quanto esso risulta accolto nel testo del disegno di legge n. 4310, già approvato dal Senato.

Il relatore Aldo ANIASI, nel concordare con le osservazioni del Ministro Sterpa, aderisce all'invito di ritirare il preannunciato emendamento 1. 1.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3 aggiungere:

I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dalla legge

n. 67 del 25 febbraio 1957 possono essere ceduti agli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli Istituti Previdenziali.

All'atto dalla cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dai requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

1. 2.

Il relatore.

La Commissione approva quindi in linea di principio l'emendamento 1. 2 del relatore, favorevole il Governo, che sarà inviato alla Commissione competente per il prescritto parere.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Le norme previste dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987

n. 67 sono estese anche alle cooperative e ai consorzi previsti dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1981 n. 416.

2. 01.

Buonocore, Quercioli.

Il relatore Aldo ANIASI si dichiara favorevole al contenuto dell'emendamento Buonocore e Quercioli 2. 01. Esprime tuttavia perplessità sul fatto che il provvedimento in discussione non sembra costituire la sede idonea per inserire tale modifica, trattandosi di un disegno di legge di interpretazione. L'approvazione di tale emendamento comporterebbe altresì la necessità di reperire un'adeguata copertura finanziaria e ciò rischierebbe di provocare un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Propone pertanto che i presentatori ritirino il loro emendamento e lo convertano in una opportuna iniziativa legislativa.

Il deputato Elio QUERCIOLI, aderendo all'invito del relatore, ritira il suo emendamento 2. 01, ribadendo tuttavia la necessità che la Commissione ed il Governo esprimano una chiara volontà politica favorevole ad estendere anche alle cooperative ed ai consorzi i benefici previsti dalla legge n. 67 del 1987, tenuto conto che tale legge si propone di difendere il pluralismo nel campo dell'informazione.

Avendo il deputato Vincenzo BUONOCORE aderito anch'egli all'invito del relatore di ritirare l'emendamento 2. 01, il Presidente Mauro SEPPIA sottolinea che l'orientamento favorevole dei gruppi all'emendamento 2. 01 può essere dedotto dalle opinioni sin qui espresse dai deputati intervenuti, anche a nome dei rispettivi gruppi, nonché dal relatore.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA ribadisce di non essere contrario in linea di principio all'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 67/87 anche alle cooperative dei con-

sorzi. Si riserva tuttavia un giudizio più puntuale al momento in cui verrà presentata un'apposita iniziativa legislativa.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 senza modifiche.

Il Presidente Mauro SEPPIA rinvia il seguito della discussione in attesa che siano acquisiti i prescritti pareri.

La seduta termina alle 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,20.
— Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATADINO, quindi del Vicepresidente Bianca GELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali Gianfranco Astori e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Giuliano Zoso.

Proposte di legge:

VITI ed altri: Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce (452).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

GELLI ed altri: Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e il recupero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce (889).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

POLI BORTONE: Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce (1163).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

(Esame e rinvio).

Il relatore Vincenzo VITI dà conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto che ha

deciso di assumere la proposta di legge Viti n. 452 come testo base.

Prima di entrare nel merito dei problemi intende porre al Governo un quesito di carattere preliminare; occorre cioè che il Governo, che non ha partecipato al Comitato ristretto, esprima la propria posizione sul provvedimento in esame per chiarire se il provvedimento potrà o no avere un *iter* celere.

Il Sottosegretario per i beni culturali Gianfranco ASTORI nel confermare l'apprezzamento del Governo per la problematica in discussione, esprime tuttavia la preoccupazione per interventi che si muovono su una linea di eccessiva settorializzazione che rischia di impedire un quadro di programmazione più ampia.

Con riferimento al risanamento dei centri storici, ricorda che già nella finanziaria dello scorso anno venne individuata un'apposita riserva per il centro storico di Lecce in analogia con quanto già previsto per i centri storici di altre città.

Pur confermando pertanto l'attenzione alla problematica in esame, deve tuttavia esprimere le difficoltà in cui si trova il Governo a trovare un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento in un momento in cui si sta già discutendo al Senato la legge finanziaria per il 1990.

Il deputato Adriana POLI BORTONE esprime lo stupore con cui apprende la posizione manifestata dal Governo in ordine al provvedimento in esame, dopo che nell'audizione, svolta ieri in Commissione, del ministro Facchiano, era stata ribadita la necessità di incentivare le iniziative nel campo dei beni culturali.

D'altro canto, è anche ingiusto gettare sul Parlamento la responsabilità per il varo di provvedimenti eccessivamente settoriali; la verità è che in assenza di iniziative a più ampio respiro promosse dal Governo, le iniziative settoriali sono le uniche che contribuiscono almeno a tenere viva la coscienza sui beni culturali.

In conclusione, auspica che il Governo possa rimeditare la propria posizione, anche alla luce delle affermazioni possibiliste del ministro Facchiano.

Il deputato Bianca GELLI sottolinea che la proposta in esame ha una duplice finalità: anzitutto prevedere un programma organico per il recupero del centro storico di Lecce e, in secondo luogo, intervenire rapidamente in una situazione di emergenza, quale quella attuale, in cui si tratta di dare un'effettiva destinazione ai fondi previsti dalla legge n. 449.

Non è sua intenzione ribadire, come è ormai noto, l'enorme quantità di residui passivi presenti nel bilancio del Ministero dei beni culturali che superano addirittura gli stanziamenti previsti per il 1990; esprime tuttavia il rammarico che non vi sia nei fatti quella disponibilità, pure presente a parole, ad utilizzare i fondi ancora disponibili della legge n. 449.

Il Sottosegretario per i beni culturali e ambientali Gianfranco ASTORI nel prendere atto delle osservazioni dei deputati che non mancherà di rappresentare al ministro, conferma che il Governo non si oppone all'esame del provvedimento, ma non può non ribadire che attualmente vi sono problemi di copertura finanziaria e che in attesa del varo della finanziaria per il 1990, non è in grado di individuare una idonea copertura finanziaria.

Ciò non toglie peraltro che, attraverso l'esame in Commissione, possano essere rintracciate altre forme di copertura rispetto a quelle che il Ministero per i beni culturali non ha potuto per il momento individuare.

Il relatore Vincenzo VITI prende atto delle affermazioni del rappresentante del Governo che contribuiscono a chiarire, seppure non in senso favorevole, la questione politica preliminarmente posta.

Peraltro, di fronte alla possibilità che possa essere individuata un'adeguata copertura finanziaria del provvedimento, suggerisce che la Commissione nel procedere all'esame degli articoli accantoni

momentaneamente le norme concernenti la copertura finanziaria, auspicando che il Governo possa rivedere la propria posizione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ribadisce la necessità, così come convenuto in Comitato ristretto, di procedere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento prima che inizi l'esame della legge finanziaria per il 1990.

In ogni caso, si tratta di fare ogni sforzo affinché possa essere risolto il problema della copertura finanziaria.

Il deputato Bianca GELLI concorda sull'urgenza espressa dal deputato Poli Bortone di individuare il prima possibile l'opportuna copertura finanziaria.

Sottolinea in particolare che anche le modifiche proposte, che successivamente formalizzerà in appositi emendamenti, sono limitate nel numero e tese comunque a non intaccare il contenuto del provvedimento, proprio per permettere una sua rapida approvazione e consentire così che le cantierizzazioni, ormai eccessive, della Lecce monumentale abbiano un esito positivo.

Il Presidente Costante PORTATADINO comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 2.

Sostituire le parole: per il triennio 1987-1989 la spesa di lire 100 miliardi *con le parole:* per il quinquennio 1989-1994 la spesa di lire 200 miliardi.

2. 1.

Poli Bortone, Rallo.

ART. 3.

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) lire 120 miliardi per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza del Comune.

3. 1.

Poli Bortone, Rallo.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 col seguente:

1. La spesa di lire 120 miliardi è da iscriversi per lire 100 miliardi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, per 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e per lire 10 miliardi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, relativi all'anno 1989.

4. 1.

Poli Bortone, Rallo.

Sostituire, al comma 2, le parole: 40 miliardi con le seguenti: 80 miliardi.

4. 2.

Poli Bortone, Rallo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'università con le parole: del Comitato di cui al successivo comma 5.

5. 1.

Poli Bortone, Rallo.

Aggiungere il comma 9:

9. Alla redazione dei programmi prevede un Comitato per la conservazione e il recupero del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce istituito con delibera consiliare. Di detto Comitato fanno parte il Sovrintendente o suo delegato, il Rettore dell'università o suo delegato, il presidente dell'Amministrazione provinciale, il presidente della Camera di commercio, 5 consiglieri comunali, di cui due di minoranza, il Provveditore agli studi o un suo delegato.

5. 2.

Poli Bortone, Rallo.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: università di Lecce aggiungere le parole: e la Camera di commercio, industria e artigianato.

7. 1.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1, sostituire la parola: procede con le seguenti: procedono, previa concertazione, a promuovere.

7. 2.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'espletamento fino alle parole: 10 miliardi con le seguenti: Per l'espletamento di tali attività all'università di Lecce ed alla Camera di commercio sono assegnati rispettivamente un finanziamento di lire 10 miliardi.

7. 3.

Poli Bortone, Rallo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

Il deputato Francesco SAPIO si dichiara favorevole ad un emendamento preannunciato dal deputato Gelli teso a sostituire l'espressione « patrimonio barocco » con le parole « patrimonio della città di Lecce ». Tale dizione sembra più opportuna in quanto esprime un'ottica più ampia in cui gli interventi di restauro vengono collegati al recupero dell'intera città e non limitati alla salvaguardia del singolo monumento.

Il relatore Vincenzo VITI ritiene invece appropriato il riferimento al patrimonio artistico barocco di Lecce osservando che tale dizione non va certo intesa in senso restrittivo giacché tutto il provvedimento è ispirato al recupero ed alla valorizzazione della città di Lecce.

Avendo i deputati Francesco SAPIO e Bianca GELLI concordato con le osservazioni del relatore, la Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo della proposta di legge n. 452 assunto come testo base.

Su proposta del relatore Vincenzo VITI, la Commissione delibera quindi di accantonare gli articoli 2, 3 e 4 concernenti la copertura finanziaria.

Il deputato Francesco SAPIO sollecita sia la Commissione sia il Governo ad effettuare prontamente una verifica delle effettive disponibilità degli stanziamenti utilizzabili.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il relatore Vincenzo VITI si dichiara favorevole alla proposta del deputato Poli Bortone e del deputato Gelli di istituire un Comitato tecnico scientifico per la conservazione ed il recupero del patrimonio artistico barocco della città di Lecce; ritiene tuttavia necessario che venga chiarita meglio la sua composizione.

Il deputato Francesco SAPIO conviene sulla necessità di istituire il predetto comitato che potrà svolgere utilmente una funzione di programmazione degli interventi. Peraltro, anche al fine di precisare meglio natura, struttura e compiti di tale comitato, suggerisce un accantonamento dell'articolo 5 che ne permetta una sua riformulazione più adeguata.

Il sottosegretario per i beni culturali e ambientali Gianfranco ASTORI evidenzia come l'articolo 5 individui un unico ente organizzatore degli interventi, cioè il comune di Lecce ed un unico organismo avente funzione di consulenza tecnico-scientifica costituito dall'Università di Lecce. È perciò necessario effettuare una scelta tra i vari modelli teoricamente ipotizzabili, raccordando meglio i compiti tra le singole figure che saranno eventualmente ipotizzate.

Il relatore Vincenzo VITI sottolinea l'importanza del ruolo del comune di Lecce visto come organo centrale cui spettano funzioni decisionali; il comitato tecnico-scientifico può invece essere utilmente definito con compiti di consulenza.

Si apre quindi un breve dibattito, cui partecipano i deputati Bianca GELLI, Francesco SAPIO e il sottosegretario per i beni culturali e ambientali Gianfranco ASTORI, al termine del quale si conviene sull'utilità di una riformulazione dell'articolo 5 che tenga conto dei vari suggerimenti proposti ed in particolare preveda la fissazione di precisi fondi per gli interventi di recupero e di restauro.

Dopo che il deputato Adriana POLI BORTONE ha espresso la preoccupazione che la riapertura dei vari nodi del provvedimento in discussione possa comportare un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento, su proposta del deputato Bianca GELLI, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame per consentire che, attraverso intese tra i vari gruppi, possano positivamente risolversi i problemi emersi nella seduta odierna e consentire così che il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.

(La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12,40).

Proposta di legge:

BENEDIKTER: Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Austria (2544).

(Parere della I e della XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Ferdinand WILLEIT esprime la convinzione che la Commissione possa rapidamente approvare tale provvedimento, trattandosi di una proposta che mira a sanare una situazione di una decina di persone e non comportando oneri finanziari.

Ricorda che già con la legge n. 118 del 1972 era stata riconosciuta la validità dei diplomi di dentista conseguiti in Austria entro il 1964 da cittadini italiani residenti a Bolzano.

Peraltro, essendosi diplomati tra il 1964 e il 1975 altri tredici altoatesini presso l'istituto statale di odontoiatria di Vienna, ed essendo stato quest'ultimo soppresso nel 1966, ne deriva l'urgenza di un provvedimento di giustizia nei confronti dei diplomati tra il 1964 e il 1975 che ancora non godono del riconoscimento del loro titolo professionale.

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento che potrà contribuire a rafforzare il clima di collaborazione e convivenza tra le varie comunità etniche della provincia di Bolzano.

Il deputato Francesco SOAVE ritiene opportuno sollecitare il parere della I Commissione su questo provvedimento, parere che potrà risolvere gli eventuali dubbi di costituzionalità, che potrebbero sorgere in relazione alla natura del provvedimento.

Il Presidente Bianca GELLI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di legge:

WILLEIT ed altri: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani (2893).

(Parere della I, della III e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Ferdinand WILLEIT ricorda che la proposta di legge in esame riproduce sostanzialmente un analogo provvedimento approvato in sede legislativa dalla Commissione istruzione della Camera durante la IX legislatura.

Auspica pertanto che tale provvedimento possa avere una rapida approvazione essendo questo ispirato ad esigenze di eguaglianza e di giustizia. Si tratta infatti di dare effettiva equiparazione ai

titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti a titoli accademici italiani attribuendo effetto retroattivo alla dichiarazione di equipollenza, evitando così inutili ritardi di carattere amministrativo con evidenti danni per gli interessati, di natura sia economica che giuridica.

Il deputato Francesco SOAVE fa presente che nella scorsa legislatura il provvedimento era stato approvato con alcune modifiche mentre il testo ora proposto è quello originario che non tiene dunque conto delle modifiche introdotte dall'allora Commissione istruzione.

Il relatore Ferdinand WILLEIT conferma la presenza di integrazioni rispetto al testo approvato durante la IX legislatura.

Ritiene peraltro che tali integrazioni non siano innovative ed in ogni caso è disponibile a non insistere su tali modifiche qualora la Commissione voglia ripristinare il testo approvato nella scorsa legislatura.

Il Presidente Bianca GELLI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,55.

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 12. — Presidenza del Presidente Bianca GELLI. — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Franco Carraro.

Parere ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sullo schema di provvedimento relativo alla definizione dei criteri e parametri da applicare ai fini della predisposizione del programma di intervento per la realizzazione di impianti destinati all'attività sportiva agonistica (articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1988, n. 92).

(Esame e conclusione).

Il relatore Mauro DEL BUE ricorda che il parere della Commissione sui criteri e i parametri da applicare per la realizzazione degli impianti sportivi è previsto dall'articolo 1 della legge n. 92 del 1988, che ha sostituito l'articolo 1 della legge n. 65 del 1987.

Sottolineata l'importanza del tema dell'impiantistica sportiva, esprime la preoccupazione che tale problematica, che è stata giustamente incentivata in occasione dei mondiali di calcio del 1990, possa essere nuovamente sottovalutata, come sembrerebbe confermato dal fatto che non è previsto alcuno stanziamento nel disegno di legge finanziaria per il 1990. Auspica pertanto che la discussione sulla finanziaria consenta di prevedere stanziamenti adeguati a favore dell'impiantistica sportiva compatibilmente con gli impegni più generali del bilancio statale.

Nel merito, condivide i criteri generali elencati nello schema, tesi a ripartire i finanziamenti secondo le esigenze di diversi tipi e livelli dell'attività sportiva, secondo ordini di priorità oggettivamente individuabili e tenendo presente i principi di una gestione efficace degli interventi e delle misure di sicurezza degli impianti.

Sottolinea in particolare l'importanza di quest'ultimo criterio, soprattutto alla luce delle recenti vicende di violenze sportive aggravate dalla carenza di misure di sicurezza degli impianti sportivi; auspica pertanto che l'adeguamento dei campi di calcio a tali nuovi criteri possa avvenire prima possibile.

Per quanto riguarda i parametri, ricorda che vengono individuati due livelli di impianti a seconda del numero dei posti per gli spettatori e tale differenza è rilevante anche ai fini della quota di finanziamento statale.

Positiva, infine, risulta la previsione che una quota non inferiore al 67 per cento dello stanziamento venga finalizzata per soddisfare le esigenze dell'impiantistica sportiva minore.

Con riferimento al fatto che i finanziamenti sono in parte gestiti dallo Stato ed in parte dalle autonomie locali, ritiene importante che le Regioni, a differenza

degli anni passati, possano utilizzare quanto prima le quote di loro competenza, nel quadro dell'utilizzazione dei residui passivi ancora esistenti.

Propone, quindi, che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema in esame.

Il ministro per il turismo e lo spettacolo Franco CARRARO, nel sottolineare che i criteri ed i parametri elencati ricalcano quelli formulati lo scorso anno, ricorda che è previsto un meccanismo atto ad evitare il permanere di un'eventuale non utilizzazione tempestiva da parte degli enti locali degli stanziamenti loro assegnati.

La preoccupazione al riguardo manifestata dal relatore è perciò superata.

Ricordando infine che i residui passivi delle Regioni sono minimi e comunque è già prevista la loro riutilizzazione, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sullo schema di provvedimento.

Il deputato Roberta PINTO fa proprie le preoccupazioni del relatore per il fatto che nel disegno di legge finanziaria per il 1990 non sono previsti stanziamenti per gli impianti sportivi.

È del parere che la possibilità di dotare le regioni di appositi finanziamenti, possibilità prevista dalla legge n. 65 del 1987, è stato un elemento che di fatto ha contribuito a dare dinamicità ed impulso al settore. Auspica pertanto, in occasione dell'imminente esame dei documenti finanziari, un ripensamento del Governo che consenta di prevedere finanziamenti più adeguati, utilizzando altresì i residui non ancora destinati, e dando così un segnale politico importante a favore degli impianti sportivi.

Provocatoriamente, si chiede perché, essendo lo sport considerato sempre più come uno spettacolo, non si debba accedere anche ai finanziamenti previsti per lo spettacolo.

Un provvedimento urgente è anche la legge sulle società sportive, indispensabile per chiarire la figura giuridica delle società sportive dilettantistiche.

Nel riaffermare che la principale priorità è data dal costruire impianti leggeri, auspica che questi impianti siano privilegiati ai fini del finanziamento statale.

Chiede infine che il Ministro possa mettere a disposizione la rilevazione aggiornata di quanto finora fatto, con l'elenco delle richieste avanzate ed accolte, nonché una documentazione sulla concreta attuazione della legge.

Il deputato Carmine MENSORIO dichiara, a nome del gruppo democristiano, di concordare sulla proposta di parere favorevole del relatore. Si tratta infatti di un provvedimento urgente che incentiva la costruzione di impianti sportivi agonistici e non.

Occorre creare una mentalità sportiva nel territorio nazionale e per fare ciò occorre contribuire a predisporre gli strumenti necessari, soprattutto nel Sud, per favorire la domanda di impianti sportivi.

In quest'ottica, auspica che possa presto essere esaminata ed approvata la legge quadro nel settore sportivo.

Il deputato Sergio SOAVE conferma un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema in esame.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo Franco CARRARO, nel ringraziare per le osservazioni effettuate dai deputati, conferma che i finanziamenti previsti sono volti a fornire in percentuale un apporto maggiore alla realizzazione di piccoli impianti sportivi rispetto a quelli di dimensione più grande.

Non si considera poi pessimista sull'evoluzione dell'impiantistica sportiva ed il Governo darà l'apporto possibile per incentivare il settore.

Per quanto riguarda il tema delle società sportive, riconosce che vi è stata

spesso una sottovalutazione sia da parte del Parlamento sia del Governo: vi è ora l'esigenza di una maggiore chiarezza nell'incentivazione delle piccole società sportive. Concorda, su questo punto, con l'osservazione del deputato Pinto ed auspica che quanto prima possa essere fornita una soluzione definitiva al problema.

Accogliendo la proposta del relatore, la Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame.

La seduta termina alle 12,40.

*Mercoledì 8 novembre 1989, ore 15,20.
— Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI.*

Audizione del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Beniamino Brocca, sui risultati della sperimentazione nella scuola secondaria superiore.

Introduce con un'ampia relazione il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Beniamino BROCCA, cui rivolgono domande, richieste di chiarimento e di integrazioni i deputati Domenico AMALFITANO, Maria Luisa SANGIORGIO e Girolamo RALLO.

A questi replica il sottosegretario Beniamino BROCCA

La seduta termina alle 16,40.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Sottosegretario per la pubblica istruzione è pubblicato in allegato a pag. 129.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo Conte, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Nucara.

Testo unificato del disegno e della proposta di legge:

SANGUINETI ed altri: Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane (1201).

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527).

(Parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, sottolinea gli aspetti fondamentali della propria proposta emendativa con particolare riguardo all'accordo di programma, alla conferenza dei servizi, agli apporti pub-

blici e privati, ed alla regolamentazione del sistema degli affidamenti.

Il relatore, Amedeo D'ADDARIO, annunzia la presentazione di emendamenti volti a:

a) migliorare la fluidità del traffico urbano, attraverso l'incentivazione di nuovi sistemi di trasporto pubblico su gomma molto flessibili, in grado di affrontare tutti gli aspetti del trasporto pubblico, compresi al limite il trasporto delle cose, dei rifiuti solidi urbani;

b) ridurre sensibilmente i gradienti di inquinamento ambientale (gassoso, acustico e visivo in particolare), utilizzando famiglie di mezzi con caratteristiche tecnologiche e funzionali rispondenti a questi fini, a trazione mista termico-elettrica, in grado di operare in sede stradale normale, sostituendo i normali autobus, o in sede propria, definita solo da un cordolo di cemento, sostituendo i tram ed i filobus, e le relative infrastrutture stradali ed aeree;

c) favorire la sperimentazione capillare delle nuove tecnologie, consentendo

potenzialmente ad ogni comune o area urbana di accedere ad una parte dei finanziamenti, dedicata a tal fine, attraverso la realizzazione di ponderati progetti campione, che tengano conto della necessaria gradualità di intervento e dimensionati alle proprie effettive esigenze e capacità di gestione dei nuovi sistemi;

d) dotare l'amministrazione statale di un duttile e controllabile strumento di sperimentazione di tecnologie altamente innovative e qualificanti, anche rispetto ai nuovi contesti sovranazionali nei quali si andrà ad operare nel medio periodo. In particolare, consentirle di gestire, in modo opportunamente gerarchizzato, una serie di *tests* di varie dimensioni, a largo raggio, su diverse casistiche di problemi, nelle condizioni ambientali più diversificate, tali da costituire un graduale patrimonio di esperienze del quale è possibile verificare puntualmente il rapporto costo/prestazioni, e rispetto al quale formulare eventualmente successivi programmi legislativi di carattere strutturale;

e) stimolare le industrie del settore trasporti ad investire ulteriormente nella ricerca, per la realizzazione di mezzi di trasporto pubblico di superficie con caratteristiche quanto più possibile rispondenti alle finalità della legge, fornendo loro un ponderato segnale di disponibilità alla sperimentazione di campo da parte della Amministrazione statale;

f) promuovere interventi campione immediatamente attuabili, a bassissimo costo infrastrutturale e di esercizio, facilmente integrabili con i sistemi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano convenzionali operanti, in grado comunque di estendersi gradualmente, sino a costituire sistemi integrati sul territorio, dimensionabili per città grandi, medie e piccole;

g) eliminare gradualmente le barriere architettoniche nel sistema di trasporto pubblico, valutando nel contempo la possibilità, in certi casi ove è rilevante la presenza di disabili permanenti o temporanei di istituire linee dedicate di collegamento

con il centro urbano, attraverso piccoli mezzi navetta costruiti appositamente.

In definitiva, gli emendamenti proposti tendono ad una ponderata apertura di ottica riguardo ai mezzi tecnologici da utilizzare per perseguire le finalità della legge in discussione.

Il deputato Gianfranco ROCELLI rilevando l'assenza di una normativa riguardante il trasporto subacqueo, ritiene che questa possa essere l'occasione per sanare questa lacuna del nostro ordinamento.

Il deputato Marisa BONFATTI PAINI manifesta delle perplessità riguardanti gli ambiti di applicazione del provvedimento così come individuati dall'articolo 1. Pur dichiarandosi favorevole ad un abbassamento della soglia d'applicazione a 250 mila abitanti, sottolinea l'esistenza di problemi simili a quelli qui trattati in aree più ristrette già individuate dal piano generale dei trasporti. Giudica sostanzialmente condivisibile la proposta svolta dal Presidente in ordine al sistema d'affidamento dei lavori, avendo particolare riguardo alla specificità di taluni interventi. È, altresì, convinta dell'utilità di un richiamo alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, pur conoscendo i pericoli che comportano i numerosi richiami a leggi già in vigore.

Il deputato Sandro PRINCIPE ritiene che la VIII Commissione debba proporre un indirizzo che comprenda una vasta gamma di sistemi di trasporto nel rispetto delle necessità di tutela ambientale. Sottolinea, inoltre, che i problemi di inquinamento e di mobilità investono i centri urbani indipendentemente dal numero degli abitanti. È necessario, quindi, che da un intervento ordinario di questo genere non siano escluse le regioni meridionali. È convinto, quindi, che debbano affrontarsi i problemi globalmente. Propone, pertanto, un abbassamento della soglia di applicazione a 200 mila abitanti. Ritiene, altresì, che sia giunto il momento di intervenire con una disciplina

generale in materia di affidamenti per non comprimere le sfere di competenza delle amministrazioni locali.

Il deputato Settimio GOTTARDO si dichiara di favorevole alle proposte emendative del Presidente Botta, ma assolutamente contrario a quanto disposto nella lettera *b*) dell'articolo 1, in quanto ritiene che vi si operi una sorta di discriminazione tra comuni sulla base del solo elemento demografico. Si dichiara, altresì, favorevole alla proposta dell'abbassamento della soglia di applicazione del provvedimento a 200 mila abitanti. Ricorda, inoltre, che esistono provvedimenti speciali che consentono di intervenire in centri con meno di 200 mila abitanti.

Il deputato Guido D'ANGELO è dell'avviso che il problema dell'individuazione di interventi legati alla dimensione abitativa debba esser tenuto distinto da quello della necessità di tutela delle zone depresse, spesso densamente popolate.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, sottolinea che da una relazione svolta dal Governo sulle condizioni del trasporto di massa nel nostro paese se ne evince la particolare limitatezza rispetto ad altri paesi europei. Ricorda, inoltre, la necessità che si affronti adeguatamente il problema degli attraversamenti ferroviari delle città, i cosiddetti « passanti » date le incertezze ultimamente venutesi a creare in ordine all'individuazione dei soggetti preposti alla loro realizzazione. Per quanto concerne il sistema di affidamento dei lavori si indica quello della trattativa privata, data la sussistenza di sistemi innovativi non uniformati e data la necessità di una ricerca di mercato in ordine alle esigenze dei singoli comuni.

Il deputato Giuseppe CERUTTI si dichiara dell'avviso che, se non si intende limitare la portata del provvedimento ai soli grandi centri metropolitani, è importante individuare un sistema integrato dei trasporti.

Il ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, sottolinea la particolare importanza che questo provvedimento riveste per l'incentivazione del sistema dei trasporti di massa. Vi si prevede l'introduzione di nuovi ed importanti principi normativi, trattandosi di un provvedimento che nasce per le aree urbane e che deve, pertanto, rispettare particolari compatibilità ambientali. Anche per i meccanismi di spesa deve essere assicurata una certa flessibilità, considerato che si incide sul sistema delle autonomie locali.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, alla luce del dibattito svolto, si riserva di elaborare una proposta di parere per la prossima settimana al fine di una rapida conclusione dell'esame di questo provvedimento.

La seduta termina alle 11.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 11,5. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Marte Ferrari, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Curci.

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatore TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri, BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (S. 830-1205-1252-1316) (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3907).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione)

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrembana (2103).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che nella scorsa seduta era stato accantonato l'articolo 1. Ritiene che, in considerazione dei passi avanti compiuti, per i quali ringrazia tutti coloro che all'uopo si sono prodigati, si possa riprendere l'esame del provvedimento dall'articolo 1.

Il relatore, Paolo MARTUSCELLI, ritiene che, dopo i chiarimenti intervenuti, possa passarsi all'esame dell'articolo 1. L'accantonamento di questo articolo si era, infatti, reso necessario per delle perplessità in ordine alle destinazioni degli stanziamenti.

Il deputato Sergio ANDREIS dà atto dell'ulteriore sforzo compiuto dagli altri gruppi nelle ultime settimane. Fa però presente che, almeno su due punti – valutazione d'impatto ambientale e aree protette, – permangono motivi di insoddisfazione. Ritiene, comunque, che non siano superate le motivazioni per un accantonamento dell'articolo 1 che, se approvato subito, può diventare una gabbia per il resto della discussione.

Va inoltre approfondito il terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore.

Il deputato Giuseppe CERUTTI osserva che i limiti di spesa per questo provvedimento sono legati al parere espresso dalla Commissione bilancio. In ordine alla prospettata necessità di una revisione delle disposizioni relative alla valutazione d'impatto ambientale sottolinea che o le opere previste sono a queste già soggette, in base a quanto dispone l'attuale normativa, o altrimenti non è possibile la previsione di una nuova disciplina per la sola Valtellina.

Fa, inoltre, presente che non è possibile intervenire con legge dello Stato su di una materia quale quella di un parco regionale, che va disciplinata con legge regionale.

Il deputato Anna DONATI, ritenendo del tutto insufficiente l'attuale disciplina in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, si dichiara dell'avviso che debba esservi una precisa elencazione delle opere da realizzare. Osserva, pertanto, che si tenta di introdurre in via sperimentale una nuova disciplina per la V.I.A. che si riferisca al complesso delle opere.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, ricorda che la Commissione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla proposta di revocare l'accantonamento dell'articolo 1, disposto nella precedente seduta.

Il deputato Dino MAZZA ritiene che si debba procedere immediatamente all'esame dell'articolo 1 in quanto nodo centrale del provvedimento è la sua dotazione finanziaria.

Il deputato Eugenio TARABINI ritiene che debba rispettarsi l'ordine d'esame degli articoli, sussistendo una interrelazione tra gli stessi che non consente un'inversione dell'ordine d'esame.

Il deputato Giorgio MEDRI si dichiara dell'avviso che il nodo centrale dell'articolo 1 è quello del riassetto idrogeologico; è quindi pronto all'approvazione dell'articolo 1, sempre che vi sia un preciso impegno da parte di tutti i gruppi ad assicurare un adeguato riassetto idrogeologico nella valle.

Il Presidente Giuseppe BOTTA osserva che l'approvazione dell'articolo 1 potrebbe limitarsi esclusivamente ai primi due commi, trasmettendo il terzo comma alla Commissione affari costituzionali per il parere.

Il deputato Vincenzo CIABARRI ritiene che quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 costituisca parte integrante del sistema normativo individuato dagli articoli 2 e 3. Propone, pertanto, che questo

venga previsto in un articolo autonomo.

Il deputato Edoardo RONCHI ritiene la situazione venutasi a creare particolarmente confusa, in quanto verrebbero a coincidere sia ragioni di metodo, quali quelle delle modalità di ripartizione dei fondi, sia ragioni di merito, riguardante la destinazione degli stessi, che consigliano un rinvio dell'esame dell'articolo 1. Ritiene, altresì, eccessiva la dotazione finanziaria anche in relazione a quella prevista per la legge sulla difesa del suolo.

Il deputato Sergio ANDREIS si dichiara favorevole alla proposta svolta dal deputato Ciabbari, che farebbe cadere la pregiudiziale d'accantonamento.

Il relatore, Paolo MARTUSCELLI, acconsente a trasformare il terzo comma del suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 in un autonomo articolo aggiuntivo 1-bis.

La Commissione delibera, quindi, di passare alla discussione dell'articolo 1, al quale è stato presentato dal relatore il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Autorizzazione di spesa).

1. Alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, è destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito apposito capitolo denominato « Fondo per gli investimenti di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 », al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, c. 3; 4, c. 1 lettera a); 8; 11; 12, quelle destinate dalla Comunità economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunità stessa non specificamente destinate.

Il deputato Edoardo RONCHI, illustra il seguente subemendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: la somma complessiva di lire 2400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 570 miliardi per il 1993 *con le parole:* la somma complessiva di lire 1420 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per il 1989, di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e di lire 320 miliardi per il 1993.

Sottolinea, tra l'altro, che il problema centrale è quello di trovare un adeguato contenimento tra le risorse pubbliche impiegate e la portata degli interventi. Non è assolutamente più possibile fare arrivare soldi a pioggia in zone colpite da calamità naturali ed essere, poi, costretti ad un rifinanziamento dei provvedimenti già esposti.

Il deputato Eugenio TARABINI, dichiarandosi contrario al continuo rifinanziamento di singoli provvedimenti per le aree colpite da calamità naturali, osserva che proprio in ragione di ciò si rende necessario disporre una volta per tutte un adeguato finanziamento.

Il deputato Sergio ANDREIS si dichiara favorevole al subemendamento Ronchi, non ritenendo possibile quantificare a priori l'ammontare dei finanziamenti per l'intervento.

Il relatore, Paolo MARTUSCELLI, si dichiara contrario al subemendamento Ronchi, in quanto dal suo accoglimento deriverebbe la necessità di un rifinanziamento successivo della legge.

La Commissione, favorevole il Governo, approva il seguente subemendamento del relatore:

All'articolo 1, comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole: Al riassetto idrogeologico.

Successivamente, contrari relatore e Governo, respinge il subemendamento Ronchi. Approva, quindi, l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, come modificato dal subemendamento testé approvato.

Il deputato Vincenzo CIABARRI si dichiara dell'avviso che l'articolo 1-bis debba essere esaminato contestualmente agli articoli 2 e 3.

La Commissione, accantonato l'articolo aggiuntivo 1-bis, passa all'articolo 2.

Il deputato Edoardo RONCHI si dichiara favorevole ad un'accelerazione degli schemi previsionali e programmatici e contrario all'apertura di nuove cave, cosa che deriverebbe dall'attuale tenore del terzo comma dell'articolo 2.

Il deputato Sergio ANDREIS ritiene utile un'ulteriore pausa di riflessione per la soluzione dei problemi ancora irrisolti.

La Commissione consente; la discussione è quindi rinviata alla seduta già convocata per domani mattina.

La seduta termina alle 13,40.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 15,20.
— *Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.* — *Intervengono il ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo Conte, ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore Paganelli.*

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di edilizia residenziale, di acquedotti e di viabilità ordinaria (4228).

(Parere della I, II, V, VI, XI e XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, comunica che è stata assegnata alla Commissione in sede referente la proposta n. 4284, Becchi ed altri, in materia di edilizia residenziale, che sarà quindi abbinata al disegno di legge in esame.

Il deputato Ada BECCHI chiede, a tale proposito, se sia vero che il ministro dei lavori pubblici Prandini abbia dichiarato di voler ritirare il disegno di legge n. 4228.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, dichiara che a lui risulta semplicemente un'intenzione del ministro Prandini di affrontare in modo organico l'intero settore dell'edilizia.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore PAGANELLI, conferma quanto osservato dal Presidente.

Il relatore, Giulio FERRARINI, premesso che riferirà sui fatti e non sulle chiacchiere, rileva che il disegno di legge n. 4228 parte da due premesse giuste e condivisibili: la necessità di intervenire con un programma straordinario nelle zone ad alta tensione abitativa; la necessità di snellire radicalmente le procedure per ridurre i tempi di attuazione degli interventi.

Non può, però, nascondere alcune

preoccupazioni, in quanto l'iniziativa governativa si inserisce nel pieno di un'attività corposa e produttiva che la Commissione ha portato avanti in questi mesi; se non si riesce ad amalgamare il complesso delle proposte già acquisite al dibattito della Commissione con questa ulteriore proposta, esiste il pericolo di creare contrapposizioni e contraddizioni, a tutto danno di un bisogno sociale fortemente sentito come quello della casa.

D'altra parte la Commissione aveva avviato una fase del proprio lavoro in direzione del problema casa in assenza di precise proposte del Governo. Era scaduto il piano decennale dal 31 dicembre 1987; gli IACP vivevano e vivono tuttora una situazione di difficoltà; ci si trovava e ci si trova ancora in una situazione drammatica per quanto riguarda il regime dei suoli e gli espropri; la legge sull'equo canone da tempo dimostra i suoi limiti e la sua inefficacia. Inoltre, a più riprese, si è dovuta fronteggiare l'emergenza sfratti; la domanda di abitazioni si è fatta più complessa e articolata facendo emergere nuovi bisogni e nuove necessità soprattutto nel campo dell'affitto, del recupero del patrimonio immobiliare deteriorato, della dotazione di servizi e attrezzature e quindi della qualità della vita. La questione si poneva e si pone in modo drammatico da parte di alcune categorie particolari e più deboli come le giovani coppie, gli anziani, le famiglie monoreddito.

Ricorda che alla luce di queste considerazioni la Commissione discusse ed approvò all'unanimità una mozione che delineava una politica globale e organica per la casa. Successivamente, la Commissione ha lavorato su quelle linee guida, partendo da una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate dai vari gruppi, ascoltando tutte le parti sociali interessate in un confronto lungo, serrato e costruttivo ed ha richiesto la sede legislativa per tre provvedimenti distinti ma strettamente intrecciati tra di loro: 1) una legge organica di riforma della politica di edilizia residenziale; 2) una legge di riforma degli IACP; 3) una legge per la determinazione delle

indennità di esproprio e per i vincoli urbanistici.

Ci si muoveva in rapporto e collegamento con l'omologa Commissione del Senato che stava e sta discutendo di due Provvedimenti basilari come una legge generale di riforma del regime dei suoli e della determinazione della indennità di esproprio e una legge di riforma dell'equo canone.

Ha ritenuto di delineare, seppure succintamente, questo quadro, per meglio capire il provvedimento del Governo e per valutare come possa essere raccordato con il lavoro in corso.

Ricorda come, infatti, più volte si sia concordemente affermato che bisogna lasciarsi alle spalle la logica dell'emergenza e della straordinarietà, che tanti danni ha causato nel passato al settore, e che è necessario lavorare su una legislazione di tipo ordinario che sia efficiente, funzionale e rispondente alle attuali necessità.

Proprio per la sua caratteristica di straordinarietà il disegno di legge del Governo solleva alcune perplessità di cui si è letto sui giornali, si è sentito in convegni e pubblici dibattiti e che sono state espresse in lettere e telegrammi giunti in Commissione ed ai singoli deputati.

In particolare ritiene che siano da approfondire le seguenti tematiche:

1) come snellire le procedure senza espropriare le competenze dei vari livelli istituzionali, Comuni e Regioni in primo luogo, partendo dalla considerazione che, comunque, nella proposta del Governo, con le procedure previste, i primi cantieri non si potrebbero aprire prima dell'aprile 1992;

2) come consentire interventi straordinari e accelerati nel rispetto di una programmazione e di scelte urbanistiche corrette e regolarmente decise dai Comuni e dalle Regioni;

3) come intervenire con poteri sostitutivi particolarmente severi e intransigenti nei confronti delle inadempienze;

4) come consentire la realizzazione dei programmi e l'attuazione degli interventi nel modo più rapido possibile e quindi anche attraverso il sistema delle

concessioni e l'utilizzazione della legge 80 (che tra l'altro è in scadenza e va quindi prorogata) ma anche attraverso le tradizionali forme di affidamento che fanno capo ai comuni e agli IACP;

5) come collegare e inserire questi interventi nei programmi integrati che sono alla base di un modo nuovo e moderno di intervenire sulle città;

6) come raccordare l'alienazione degli alloggi costruiti con le finalità di dare priorità alla rivitalizzazione del mercato dell'affitto e di dare risposte adeguate ai bisogni che vengono dalle categorie sociali più deboli.

Vi sono poi nel disegno di legge n. 4228 delle proposte che coincidono con analoghe proposte contenute nella legge di riforma che la Commissione stava discutendo, come l'inserimento dei sindacati dei lavoratori dipendenti negli organismi del CER, come alcune ulteriori norme relative a snellimenti procedurali, come l'eliminazione della riserva del 70 per cento prevista dalla legge finanziaria di due anni fa.

Un discorso a parte merita — a suo avviso — la norma relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione. È certamente da condividere la necessità di un intervento urgente ed immediato, in attesa dell'approvazione della legge generale di Riforma da parte del Senato che comunque, per la sua complessità, richiederà ancora un certo periodo di tempo, a fronte di una situazione drammatica che porta a pagare come prezzo di esproprio praticamente il prezzo di mercato.

Anche la Commissione si è mossa sulla scorta di queste valutazioni nel predisporre il testo unificato che è in sede legislativa.

Si tratta adesso di capire se è possibile fare riferimento ad una legge come la 385 che è stata dichiarata incostituzionale o se non è meglio partire dalla legge di Napoli, l'unica passata al vaglio della costituzionalità, nei modi e nei termini già approvati dall'altro ramo del Parlamento nella passata legislatura.

Ritiene, quindi, di poter presentare la seguente proposta operativa: lavorare per

integrare il provvedimento del Governo con il provvedimento della Commissione, attraverso l'istituzione di un capo a parte. D'altra parte già nel testo della Commissione era stata messa in evidenza, tra le altre cose, la necessità di snellire le procedure e di intervenire prioritariamente nelle zone ad alta tensione abitativa. Si tratta, quindi, di operare una saldatura per incardinare questa proposta in un disegno più ampio e generale che faccia emergere le linee di fondo, più volte ribadite, a favore dell'affitto, del recupero e dei programmi integrati. È certamente una mediazione delicata perché i due provvedimenti partono da due diverse filosofie ma è un'operazione possibile che consentirebbe di approvare in tempi brevi un provvedimento di riforma globale ed organico che il settore dell'edilizia abitativa attende da tempo.

Ricorda, però, che il provvedimento della Commissione è in sede legislativa e quello del Governo in sede referente; non si possono unificare subito i due provvedimenti se non perdendo la sede legislativa. Propone, quindi, se il Governo è d'accordo con l'impostazione generale, di chiedere il trasferimento alla sede legislativa anche del disegno di legge n. 4228 e procedere poi all'unificazione, e di riunire, nel frattempo, il Comitato ristretto per esaminare le modalità di integrazione dei due progetti.

Al riguardo mette a disposizione della Commissione una sua proposta, sotto forma di pre-articolato, che delinea una possibile ipotesi di integrazione.

Ritiene, infine, che il capo secondo e terzo del disegno di legge possano costituire provvedimenti a parte da abbinare con proposte sulla stessa materia già assegnate alla Commissione.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, comunica, in relazione al capo secondo del disegno di legge, che l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione in tema di risorse idriche — e che postula un approccio più moderno rispetto a quello

del disegno di legge — dovrebbe essere effettuata congiuntamente alla Commissione ambiente del Senato, titolare di un'analoga iniziativa.

Dopo aver richiamato gli elementi fondamentali delle proposte operative formulate dal relatore, sottolinea l'opportunità di utilizzare le corsie preferenziali di cui gode il disegno di legge in esame per portare a tempestivo compimento almeno parte del lavoro già svolto in materia dalla Commissione. Ritiene, peraltro, che debbano essere in particolare sottolineati, rispetto al testo del Governo, i temi della locazione, del recupero e dei piani integrati.

Il deputato Luigi BULLERI, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, per consentire l'approfondimento delle proposte formulate dal relatore e ritiene che, però, in questa sede, sia auspicabile almeno un intervento chiarificatore del Governo.

Il deputato Ada BECCHI ricorda che la Conferenza dei capigruppo ha già escluso l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge in esame per l'opposizione dei gruppi comunista e della sinistra indipendente.

Ritiene, inoltre, che il disegno di legge n. 4228 non possieda caratteristiche di un vero disegno di legge di accompagnamento, in quanto sornito di qualsiasi collegamento effettivo con la manovra della legge finanziaria, e che comunque sia assai dubbia la possibilità di incorporarvi il testo in discussione in sede legislativa.

Dopo brevi precisazioni del Presidente, Giuseppe BOTTA e del deputato Ada BECCHI, il deputato Francesco SAPIO, registrata l'estrema confusione in cui versano Governo e maggioranza, sottolinea che il testo elaborato dalla Commissione e quello presentato dal Governo — peraltro rinnegato dallo stesso ministro — si ispirano a filosofie fortemente confliggenti. Occorre quindi, preliminarmente all'inizio dell'esame sulle linee generali,

che il Governo esprima con chiarezza la sua effettiva posizione.

Il ministro per i problemi delle aree urbane, Carmelo CONTE, ricorda che tra gli impegni programmatici del Governo un posto importante è occupato dal problema della casa; opportunamente, quindi, il Governo ha espresso una sua proposta contestuale alla manovra della legge finanziaria.

Ricorda che il relatore ha condiviso pienamente l'obiettivo indicato dal Governo nel suo disegno di legge — rispondere alla domanda di abitazioni nelle zone ad alta tensione e snellire le procedure relative — anche se il disegno di legge stesso non corrisponde pienamente alle linee che emergono dai lavori parlamentari in corso su questi temi.

Precisa, peraltro, che è del tutto fuori dell'intendimento del Governo operare violenza al territorio o alle autonomie locali; se si accerterà che norme del disegno di legge contrastano con tale intendimento, esse saranno modificate.

Esprime apprezzamento ed interesse per la proposta del relatore di integrare il disegno di legge con contenuti del testo cosiddetto Botta-Ferrarini all'esame della Commissione. La stessa opposizione del gruppo comunista alla sede legislativa per il disegno di legge crede possa cadere di fronte ad una rielaborazione del disegno stesso operata dalla Commissione. Il Governo, da parte sua, farà ogni sforzo perché un provvedimento che risponda agli obiettivi fissati goda della corsia preferenziale e sia approvato in tempi ragionevoli.

Passando ad esaminare per cenni generali le proposte di merito del relatore, dichiara di condividere la sua idea di programmazione; quanto all'individuazione delle aree, il rispetto delle autonomie locali non contrasta con la possibilità di far scattare, in tempi magari meno ristretti, i necessari poteri sostitutivi; esprime, invece, perplessità sulla figura del commissario *ad acta*.

È sostanzialmente d'accordo con il relatore quanto alle modalità realizzative e

sulla proporzione tra uso locativo e uso di proprietà; si tratta di vedere come trasformare in norme tali principi conservando celerità agli interventi.

Conclude, esprimendo la convinzione che su temi così delicati debbano essere respinte polemiche preconcepite e forzature.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ettore PAGANELLI, esclude che il ministro Prandini intenda affossare il disegno di legge; ha affermato, bensì, che obiettivo del Governo è la rapida costruzione di 50 mila alloggi e che, su questa base, è pienamente disponibile al confronto ed anche alle opportune modifiche.

Il relatore, Giulio FERRARINI, riferisce che con una lettera del 2 novembre il ministro Prandini si è dichiarato d'accordo su un esame sostanzialmente contestuale del disegno di legge e del testo unificato della Commissione; il Governo non affossa, quindi, il proprio disegno di legge, ma dimostra interesse ed apertura al lavoro già compiuto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,55. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco Nucara.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Antonio TESTA esprime a nome di tutti i membri della Commissione il cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Carlo Verri, Presidente dell'Alitalia, ricordandone le elevate qualità professionali e morali.

Propone di sospendere, in segno di lutto, i lavori della Commissione per la giornata odierna, rinviandoli, con il medesimo ordine del giorno, alla seduta di domani. Ciò anche al fine di consentire ai singoli deputati di prendere parte alla cerimonia della benedizione della salma che avrà luogo nella Chiesa di San Pietro e Paolo alle ore 11.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco NUCARA si unisce a nome del Governo al cordoglio della Commissione per la prematura scomparsa del dottor Carlo Verri.

Ritiene comunque opportuno comunicare brevemente, a proposito dei progetti di legge abbinati in materia di sicurezza stradale, che il Governo, accogliendo le indicazioni formulate nella precedente seduta dalla IX Commissione Trasporti della Camera, si impegna a presentare in via prioritaria presso questo ramo del Parlamento il disegno di legge di delega al Governo sulla materia, ritirandolo contestualmente al Senato.

Il Presidente Antonio TESTA a nome della Commissione esprime soddisfazione per le dichiarazioni del Governo.

La seduta termina alle 10,10.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che, stante l'impossibilità del relatore di essere presente nella prima mattinata di oggi per il seguito della discussione del disegno di legge n. 4185, concernente le misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico, all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione in sede legislativa, si potrebbe prospettare l'opportunità di rinviare il seguito della stessa discussione al termine della seduta in sede referente ovvero, tenuto conto anche del mutamento del quadro finanziario riguardante il disegno di legge in discussione così come risulta dall'esame dei documenti di bilancio per il 1990 e per il triennio 1990-1992 intervenuto nel frattempo al Senato, rinviare alla seduta di

domani della Commissione in sede legislativa il seguito della discussione, ciò che consentirebbe, tra l'altro, di definire con maggiore approfondimento tutte le questioni connesse alla copertura finanziaria. Rinvia quindi — consentendo la Commissione sul secondo modulo procedurale proposto — il seguito della discussione del disegno di legge n. 4185 alla seduta della Commissione in sede legislativa già convocata per domani 9 novembre 1989.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI, indi del Vicepresidente Alberto PROVANTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno e proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché

della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nelle sedute precedenti si è proceduto alla discussione di carattere generale sugli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno. Fa presente altresì che non sono stati ancora espressi i prescritti pareri delle Commissioni I, V, VI e XI la cui acquisizione risulta indispensabile per la procedibilità della prospettata richiesta di trasferimento in sede legislativa. Propone, pertanto, di rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame degli abbinati progetti di legge, seduta nella quale, qualora nel frattempo intervengano i prescritti pareri, si procederà allo svolgimento delle repliche e alla formalizzazione della delibera di richiesta di trasferimento in sede legislativa. Rinvia quindi — consentendo la Commissione — il seguito dell'esame degli abbinati progetti di legge alla seduta di domani 9 novembre 1989.

Disegno e proposta di legge:

Nuove disposizioni in materia di politica mineraria (3435).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

CHERCHI ed altri: Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria (3534).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione)

(Seguito dell'esame e delibera di richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Umberto CORSI ricorda che nella seduta del 20 aprile scorso la Commissione aveva proceduto all'elaborazione di un testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno, deliberandone il trasferimento in sede legislativa e che su tale testo la I Commissione affari costituzionali ha espresso il parere nella formula del nulla osta.

In relazione alla necessità di utilizzare le disponibilità per il 1989 previste dalla legge finanziaria per il 1989 e in relazione anche alla presentazione dei nuovi documenti di bilancio propone alla Commissione un nuovo testo dei progetti di legge all'ordine del giorno che, da un lato, prevede la copertura delle misure recate dallo stesso con riferimento al solo anno in corso e, dall'altro, elimina quelle disposizioni che prevedevano il finanziamento delle spese per il funzionamento di talune commissioni dallo stesso previste — e quindi spese di parte corrente — con disponibilità esistenti nei fondi previsti per le spese in conto capitale; le modificazioni apportate al precedente testo unificato non involgono, quindi, profili di competenza della Commissione affari costituzionali. Dà quindi lettura del testo unificato dei progetti di legge all'ordine del giorno come risultante dalle modifiche cui ha fatto cenno:

NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA

ART. 1.

(Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conse-

guiti con gli interventi disposti dalla medesima legge n. 752 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese, indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 6, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

ART. 2.

(Programmi quinquennali e attività sostitutive).

1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e d'intesa con i Ministri interessati, presenta, entro i tre mesi successivi, al Comitato interministeriale per il coordinamento della poli-

tica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, sentite le Regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendere da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'ENI anche per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore degli operatori privati, cooperative e loro consorzi; approva progetti speciali di insediamento di nuove attività produttive, presentati da soggetti pubblici o privati, anche congiuntamente, da ammettere in via prioritaria agli interventi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41.

ART. 3.

(Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria).

1. La legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come di seguito indicato:

a) all'articolo 9, lettera a), dopo la parola « studi », la parola « geominerari »

è sostituita con le parole « geogiacimento-logici, minerari e minerallurgici »;

b) all'articolo 10, terzo comma, il secondo periodo recante le parole « gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta » è sostituito dal seguente « gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attività di produzione »;

c) all'articolo 11 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro »;

d) all'articolo 13, secondo comma, le parole « di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 », sono sostituite dalle parole: « di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 »;

e) l'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è abrogato;

f) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1, finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto del finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti, di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI

con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero del contributo di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche ».

ART. 4.

(Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni).

1. Le variazioni dei programmi di investimento, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni ed ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi del programma e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione, può liquidare fino all'80 per cento del contributo concesso ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché degli articoli 6 e 7 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, nonché dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 6 e 7 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici anche economici il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

ART. 5.

(Ricerca di base).

1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989.

ART. 6.

(Interventi di sostegno alle attività minerarie).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione dei contributi previsti dal successivo comma 2, nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre ti-

pologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione, il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

6. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

ART. 7.

(Norme per la tutela dell'ambiente).

1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o coltivazione. Per anticipare l'attuazione dei progetti di riassetto ambientale, nel corso dei lavori di ricerca o coltivazione, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti

stessi. Il contributo è cumulabile, nei limiti fissati dal CIPE, con analoghi interventi previsti da leggi statali e regionali o da organismi comunitari.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle miniere — da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989.

5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti, in materia, dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

ART. 8.

(Progetti di formazione e riqualificazione professionale).

1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

ART. 9.

(Modifiche alle norme di polizia mineraria).

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« L'ingegnere capo del Distretto minerario e della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la Geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo") provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e lavorazioni soggetti alle norme di polizia

delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

ART. 10.

(Norme sulla contitolarietà).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. A ciascun contitolare della concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Politica mineraria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente Michele VISCARDI, sottolineato che la proposta formulata dal relatore si muove nella direzione, a seguito della presentazione dei nuovi documenti di bilancio, di utilizzare i finanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 1989, ritiene sia altresì ipotizzabile la percorribilità di un altro modulo proce-

durale che si potrebbe tentare di perseguire in alternativa, consistente, da un lato, nel limitare in questa fase gli stanziamenti per il solo anno in corso ottenendo il parere della Commissione bilancio necessario per il trasferimento in sede legislativa e, dall'altro lato, una volta che il testo verrà discusso in sede legislativa, nel proporre ulteriori finanziamenti per il triennio successivo che risultino coerenti con gli accantonamenti nel frattempo approvati dal Senato in fase di discussione del disegno di legge finanziaria per il 1990; su questa base, qualora si riesca a raggiungere una preventiva intesa con la Commissione bilancio, si potrebbe sia impegnare i fondi per il 1989 che tentare di mantenere la quadriennalizzazione degli interventi che dovrebbe poi essere definitivamente approvata dall'altro ramo del Parlamento subito dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1990. Ritiene tuttavia che, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, risulti comunque opportuno in questa fase accedere alle proposte formulate dal relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha dichiarato l'assenso del Governo alle proposte formulate dal relatore, sia per ciò che concerne la predisposizione del nuovo testo sia per ciò che riguarda la richiesta di trasferimento in sede legislativa, la Commissione approva gli articoli del testo unificato dei progetti di legge.

La Commissione delibera altresì di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge all'ordine del giorno, riservandosi il Presidente Michele VISCARDI, verificati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento, di inviare la relativa richiesta al Presidente della Camera.

Proposta di legge:

SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487).

(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Michele VISCARDI rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge all'ordine del giorno alla seduta di domani 9 novembre 1989.

Disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Bruno ORSINI fa presente che i lavori del Comitato ristretto nominato per l'esame del disegno di legge n. 3423 si sono svolti con solerzia e ricchezza di contributi e, tuttavia, non si è addivenuti alla elaborazione di un testo che tenesse conto della grande quantità di emendamenti presentati dai diversi gruppi. Nonostante ciò, comunque, uno dei problemi principali che può essere indicato come qualificante, nello stesso tempo fungendo da discrimine per i diversi emendamenti, riguarda la possibilità o meno di giungere ad un coordinamento legislativo tra il disegno di legge n. 3423 riguardante il risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia all'esame di questa Commissione e gli altri due disegni di legge di attuazione del PEN all'esame dell'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda gli aspetti istituzionali del governo dell'energia. Se si tiene conto del fatto che gli stanziamenti già previsti per l'anno in corso dalla legge finanziaria per il 1989 rischiano di non poter essere utilizzati qualora non si giungesse ad una rapida definizione della questione riguardante appunto quegli aspetti istituzionali, si domanda se non si possa giungere ad un accantonamento di tale questione per riprenderla nel momento in cui anche gli altri disegni di legge saranno disponibili presso la Commissione così da ottenere, da un lato, un esame contestuale ed organico degli aspetti istituzionali e, dall'altro

lato, la possibilità di snellire l'iter procedurale per utilizzare nei tempi utili l'accantonamento già previsto nella tabella C della legge finanziaria per il 1989.

Il Presidente Michele VISCARDI sottolinea che per poter accedere alla proposta formulata dal relatore si dovrebbe comunque avere la certezza dell'effettiva disponibilità in termini di tempo del modulo procedurale proposto poiché, in caso contrario, risulterebbe più utile procedere normalmente nell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno e trovare un modo per utilizzare comunque lo stanziamento già previsto dalla legge finanziaria per il 1989.

Il relatore Bruno ORSINI sottolinea che la effettiva realizzabilità dell'iter proposto risulti condizionata dal consenso dei diversi gruppi che, avendo espresso un avviso di massima favorevole sulla struttura complessiva del disegno di legge dovrebbero, al fine di poter, da un lato, utilizzare i fondi disponibili per il 1989 e, dall'altro, affrontare le questioni riguardanti gli aspetti istituzionali del governo dell'energia in un quadro più organico, dovrebbero acconsentire ad accantonare gran parte degli emendamenti concernenti tali questioni.

Dopo che il Presidente Michele VISCARDI ha sottolineato che risulti in ogni caso preliminare poter disporre di un testo elaborato del relatore sul quale poi ogni gruppo è libero di esprimere le proprie posizioni e di presentare gli emendamenti che riterrà opportuni, il deputato Antonio MONTESSORO, sottolinea come la presentazione di un grande numero di emendamenti denoti la difficoltà di definire un testo che trovi il consenso dei diversi gruppi, ritiene che per accedere alla proposta formulata dal relatore si debba previamente disporre di un testo sulla base del quale misurare le distanze e le possibili convergenze tra i diversi gruppi.

Il deputato Giovanni BIANCHINI ritiene che, stante la estrema esiguità dei tempi disponibili per l'approvazione del disegno di legge prima dell'inizio della sessione di bilancio presso la Camera, si possa comunque soddisfare l'esigenza di impegnare i fondi già disponibili per l'anno in corso nella legge finanziaria del 1989, predisponendo una norma apposita che potrebbe aggiungersi a quelle già previste nelle proposte di legge n. 3891 e 4219 che sono già iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione in sede referente.

Dopo che il deputato Antonio MONTESSORO ha dichiarato di convenire sulla proposta di utilizzazione dei fondi già stanziati su questa materia dalla legge finanziaria per il 1989, sottolineando tuttavia che risulti nello stesso tempo necessario che il relatore giunga alla definizione di un proprio testo sul quale poter verificare le posizioni dei diversi gruppi, il deputato Massimo SCALIA, sottolineato come anche a suo giudizio non vi sia la disponibilità dei tempi necessari per approvare il disegno di legge n. 3423, dichiara il suo rammarico perché per il secondo anno consecutivo non si è ancora giunti alla definizione di una legge organica in materia. Si dichiara quindi favorevole sulla proposta di utilizzazione dei fondi previsti dalla legge finanziaria per il 1989 e sottolinea altresì che, per quanto riguarda la questione degli aspetti istituzionali del governo dell'energia, risulti necessario, nel momento in cui si predispone una riforma dei meccanismi e degli organi preposti alla politica di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, occorre procedere alla riforma di alcuni punti qualificanti che riguardano, da un lato, le questioni della gestione dell'energia sul territorio e, dall'altro, le questioni sul ruolo e le funzioni delle regioni. Si tratta in sostanza, come più volte ribadito in sede di Comitato ristretto, di conoscere la posizione del relatore e del Governo in me-

rito all'ipotesi di istituzione di un ente per il governo dell'energia e per il coordinamento a livello centrale delle iniziative in tema di risparmio energetico e di fonti rinnovabili.

Il deputato Antonio MONTESSORO ritiene che occorra tenere distinte le due questioni: una cosa è, infatti, fare in modo di impegnare i fondi disponibili per il 1989 e un'altra cosa è definire le questioni del quadro istituzionale collegate al disegno di legge riguardante il risparmio energetico su cui si deve giungere alla predisposizione di un testo sulla base del quale poter acquisire le diverse valutazioni da parte di tutti i gruppi.

Il Presidente Michele VISCARDI, sottolineato come la questione della definizione del quadro istituzionale dei meccanismi e degli organi di governo dell'energia si pone per il fatto che i due disegni di legge attualmente all'esame della Commissione industria del Senato affrontano problemi analoghi a quelli legati con il disegno di legge n. 3423 sul risparmio energetico e le fonti rinnovabili all'esame di questa Commissione, ritiene che qualora si voglia seguire questa ricerca di coerenza del quadro istituzionale convenga, su questi temi, attendere la definizione di quei disegni di legge da parte del Senato e quindi avere, su quella base, un riferimento più chiaro per ciò che riguarda la futura struttura dell'Enea e delle altre istituzioni preposte al governo dell'energia. Sottolinea, altresì, come tale dibattito richiami ancora una volta all'attenzione della Commissione la valutazione espressa nell'agosto dello scorso anno circa l'opportunità di discutere del piano energetico nazionale senza la presentazione di disegni di legge di attuazione da parte del Governo, questione sulla quale aveva allora espresso un avviso contrario.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha sottolineato come la questione della definizione di un quadro preciso riguardante gli aspetti istituzionali del governo

dell'energia si riproponga anche nel corso dell'esame dei due disegni di legge presentati al Senato e che, quindi, non risulti opportuno attendere l'approvazione da parte di quel ramo del Parlamento dei due citati disegni di legge prima di procedere all'esame di quella parte degli aspetti istituzionali legata al disegno di legge n. 3423 all'esame di questa Commissione ma che, anzi, si debba fare in modo di poter disporre di un testo elaborato dal relatore sul quale poi confrontarsi, il relatore Bruno ORSINI fa presente che alla predisposizione di un testo non si frappongono ostacoli di carattere procedurale quanto piuttosto questioni di carattere politico concernenti il merito dei problemi implicati, ciò che potrebbe condurre ad una situazione di stallo che rischierebbe di compromettere anche l'approvazione di quella parte del disegno di legge su cui, al contrario, si può registrare un accordo. Sottolinea, altresì, l'opportunità di procedere alla utilizzazione dei fondi già disponibili per l'anno in corso per il rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 le cui procedure, tra l'altro, risultano abbastanza collaudate ed efficienti.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI sottolinea che il disegno di legge n. 3423 presenti una sua coerenza logica e normativa che rischia di essere vanificata se si cerca di mettere in discussione i punti qualificanti. Pertanto è avendo presente questo disegno complessivo che si debbono valutare tutte le proposte emendative al testo: così è per ciò che riguarda la modifica degli aspetti istituzionali per il governo dell'energia e per il rapporto Stato-regioni.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che dal dibattito emerga un sostanziale consenso sulla proposta di procedere per l'utilizzazione dei fondi destinati dalla legge finanziaria per il 1989 al rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 riguardante il risparmio energetico e le fonti rinnovabili di energia predisponendo

in tal senso una proposta emendativa da approvare in sede di esame degli abbinati progetti di legge n. 3891 e 4219 già previsto all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione in sede referente. In secondo luogo si potrebbe affidare al relatore l'incarico di predisporre un nuovo testo del disegno di legge n. 3423 che consenta la presentazione da parte dei diversi gruppi di emendamenti che tengano conto di tale nuovo contesto. Qualora tali proposte trovino concorde la Commissione si potrebbe sin da ora prevedere l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione in sede referente del disegno di legge n. 3423 per il 16 novembre 1989 così da dare adeguato margine al relatore per predisporre tale nuovo testo.

Dopo che il deputato Massimo SCALIA ha concordato con l'iter procedurale configurato dal Presidente, sottolineando comunque che occorre mettere in moto tutte le iniziative parlamentari a disposizione per venire a capo di questa sovrapposizione tra le due Camere sulla questione concernente gli aspetti istituzionali del governo dell'energia, il Presidente Michele VISCARDI, sottolineato come l'aver previsto l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione in sede referente del disegno di legge n. 3423 per il 16 novembre prossimo comporti, in realtà, che la definitiva approvazione dello stesso non possa che avvenire ormai solo dopo la conclusione della sessione di bilancio, ritiene che a quel momento si potranno trarre su tale questione delle conclusioni più certe sotto il profilo procedurale. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno alla seduta del 16 novembre 1989.

Proposte di legge:

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

(Parere della V Commissione).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione).

(Esame e delibera di richiesta di trasferimento di sede legislativa).

La Commissione procede all'esame delle abbinare proposte di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Giovanni BIANCHINI fa presente che la legge finanziaria per il 1989 ha assegnato nella tabella C degli stanziamenti per il rifinanziamento di norme agevolative concernenti il sistema industriale e di competenza del Ministero dell'industria. Con le proposte di legge all'esame della Commissione si provvede pertanto alle utilizzazioni delle somme accantonate per ciò che riguarda in particolare il rifinanziamento della legge n. 370 del 1986 concernente agevolazioni alle imprese italiane che realizzano investimenti nel territorio di Malta, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 che prevede agevolazioni per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, del Fondo nazionale per l'artigianato e la legge riguardante lo sviluppo di programmi di imprese del settore aeronautico in ambito nazionale. Rispetto a tali proposte di legge occorre tuttavia predisporre delle adeguate proposte emendative che, tenendo conto della predisposizione dei nuovi documenti di bilancio e della fase attuale dei lavori parlamentari che si approssimano alla sessione di bilancio, limitino tali rifinanziamenti alle disponibilità già previste per il 1989 e provvedano ad utilizzare anche gli altri fondi già disponibili e riguardanti il rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, rifinanziamento della legge n. 41 del 1986 per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, il rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio nonché, come prospettato in sede di esame del disegno di legge n. 3423, il rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici. Per quanto riguarda la legge riguardante il settore aeronautico occorre, invece, prendere atto che per il

1989 non risultano accantonati specifici fondi. Auspica pertanto che si possa arrivare alla rapida definizione di un testo che recepisca tali osservazioni così che, anche attraverso il passaggio in sede legislativa, si riesca ad impegnare tali fondi prima dell'inizio della sessione di bilancio presso la Camera.

Il deputato Nicola SANESE, condivide le proposte avanzate dal relatore, sottolinea in particolare che, per ciò che riguarda il Fondo per l'artigianato, occorre aver presente che una parte del medesimo non è utilizzato per diverse ragioni di carattere procedurale e che, quindi, il Parlamento dovrebbe intervenire, per quanto di sua competenza, per risolvere alcuni di quei problemi e per dare un segnale importante di attenzione ai problemi del settore.

Il deputato Renato DONAZZON dichiara di condividere le proposte formulate dal relatore sottolineando tuttavia che si tratta di un tentativo ultimo di impegnare delle risorse già disponibili per il 1989, cosa che avrebbe dovuto essere stata fatta in tempi più tempestivi. Da queste proposte restano comunque fuori le agevolazioni per il sistema fieristico la cui situazione risulta drammatica; la definizione normativa del settore fieristico è all'esame di questa Commissione ma intanto si dovrebbe studiare il modo di non perdere i fondi già stanziati per il 1989. In conclusione ritiene che si debba compiere uno sforzo per giungere in tempi rapidi all'approvazione di un progetto di legge che disponga l'utilizzo dei fondi previsti nella tabella C della legge finanziaria per il 1989 di competenza del Ministero dell'industria.

Il presidente Alberto PROVANTINI fa presente che risulta quindi necessario che il relatore elabori un testo unificato delle proposte legge all'esame della Commissione per deliberarne, successivamente all'approvazione degli articoli, il trasfe-

rimento in sede legislativa, onde procedere quindi alla approvazione in tempi utili prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Dopo che i deputati Massimo SCALIA e Luciano RIGHI hanno dichiarato il loro avviso favorevole a quanto prospettato dal relatore, il deputato Antonio MONTESORO, dichiarato anch'egli l'avviso favorevole ad una rapida approvazione di un progetto di legge che utilizzi i fondi resi disponibili dalla legge finanziaria per il 1989 nei settori dell'industria, del commercio e dell'energia, propone una sospensione dei lavori per consentire al relatore di definire un nuovo testo da sottoporre alla Commissione.

Dopo che il relatore Giovanni BIANCHINI si è dichiarato disponibile ad elaborare un nuovo testo che costituisca la sintesi delle due proposte di legge all'ordine del giorno e di quanto emerso dal dibattito, il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, preso atto della volontà unanime espressa dalla Commissione di procedere alla utilizzazione dei fondi stanziati per l'anno in corso dalla legge finanziaria per il 1989 e concernenti il sistema produttivo e di competenza del Ministero dell'industria, e manifestato l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge, sottolinea tuttavia come il testo unificato che sarà elaborato dovrà mantenersi entro il quadro di compatibilità finanziaria previsto dalla legge finanziaria per il 1989 limitando l'ambito del riferimento degli interventi al solo anno in corso.

Il Presidente Alberto PROVANTINI sospende quindi la seduta che riprenderà alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 12,30).

Il relatore Giovanni BIANCHINI dà quindi lettura del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno:

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

ART. 1.

1. Per le finalità di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370, al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita la somma di lire 10 miliardi per il 1989.

ART. 2.

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.

ART. 3.

1. Le autorizzazioni di spesa da iscrivere al capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono integrate, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di lire 30 miliardi per il 1989.

ART. 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e inte-

grazioni, è incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è altresì incrementata di lire 40 miliardi per l'anno 1989 per le finalità di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 5.

1. Il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo 3-*octies* della legge 27 marzo 1987, n. 121, è ulteriormente incrementato per l'anno 1989 di lire 50 miliardi.

ART. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1989, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 10 miliardi per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rifiinanziamento della legge 370 del 1986, recante interventi in favore delle imprese industriali italiane per investimenti a Malta ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 100 miliardi per il 1989 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 30 miliardi per il 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 valutato in lire 170 miliardi per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso » e « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 valutato in lire 50 miliardi

per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3 della legge n. 121 del 1987 ».

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6 pari a lire 250 miliardi per il 1989 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo che i deputati Luciano RIGHI e Renato DONAZZON hanno espresso l'avviso favorevole a nome, rispettivamente, del gruppo della democrazia cristiana e del gruppo comunista al testo elaborato dal relatore e al trasferimento in sede legislativa, la Commissione approva gli articoli del testo unificato delle proposte di legge, deliberandone il trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Alberto PROVANTINI fa presente che il Presidente si riserva, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, di inviare la richiesta di trasferimento di sede al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 12,50.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,10.
— *Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.* — *Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-Cattin, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ugo Grippo e il sottosegretario di Stato per l'interno Giancarlo Ruffino.*

Testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (Approvati in un testo unificato dal Senato) (3039). (Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).
PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143). (Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212). (Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Novello PALLANTI esprime la propria protesta per il ritardo con cui è cominciata la seduta in sede referente osservando che meglio sarebbe stato iniziarlo nell'orario previsto, per poi eventualmente sospenderla.

Il deputato Franco RUSSO desidera ribadire che la sua assenza, nell'ultima parte della seduta in sede referente di ieri, è stata determinata dalla necessità di presenziare ai lavori dell'Assemblea che lo vedevano direttamente impegnato.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, avverte la Commissione che, nella seduta odierna, si procederà all'esame degli articoli 3, 7, 9, 10, 11, 14 e 18 e degli emendamenti ad essi riferiti che erano stati accantonati nella seduta precedente.

Avverte, inoltre, che sono stati oggi presentati i seguenti nuovi emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole da: quando esista fino a presso la regione con le seguenti: Quando a causa dell'astensione collettiva dal lavoro e in conseguenza del mancato funzionamento dei servizi pubblici, esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovvero a diritti costituzionalmente garantiti di preminente interesse generale, il prefetto.
9. 37.

Antonucci.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 9, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro avanti il tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha sede l'autorità

che ha emanato l'ordinanza stessa, la proposizione non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. La norma sulla competenza per territorio, di cui al comma 1, è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, deve esserne disposta la riunione.

3. Se ricorrono fondati motivi, il tribunale sentite le parti, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, annulla, con decreto motivato, il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte alla Corte di appello che decide, entro sette giorni, con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

11.9.

Antonucci.

All'articolo 14, comma 1: alla lettera a) sopprimere le parole: il tentativo di conciliazione può tenere conto anche delle cause di insorgenza del conflitto in modo da favorirne la composizione.

14. 18.

Antonucci.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'indivi-

duazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 13, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento; sempre che valuti idonee le clausole controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

14. 01.

Relatore.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

I commi 8° e 9° dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

Il Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolato esaminate anche

le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di deliberazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei ministri.

Lo schema di decreto di recezione dell'accordo, è inviato al Consiglio di Stato, in sede consultiva, entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.

Il Consiglio di Stato si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di parere; questo può essere espresso anche da una delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato.

Il Consiglio dei ministri delibera sulla ricezione dell'accordo dopo la pronuncia del Consiglio di Stato o prescindendo da tale pronuncia, se questa non sia intervenuta nel termine previsto nel comma precedente.

Il decreto del Presidente della Repubblica è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi, tramite la Sezione di controllo, entro venti giorni dalla ricezione del decreto stesso. Questo diviene efficace se la pronuncia della Corte non sopravviene nel termine suindicato.

18. 6.

Antonucci.

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non siano stati già stipulati i contratti o gli accordi lo adottati i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, le parti vi provvedono fermo restando, in mancanza, l'obbligo, da parte dei soggetti che promuovono lo sciopero o vi aderiscono, di adottare codici di autoregolamentazione che rispondono ai requisiti indicati.

2. I contratti sottoscritti e gli accordi stipulati previsti al comma 2 dell'articolo 2 hanno validità triennale e si intendono tacitamente rinnovati restando in vigore fino alla eventuale disdetta di una delle parti contraenti, previo l'obbligo di preavviso almeno tre mesi prima della scadenza degli stessi.

18. 0. 2.

Relatore.

Il relatore Andrea BORRUSO osserva che già nella seduta precedente, aveva rilevato l'opportunità di sopprimere l'articolo 3, dovendo il contenuto confluire nell'articolo 14-*bis*.

Dopo aver ricordato il relatore, nell'illustrare il proprio emendamento 14. 0. 1 che esso riproduce, con opportune modifiche, la parte iniziale del comma 1 dell'articolo 3, il Presidente Vincenzo MANCINI, osserva che data l'attuale formulazione dell'articolo 14-*bis* sarebbe necessario che anche la lettera *e*) dell'articolo 14 venga modificata nel senso che la parola « indice » sia sostituita da « può indire » e che il riferimento non sia più all'articolo all'articolo 3 bensì all'articolo 14-*bis*.

Il relatore Andrea BORRUSO accede a tale proposta presentando il seguente emendamento:

All'articolo 14, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

e) può indire le consultazioni di cui all'articolo 14-*bis*.

14. 19.

Relatore.

Dopo un breve intervento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo DONAT-CATTIN a parere del quale l'emendamento va inteso nel senso che la Commissione indice la consultazione referendaria tra due ipotesi entrambe idonee

per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, prende la parola il deputato Franco RUSSO che sottolinea il carattere contraddittorio della formulazione, dell'emendamento del relatore nella misura in cui la proposta di referendum sembra esperibile solo a seguito di una controproposta delle organizzazioni sindacali. Tutto ciò rischia di trasformare il referendum da abrogativo a propositivo ed è per tali motivi che preannuncia il suo voto contrario.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI osserva che il contenuto dell'articolo aggiuntivo 14. 0. 1, il quale in pratica consiste in una riformulazione dell'articolo 3 che viene collocato in un diverso punto del provvedimento, recepisce sostanzialmente la filosofia del suo gruppo intorno a tale tematica. Per tali motivi esprime un giudizio positivo sull'emendamento del relatore.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA concorda con le osservazioni del collega Franco Russo sottolineando come ci si trova di fronte ad una questione di sostanza dal momento che tutti i gruppi hanno, nel corso dei lavori, più volte indicato l'articolo 3 come punto di equilibrio del provvedimento. Lamenta che l'introduzione dell'articolo 14-*bis* comporta l'istituzione di un filtro ulteriore che attenua l'efficacia dello strumento referendario anticipando proceduralmente, il giudizio della Commissione di garanzia.

Pertanto, invita i colleghi ad approfondire la riflessione dal momento che, a suo giudizio, si tratta di un cambiamento reale e politico e non soltanto di una diversa collocazione topografica.

Il relatore Andrea BORRUSO, dopo aver espresso una certa sorpresa per il fatto che il collega Russo valuti in modo così critico il suo emendamento che non è realmente modificativo degli aspetti sostanziali contenuti nell'articolo 3, ribadisce che con esso intende meglio definire i criteri di indizione del *referendum* da parte della Commissione di garanzia.

Il deputato Novello PALLANTI sottolinea, in relazione ai chiarimenti testè forniti dal relatore, che le preoccupazioni già espresse dal gruppo comunista a questo proposito potrebbero al momento essere fugate; tuttavia, si riserva di esprimere un giudizio definitivo dopo aver esaminato a fondo il testo dell'emendamento cui il relatore ha fatto riferimento, e richiama l'attenzione sul problema procedurale relativo alla collocazione da attribuire all'emendamento stesso.

Il Presidente Vincenzo MANCINI precisa che il problema procedurale sollevato dall'onorevole Pallanti si potrebbe risolvere procedendo nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3, soffermandosi in primo luogo su quelli soppressivi.

Il deputato Novello PALLANTI esprime la perplessità del gruppo comunista ad aderire alla ipotesi testè prospettata dal Presidente, dal momento che non ritiene possibile sopprimere l'articolo 3, senza poter valutare l'effettiva incidenza dell'articolo 14-bis.

Riterrebbe possibile aderire all'ipotesi qualora l'emendamento in questione fosse presentato come interamente sostitutivo dell'articolo 3, ferma restando la possibilità di presentarvi eventuali subemendamenti.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che la seduta sia sospesa e che si riunisca il Comitato ristretto per valutare attentamente le questioni e le posizioni nuove emerse a proposito dell'articolo 3.

Il relatore Andrea BORRUSO ripresenta il suo emendamento 14. 0. 1 riferendolo all'articolo 3:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'indivi-

duazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 13, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, sempre che valuti idonee le clausole controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

3. 16.

Relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI propone che l'emendamento del relatore sia riformulato prevedendo che dopo le parole: « valuti idonee » siano inserite le seguenti: « ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1 ».

Dopo che il relatore Andrea BORRUSO ha dichiarato di convenire con la proposta avanzata dal Presidente, il depu-

tato Franco RUSSO, preannunciando la presentazione di alcuni subemendamenti relativi all'emendamento del relatore, sottolinea che nell'attuale riformulazione il testo proposto dal relatore presenta due difetti, in primo luogo perché appare troppo ampio il margine di discrezionalità attribuito alla Commissione di garanzia, e inoltre perché andrebbe attentamente valutata la questione delle clausole controverse, in particolare in relazione ai lavoratori che non siano membri di organizzazioni sindacali.

Il relatore Andrea BORRUSO precisa che già il testo originario dell'articolo 3 prevedeva che si potesse indire un *referendum* a condizione che vi fosse un dissenso tra le organizzazioni sindacali partecipanti alla trattativa, per cui l'emendamento da lui presentato non introduce alcuna novità, limitandosi a precisare quanto già era previsto.

Il deputato Giorgio GHEZZI, annunciando l'adesione del gruppo comunista all'emendamento del relatore, sottolinea l'importanza delle procedure referendarie che assicurano ai lavoratori la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. Pur riconoscendo il fondamento di alcune delle questioni sollevate dai colleghi Russo Spina e Russo precisa che sono già state presentate al Senato alcuni provvedimenti relativi all'articolo 39 della Costituzione, per cui sembra già delineato almeno in linea di massima, l'orientamento da assumere in proposito. Ritiene comunque impensabile immaginare di ammettere lo svolgimento di *referendum* senza il filtro della Commissione di garanzia perché in questo modo si negherebbe sostanzialmente l'obiettivo del provvedimento stesso; d'altra parte, non appaiono fondate le perplessità espresse riguardo alla norma che attribuisce alla Commissione stessa la facoltà di valutare l'idoneità delle clausole. Non sembra invece chiara la motivazione che giustifica la decisione di stabilire un diverso regime

con riferimento all'obbligo della motivazione, a seconda che la richiesta di *referendum* sia avanzata dai lavoratori o dalle organizzazioni sindacali.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul suo emendamento 3.2, di cui raccomanda l'approvazione, che potrebbe opportunamente perfezionare la formulazione dell'emendamento del relatore.

Dopo che il Presidente Vincenzo MANCINI ha invitato l'onorevole Ghezzi a ritirare il suo emendamento 3.2, il deputato Giovanni Russo Spina precisa che nel suo precedente intervento intendeva sottolineare la funzione rilevante che la Commissione di garanzia assumeva in base alle ipotesi prospettate in un primo momento; ora, invece, anticipando la fase in cui viene valutata la idoneità delle clausole, si introduce una modifica nelle competenze della Commissione che appare obiettivamente peggiorativa.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI invita il collega Giorgio Ghezzi a tener presente che proprio per il fatto che al Senato è in corso l'esame di alcuni provvedimenti relativi all'articolo 39 della Costituzione per cui ritiene inopportuno intervenire sulla stessa materia in questa sede; esprime quindi il giudizio positivo del gruppo socialista sull'emendamento del relatore.

Dopo che il deputato Giorgio GHEZZI ha ritirato il suo emendamento 3.2, il relatore Andrea BORRUSO precisa che le organizzazioni sindacali potrebbero avanzare la proposta di *referendum* sulla base dei dissensi emersi nel corso delle trattative, mentre un'eventuale richiesta dei lavoratori deve essere necessariamente motivata perché si deve chiarire a quali delle questioni sollevate, sempre nell'ambito della trattativa, si riferisce; comunque, non ha difficoltà ad accedere alla proposta avanzata perché l'obbligo di motivazione sia previsto in tutti i casi.

Accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito modifica nuovamente il suo emendamento che risulta, pertanto, del seguente tenore:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 13, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o imprese erogative del servizio, può indire, sempre che valuti idonee ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1 le clausole controverse oggetto della consultazione o le modalità e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

3. 16.

Il deputato Franco RUSSO presenta i seguenti subemendamenti 0. 3. 16. 1, 0. 3. 16. 2 e 0. 3. 16. 3:

Sopprimere « su richiesta motivata ».
0. 3. 16. 1.

Russo Franco.

Sopprimere: « sempre che valuti idonee le clausole controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta ».
0. 3. 16. 2.

Russo Franco.

Sopprimere: « particolarmente rilevante ».
0. 3. 16. 3.

Russo Franco.

Dopo che il deputato Andrea CAVICCHIOLI ha ritirato il suo emendamento 3. 12, la Commissione respinge l'emendamento Santoro 3. 3 al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo, nonché l'emendamento 3. 1 Russo Franco.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti Russo Franco 0. 3. 16. 1, 0. 3. 16. 2, 0. 3. 16. 3, contrari il relatore ed il Governo.

Il deputato Franco RUSSO, illustrando il suo emendamento 3. 10, precisa che esso intende garantire effettivamente ai lavoratori la possibilità di esprimere le proprie valutazioni sull'operato delle organizzazioni sindacali che in questo modo sarebbero obbligate ad agire attenendosi al criterio del mandato. Precisa, inoltre, che intende mantenere gli emendamenti 3. 11, e 3. 7 come subemendamenti dell'emendamento 3. 16 del relatore nonché ritirare gli emendamenti 3. 8 e 3. 6.

Contrari il relatore ed il Governo, la Commissione respinge quindi l'emendamento Russo Franco 3. 10. Respinge quindi i subemendamenti 0. 3. 16. 3 e 0. 3. 16. 4 già 3. 11. e 3. 7. ed approva, contrario il deputato Russo Franco, l'emendamento Borruso 3. 16, al quale è favorevole il Governo, risultando preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione passa quindi all'articolo 7 accantonato nella seduta di ieri.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Santoro 7. 7, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI osserva che la soluzione data all'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto è sicuramente ibrida ma per ragioni di coerenza rispetto all'accordo raggiunto si dichiara favorevole al mantenimento del testo così come è invitando contestualmente i presentatori al ritiro degli emendamenti 7. 1 7. 3 e 7. 9.

Il deputato Giorgio GHEZZI osserva che di fronte alla richiesta del collega Cavicchioli, proprio per quelle ragioni di equilibrio e di coerenza da lui richiamati, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 7. 1. Desidera, in ogni caso, ribadire le motivazioni che sottendono a tale emendamento e che consistono nella necessità di superare il grave problema della duplicazione della giurisdizione in materia di rapporto di lavoro tra settore pubblico e settore privato. La stessa legge di riforma del processo amministrativo, ponendosi in linea con recenti pronunce della Corte Costituzionale, ha operato verso una riduzione del muro che divide i due tipi di procedimento. Per tali motivi osserva che sarebbe stato meglio procedere con maggiore coraggio in vista di una unificazione di competenze che a suo giudizio, prima o poi, si rivelerà necessaria. Aggiunge, inoltre, che il testo elaborato dal Comitato ristretto, che riprende su tal punto, quello licenziato dal Senato, gli lascia dubbi di carattere tecnico.

Il deputato Andrea BORRUSO rileva che la Commissione è consapevole che l'articolo 7 così come attualmente formulato, contiene in sé un'intrinseca aporia su cui occorrerà tornare. Tuttavia osserva che la diversa natura del riferimento giurisdizionale all'autorità ordinaria da una parte e a quella amministrativa dall'altra, trovano sua giustificazione nella diversa natura del rapporto giuridico di lavoro pubblico rispetto a quello privato.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver ricordato che l'onorevole Ghezzi ha ritirato il proprio emendamento 7. 1, pone in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 7. 2 e 7. 3 che risultano respinti.

Dopo che il deputato Orazio SAPIENZA ritira l'emendamento 7. 9 che il deputato Italo Santoro fa proprio, il Presidente Vincenzo Mancini lo pone in votazione con il parere contrario del relatore e del Governo. La Commissione lo respinge con l'astensione dell'onorevole Sapienza ed il voto favorevole del deputato Santoro.

La Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 7. 4, 7. 5, 7. 8 e 7. 6, con il parere contrario del relatore e del Governo.

Il deputato Italo SANTORO, intervenendo per dichiarazioni di voto sull'articolo 7, preannuncia il suo voto contrario dal momento che, a suo giudizio, tale articolo rappresenta un vero e proprio monstrum giuridico.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'articolo 7 che la Commissione approva.

Dopo che gli emendamenti 7. 01 e 7.02 vengono posti in votazione e respinti con il parere contrario del relatore e del Governo, la Commissione passa all'esame dell'articolo 9.

Il deputato Franco RUSSO ritira il proprio emendamento 9. 32 interamente suppressivo osservando come esso avesse lo scopo di costituire un deterrente nei confronti della discussione. Considera un fatto positivo il superamento, operato rispetto al testo licenziato dal Senato, dell'utilizzazione della figura del prefetto in materia di precettazione dal momento che più opportuno si rivela il ruolo del Commissario di governo. Osserva, peraltro, come il suo emendamento 9. 1 interamente sostitutivo dell'articolo abbia la finalità di prevedere una diversa disciplina della precettazione che a suo giudizio doveva configurarsi come il punto centrale del provvedimento rispetto alla regolamentazione del diritto di sciopero.

Il deputato Novello PALLANTI osserva che alcuni degli emendamenti presentati all'articolo 9 assumono carattere di sostanziale novità rispetto allo spirito del provvedimento per cui ritiene opportuno, anche allo scopo di non creare difficoltà per un regolare prosieguo dell'*iter* del provvedimento, stesso proporre l'accantonamento sia dell'articolo 9 che degli emendamenti ad esso riferiti.

Il deputato Andrea BORRUSO osserva che il punto centrale della discussione relativi all'articolo 9 è quello che riguarda da una parte l'individuazione dell'autorità cui spetta il potere di precettazione, dall'altra « l'area » di applicazione della precettazione. Rileva, peraltro, come problemi possano derivare dalla discussione dell'articolo 18 su cui forse è necessaria una ulteriore riflessione in sede di Comitato ristretto.

Dopo che il deputato Giorgio GHEZZI, per le stesse ragioni di riflessione ulteriore, considera opportuno accantonare anche l'articolo 11, il Presidente Vincenzo Mancini, ricorda alla Commissione che la proposta di accantonamento riguarda gli articoli 9, 11, e 18.

Dopo un breve intervento del deputato Italo SANTORO il quale dichiara di astenersi sulla proposta di accantonamento preannunciando che non parteciperà ai lavori del Comitato ristretto e che farà propri gli emendamenti che eventualmente dovessero essere ritirati, la Commissione conviene sulla proposta di accantonamento.

La Commissione, passa quindi all'esame dell'articolo 10.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. che la Commissione respinge.

Dal momento che il presentatore dell'emendamento 10.15 è assente si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il deputato Italo SANTORO ritira il proprio emendamento 10.16 dichiarando di riconoscersi nell'emendamento presentato al collega Cavicchioli 10.17, il Presidente Vincenzo Mancini pone in votazione l'emendamento 10.17 che risulta approvato con il parere favorevole del relatore e del Governo.

La Commissione respinge, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 e 10.14.

Il deputato Italo SANTORO preannuncia il voto favorevole sull'articolo 10.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'articolo 10 così come modificato. La Commissione approva.

Dopo che il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che l'articolo 11 è stato accantonato e che gli articoli 12 e 13 sono stati approvati nella seduta precedente, la Commissione passa all'esame dell'articolo 14.

Il deputato Italice SANTORO osserva che il proprio emendamento 14.9 rappresenta un estremo tentativo per chiudere la logica che presiede all'attività della Commissione di garanzia dandogli poteri più stringenti e vincolanti.

Il deputato Andrea BORRUSO si rende conto che la questione sollevata dall'onorevole Santoro riguarda l'introduzione di una forma arbitraria di tipo vincolante che tuttavia non lo convince pienamente necessitando, a suo giudizio, di alcuni elementi di correzione.

Dopo un breve intervento del deputato Andrea CAVICCHIOLI il quale ricorda la filosofia contenuta nel proprio emendamento 14.15 riguardante la facoltà della Commissione di garanzia di emanare un lode sul merito del conflitto su richiesta congiunta delle parti interessate, prende la parola il deputato Giorgio GHEZZI che osserva come l'emendamento 14.9 rischia di spingersi sul pericoloso versante della illegittimità costituzionale sia con riferimento alla esclusività della giurisdizione, sia con riferimento al problema della libertà sindacale. Dopo aver insistito soprattutto con riguardo a questo secondo aspetto, dichiara, invece, accoglibile l'emendamento 14.15 del collega Cavicchioli che prevede una norma di chiusura sotto iorma di arbitrato irrituale su richiesta congiunta delle parti.

Il deputato Andrea BORRUSO osserva che l'emendamento 14.15 è una norma di chiusura solamente parziale laddove sarebbe a suo giudizio orientato ad introdurre una norma che preveda il silenzio assenso. Inoltre considera come l'emendamento 14.15 rischia di allargare eccessivamente l'ambito di competenza della Commissione che viene a pronunciarsi su un'intera area del conflitto.

Il deputato Franco RUSSO, pur riconoscendo i progressi che sono stati fatti in sede di Comitato ristretto circa la formulazione dell'articolo 14 rispetto al te-

sto proveniente dal Senato, nel quale si attribuivano poteri troppo ampi alla Commissione di garanzia, osserva come sia contraddittoria la formulazione del comma 1 lettera a) dell'articolo 14 dove all'ultimo periodo si fa riferimento « alle cause di insorgenza del conflitto ». Dichiara più comprensibile lo spirito dell'emendamento 14.15 che pure non condivide, mentre appare censurabile quello che sottende all'emendamento 14.9. Conclude il proprio intervento proponendo che anche sull'articolo 14 e sull'insieme degli emendamenti ad esso riferiti si proceda all'accantonamento per una ridiscussione in Comitato ristretto.

Dopo un intervento favorevole a tale proposta del deputato Andrea CAVICCHIOLI e dopo che il deputato Italice Santoro dichiara di attenersi, la Commissione approva la proposta di accantonamento dell'articolo 14.

Dopo che il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che gli articoli 15, 16 e 17 sono stati approvati nella seduta di ieri e che l'articolo 18 è accantonato, la Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 18.0.2.

Dopo che il relatore Andrea BORRUSO lo illustra brevemente, interviene il deputato Andrea Cavicchioli il quale osserva che le tematiche introdotte da tale articolo aggiuntivo necessitano di una ulteriore fase di riflessione. Per tali motivi invita la Commissione ad accantonare anche l'emendamento 18.02. Così rimane stabilito.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dal momento che sono stati accantonati gli articoli 9, 11, 14, 18 e l'articolo aggiuntivo 18.0.2 propone alla Commissione che oggi pomeriggio, alle ore 15, si riunisca il Comitato ristretto sullo sciopero e che la Commissione in sede referente torni a riunirsi alle ore 18.

Il deputato Franco RUSSO desidera far rilevare che, poiché oggi sono previste votazioni in aula su questioni peraltro assai rilevanti, appare difficilmente ipotizzabile mantenere l'attuale calendario dei lavori che prevede l'esame in sede referente del testo sullo sciopero questo pomeriggio.

Il deputato Italo SANTORO, data l'importanza che il provvedimento sullo sciopero riveste, chiede che la Commissione non venga convocata ad horas ma che venga stabilito un calendario certo che preveda seduta per la giornata di domani mattina.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente ma desidera conoscere quanto si farà il passaggio in sede referente sul provvedimento n. 2324 e abbinate che era calendarizzato per la seduta di questa mattina.

Dopo brevi interventi del deputato Novello PALLANTI e Andrea BORRUSO che

si dichiarano favorevoli alla proposta del Presidente, prende nuovamente la parola il deputato Franco Russo il quale rileva l'ansia ingiustificata che sembra muovere la Commissione circa i tempi di discussione del provvedimento sullo sciopero; a suo giudizio è più opportuno operare un passaggio in Comitato ristretto nel primo pomeriggio e poi procedere, in sede referente, nella giornata di domani mattina.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Italo SANTORO che condivide quanto sostenuto dal collega Russo il Presidente Vincenzo Mancini pone in votazione la seguente proposta di calendario che prevede alle ore 15 la riunione del Comitato ristretto sullo sciopero ed alle ore 18 la seduta in sede referente ad iniziare con il provvedimento riguardante la tutela dei lavoratori della piccola impresa cui seguirà l'esame del testo sulla regolamentazione del diritto di sciopero.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle 13,15.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,55. — Presidenza del Vicepresidente Lino ARMELLIN. — Interviene il ministro della sanità Francesco De Lorenzo.

Comunicazioni del Presidente.

Il Vicepresidente Lino ARMELLIN comunica che è stata presentata la relazione, per gli anni 1987 e 1988, sull'attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza — in corso di composizione per la stampa — pervenuta alla Presidenza della Camera dal Ministro della sanità (per la parte di sua competenza) ai sensi dell'articolo 16 della legge stessa, e annunciata all'Assemblea nella seduta del 6 novembre 1989.

Seguito delle comunicazioni del Ministro della sanità sulle caratteristiche della spesa sanitaria.

Dopo che il Vicepresidente Lino ARMELLIN ha constatato che non ci sono

richieste di intervento sulle comunicazioni del Governo, il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO informa la Commissione di aver incontrato recentemente gli assessori regionali alla sanità, con cui ha concertato metodi e mezzi per il controllo della spesa e per una verifica del maggior fabbisogno delle regioni rispetto alle stime del Governo; le quote del fondo interregionale non verranno trasferite alle regioni fino alla determinazione esatta dell'effettivo fabbisogno.

Il deputato Luigi BENEVELLI sottolinea che il problema della spesa sanitaria è rilevante e tuttora aperto; l'esame della legge finanziaria costituirà una ulteriore occasione per approfondire la questione.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle caratteristiche della spesa sanitaria.

Su proposta del Vicepresidente Lino ARMELLIN, la Commissione conviene sul rinvio ad altra seduta della questione all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Luigi BENEVELLI sottolinea l'opportunità di porre all'ordine del giorno della Commissione una risoluzione sul *doping*, che sia una sintesi dell'approfondito lavoro svolto già dalla Commissione sul tema.

Il Vicepresidente Lino ARMELLIN, dopo avere ricordato la necessità di una presentazione formale della risoluzione a norma di Regolamento, affinché la Commissione possa prenderla in esame, sottolinea l'urgenza dell'esame del disegno di legge n. 3958 istitutivo di una Commissione governativa di indagine sulla povertà e sulla emarginazione, esame che è stato sollecitato del Governo stesso.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO rileva l'opportunità che venga preso in esame il disegno di legge riguardante i provvedimenti urgenti sull'AIDS e, in considerazione dell'importanza della questione avvertita in tutto il Paese, chiede alla Commissione la disponibilità per la discussione in sede legislativa del provvedimento.

Il deputato Aldo RENZULLI concorda con le proposte del Presidente e del Ministro.

Il deputato Giuseppe SARETTA, si dichiara d'accordo circa l'esame di una risoluzione sul *doping*, verificandosi le condizioni per una presentazione formale del documento in tempi brevi, e concorda altresì con il ministro. Rammenta che sono numerosi i provvedimenti da trattare (sia quelli già esaminati dal Senato, sia altri tra cui il disegno di legge 45 e collegati sui portatori di *handicap*) e sottolinea le difficoltà derivanti dall'impossibilità di una riunione dell'Ufficio di Presidenza, stante la posizione del Gruppo comunista; invita, altresì, ad una rapida soluzione dei nodi politici e ad una calendarizzazione dei lavori possibilmente fino a Natale.

Il deputato Luigi BENEVELLI, pur non avendo obiezioni da muovere alla proposta del Ministro, sottolinea il ruolo centrale del disegno di legge di accompagnamento, che condiziona verosimilmente tutto il calendario della Commissione per settimane. Offre la disponibilità del suo gruppo per una calendarizzazione a più lungo termine, sempre tuttavia sulla base del ruolo fondamentale che deve essere attribuito alla legge di accompagnamento.

Il Vicepresidente Lino ARMELLIN ricorda che entro il 26 novembre la Commissione dovrà esprimere un parere, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 19, comma 15, circa il nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato dei prodotti dell'industria farmaceutica e dei prodotti galenici predisposti dai ministri dell'industria e della sanità.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO sottolinea l'urgenza del parere della Commissione, affinché il nodo dei prezzi dei farmaci possa essere sciolto onde evitare sperequazioni nei prezzi, spesso ingiustificatamente diversi tra di loro, di fronte a specialità uguali.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE chiede al Ministro se i 2.100 miliardi di spesa previsti dal disegno di legge sull'AIDS siano ricompresi (oppure no) nei 10.000 miliardi previsti dallo stato di previsione del Ministero della sanità.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO sottolinea di avere già formalizzato e motivato in una circolare alle Regioni che i 2.100 miliardi sono aggiuntivi rispetto ai 10.000 miliardi. Dopo essersi riservato di presentare un'apposita documentazione, rileva che il recupero dei 2.100 miliardi avverrà grazie all'utilizzo dei fondi di spesa non utilizzati nel 1988.

Dopo che il deputato Aldo RENZULLI ha posto la questione relativa alla connessione del parere sui prezzi dei farmaci

con il recepimento di direttive CEE in materia, il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO chiarisce il significato e la portata del parere che la Commissione dovrà esprimere.

Il deputato Luigi BENEVELLI invita il Ministro a fornire risposte alle questioni riguardanti gli invalidi civili.

Il deputato Rossella ARTIOLI, dopo avere chiesto chiarimenti sulle proposte di calendario, sottolinea il rilevante ruolo della legge di accompagnamento, di cui dovrebbe continuarsi la discussione nelle prossime sedute della Commissione.

Il deputato Giuseppe SARETTA evidenzia l'urgenza dell'esame del disegno di legge sulla povertà.

Il deputato Rossella ARTIOLI ribadisce la necessità che venga proseguito anche nella seduta di domani il dibattito sulla legge di accompagnamento.

Il Vicepresidente Lino ARMELLIN constata quindi l'assenso della Commissione sul seguente ordine del giorno per la seduta di domani giovedì 9 novembre 1989, alle ore 9,30: esame in sede legislativa del disegno di legge n. 3958, « Istituzione di una commissione di indagine sulla povertà e sulla emarginazione »; discussione di una risoluzione sul *doping* qualora sia presentata nei termini e nei modi previsti dal Regolamento; seguito dell'esame del disegno di legge n. 4227 e provvedimenti collegati « Riordinamento del servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria ».

IN SEDE REFERENTE

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227). (Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Alberto VOLPONI ricorda che quando riferì sul disegno di legge 1942, espresse la convinzione che sarebbe stato possibile varare la riforma per la sanità degli anni '90, pur tenendo conto delle difficoltà intrinseche di produrre, in Parlamento, una vera riforma. Ma il paese ha, in primo luogo, bisogno di riforme, e solo il Parlamento può dargliele. La legge 833, nell'ambito delle disposizioni a garanzia e tutela del diritto alla salute, è stato il più evoluto apparato normativo espresso a difesa della salute della gente. Certo la riforma ha dato insieme ai buoni frutti, primi fra tutti l'eguaglianza sostanziale di ogni cittadino di fronte ai servizi sanitari e la globalità delle prestazioni, alcuni frutti cattivi, soprattutto una gestione certamente non all'altezza dei principi della legge.

Finalmente, le modifiche alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale ritrovano una veste consona alle aspettative politiche. Tirate fuori dalla gabbia decretizia, nel disegno di legge si realizzano due condizioni principali: la prima, di aver restituito al lavoro parlamentare una dimensione di ordinarietà da cui i gruppi possono far scaturire le ragioni di un confronto costruttivo; la seconda, di aver allacciato un collegamento funzionale con la manovra di bilancio che dovrebbe stimolare tempi di lavoro misurati sulle scadenze ravvicinate proprie del disegno di legge finanziaria.

Sono anni che la Commissione lavora con ammirevole continuità e coerenza al riconoscimento della centralità del problema sanitario. La sanità costa e dobbiamo razionalizzare le relative spese, per rendere compatibile il suo sviluppo con lo sviluppo complessivo del paese. Però occorre parimenti non assecondare le tendenze a fare della sanità solo il punto di equilibrio della spesa pubblica.

Si augura che alla relazione faccia seguito una discussione generale di indirizzo del successivo lavoro, tenuto conto dell'esperienza non brillante, compiuta in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1942, quando si saltò la discussione generale e ci si ritrovò in Comitato ri-

stretto a ricercare la conoscenza del parere dei gruppi sui vari istituti al provvedimento.

Tuttavia l'approfondimento ricognitivo e cognitivo svolto viene ora utile, considerato che il disegno di legge in esame raccoglie completamente l'eredità del disegno di legge n. 1942.

Venendo al merito del provvedimento, il suo collegamento con la manovra economico-finanziaria proietta immediatamente nel cuore del problema, recando l'articolo 1 l'istituzione del fondo sanitario interregionale. Il finanziamento della spesa sanitaria rappresenta da anni un tema di dibattito, le cui conclusioni nessuno è stato in grado di trarre.

Ricorda il documento approvato lo scorso 20 ottobre dagli assessori regionali alla sanità, là dove evidenziano la sottostima sistematica del FSN ed il mancato « coinvolgimento delle regioni in scelte centrali che continuano a vincolare la quasi totalità del meccanismo di spesa regionale »; allora l'istituzione del fondo sanitario interregionale rappresenta davvero il punto di partenza della riforma.

La centralità delle regioni, in piena aderenza al principio costituzionale di cui all'articolo 117, viene confermata in particolare dal comma 4, dell'articolo 1, nel quale si prevede che le quote del fondo sanitario interregionale di parte corrente assegnate alle regioni a statuto ordinario confluiscono nel fondo comune regionale come parte indistinta, mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome le quote affluiscono in un apposito capitolo di bilancio. Stabilito che la ripartizione dei fondi — in aderenza ai principi costituzionali — avviene secondo criteri preordinati « al conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale », ne consegue che le maggiori spese per servizi ulteriori debbono essere finanziati a carico della regione. Disposizione, quest'ultima, di cui è già stata dichiarata la conformità alla Costituzione e che si rafforza per la previsione della sua subordinazione all'attribuzione alle regioni medesime di una autonoma potestà impositiva. La disper-

sione incontrollabile dei centri ordinatori di spesa ha costituito una delle cause certe dell'espansione della spesa. Senza controlli gestionali, lo spreco è dietro l'angolo. L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 7 dell'articolo 1, recherà i criteri che le regioni dovranno rispettare nell'adottare norme di contabilità ispirate al principio della responsabilizzazione dei centri di spesa delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Nel complesso il disegno del fondo sanitario interregionale può ritenersi soddisfacente. Si potrebbe precisare la griglia parametrica di ripartizione del fondo; con la ridefinizione degli « standard nazionali di organizzazione e di attività » in termini di scostamento rispetto agli standard ospedalieri e territoriali, come avviene in Gran Bretagna con la formula RAWP (*resource allocation working party*).

Qualche aggiustamento potrebbe suggerirsi a proposito delle modalità di integrazione del Consiglio sanitario nazionale, prevedendo per alcuni ordini professionali presenti nel Servizio sanitario nazionale un rappresentante secondo criteri di rappresentatività già sperimentati con successo nella composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Funzionale alla centralità finanziaria delle regioni è l'organismo regionale di cui all'articolo 2. Organo di attuazione degli indirizzi regionali e necessariamente meglio definibile centro motore dell'assetto organizzativo del rinnovato sistema sanitario, stupisce un po' che non gli sia attribuito un nome.

Quantunque gregario, « l'organismo regionale » dovrà sviluppare funzioni di impulso, di vigilanza, di controllo, tali da connotare positivamente la sanità regionale. In questa luce, gli pare incompleto il disegno di promozione della centralità della regione, se non si preveda l'istituzione di un organismo consultivo parallelo, che serva ad incanalare verso i centri istituzionali di decisione — senza peraltro frapporre ostacoli o rallentamenti della loro attività — il patrimonio di esperienza specifica di cui sono portatrici le

organizzazioni rappresentative di lavoratori della sanità a cominciare da quelle mediche. Rimane altresì l'opportunità di istituire le federazioni regionali degli ordini delle professioni sanitarie, alle quali, proprio da questo provvedimento, sono attribuite rilevanti funzioni consultive. Altresì occorrerebbe completare il disegno organizzativo tracciato nel provvedimento, introducendo tra i criteri da rendere alle regioni quello relativo al ricorso all'istituto della delega ai comuni, tutte le volte che la centralità regionale assume il senso di una centralità funzionale, bisognosa di collegamenti diffusi sul territorio per meglio conoscerlo.

L'articolo 3 è tra i più attesi sia per il travagliatissimo *iter* di preparazione sia per il suo affondare le radici in un terreno particolarmente scivoloso, sul quale hanno perso smalto, negli scorsi anni, le numerose e talvolta robuste proposte di modifica dell'assetto delle unità sanitarie locali. Dunque, è prevista l'aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, tramite l'attribuzione della personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Le regioni devono altresì, entro il 31 dicembre 1990 ridelimitare le USL in base a gruppi di popolazione compresi (salvo eccezioni previste) tra 150 mila e 400 mila abitanti. È, inoltre, fatto carico alle regioni di provvedere entro il termine suddetto alla composizione degli organi delle USL che sono il comitato di indirizzo, l'amministratore unico, il collegio dei revisori, nonché alla delineazione dei criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle USL preesistenti.

Nel comma 2 dell'articolo 3 sono stabiliti i principi cui avrà riguardo l'atto di indirizzo e coordinamento che il Governo emanerà entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge e che stabilirà i criteri per l'emanazione delle norme cui si è fatto cenno, da parte delle regioni (nomina, struttura e compiti del comitato di indirizzo; organi delle USL e delle aziende ospedaliere; contratto di diritto privato per l'amministratore unico, il di-

rettore amministrativo e il direttore sanitario; composizione del collegio dei revisori; compensi e indennità per i componenti del comitati di indirizzo e del collegio dei revisori).

L'attribuzione alla USL della qualificazione di azienda pubblica e della personalità giuridica chiude un processo di avvicinamento progressivo ed un dimensionamento efficiente ed efficace dell'unità elementare del servizio sanitario nazionale.

Si realizza un ribaltamento tra l'incidenza dell'organo politico e quella dell'organo tecnico.

I comitati d'indirizzo, nella configurazione proposta, costituiscono la garanzia che nessun interesse privato può impadronirsi della sanità. Al diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione, corrisponde il dovere pubblico di assicurarne la soddisfazione. Gli eccessi del partitismo compromettono la legittimazione della gestione politica di interessi generali dei cittadini. Ma la volontà ultima del legislatore consiste nel sottrarre la tutela della salute e l'organizzazione dei servizi al possibile monopolio di uno o più interessi privati che in campo sanitario potrebbero affermarsi sugli altri. D'altra parte non è forse vero che in ballo ci sono diritti costituzionali, diritti civili e danaro pubblico? E non è forse la rappresentanza politica il solo modo, dentro il nostro sistema democratico, di raccogliere l'infinito numero di situazioni particolari in un contesto di assetti e decisioni mediamente giuste, non discriminanti, economiche ed accettabili?

E, tuttavia, c'era bisogno di un coraggioso intervento che sottraesse la gestione ai detentori dell'indirizzo politico. Il disegno di legge ribalta certamente il rapporto tra i poteri d'intervento dell'organo politico e dell'organo tecnico, per l'esigenza colta un po' da tutti di demarcare le rispettive responsabilità e irrobustire il versante gestionale, interessato in questi anni da approfondite analisi organizzative, tutte conclusesi con un invito a conferire all'organo di gestione poteri reali ed autonomi.

Quando si afferma che « tutti i poteri di gestione vanno riservati all'amministratore unico » si segna una secca inversione di rotta. Politicamente, questo passaggio legislativo riassume in sé uno dei grandi significati di questo provvedimento.

L'articolo 3 necessita di qualche aggiustamento. L'irrisolto aspetto dell'attribuzione della rappresentanza esterna della USL; il chiarimento di certe espressioni, la realizzazione, nel consiglio dei sanitari, di una riconoscibile presenza maggioritaria della componente medica; l'esigenza di affidare al consiglio dei sanitari un ruolo attivo in materia di verifica della qualità delle prestazioni sanitarie; la farraginosità della lettera g) del comma 2, nel quale viene chiamato in ballo il presidente del CNEL, organo di rilevanza costituzionale ma estraneo al provvedimento, ancorché impegnato attivamente in un recente passato ad osservare l'evoluzione del sistema sanitario; ancora alla lettera g), l'evidente ingestibilità del numero chiuso per l'elenco dei candidati alla posizione di amministratore unico: tutte questioni sulle quali si dovrà ritornare. Da ultimo, si augura che non sia trascurato il rapporto con la riforma delle autonomie, cui dovrebbe rinviarsi sia per le norme sui compensi — come è previsto alla lettera i) — sia per le disposizioni sui permessi, vero punto dolente dell'attuale regime normativo dei componenti dei comitati di gestione.

L'articolo 4 stabilisce che l'azienda ospedaliera è istituita con DPCM, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme regionali di cui all'articolo 3, sono costituiti in aziende pubbliche ospedaliere gli ospedali di alta specializzazione o di rilievo regionale; in seguito a ciò, le regioni interessate provvedono alle nomine del Comitato di indirizzo e dell'amministratore unico dell'azienda ospedaliera. Gli altri ospedali pubblici conservano invece la natura di presidi delle unità sanitarie locali, con autonomia funzionale e propria contabilità all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale.

La costituzione di alcuni ospedali in aziende pubbliche ospedaliere risponde all'esigenza di potenziare e valorizzare l'assistenza ospedaliera come condizione di sviluppo del momento curativo.

Ritiene che l'intenzione di trarre fuori dalle USL gli ospedali di alta specializzazione o di rilievo regionale o interregionale abbia bisogno di essere verificata. Se essa si sostanzia di realizzazioni tali da rilanciare il complesso degli ospedali italiani, allora si deve lavorare intorno ad essa con la massima collaboratività. La posta è talmente alta e di tale valore per il Servizio sanitario nazionale, da pretendere un impegno totale delle forze politiche nella sede parlamentare.

L'articolo 5 contiene la disciplina degli Istituti a carattere scientifico, policlinici e enti di ricerca. Il loro riordinamento, entro il 30 giugno 1990, come aziende pubbliche di servizio a carattere interregionale dotate di personalità giuridica e autonomia organizzativa, concretizza un processo di omogeneizzazione dei vari soggetti di sanità operanti nel servizio sanitario nazionale. Il riordinamento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato. È, altresì, previsto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato possano avere rapporti con il Servizio sanitario nazionale disciplinati da convenzioni stipulate sulla base di schemi tipo, alla cui elaborazione, in veste consultiva, dovranno auspicabilmente concorrere le rappresentanze mediche. I rapporti tra le università che gestiscono direttamente policlinici universitari e il Servizio sanitario nazionale sono disciplinati da convenzioni, stipulate tra università e regioni o provincia autonoma, in conformità a schemi-tipo; così i rapporti fra cliniche universitarie o divisioni operanti all'interno di ospedali pubblici, nonché enti di ricerca (i cui organi, a norma dell'articolo 40 della legge n. 833 del 1978, svolgono attività finalizzata agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale) sono disciplinati da convenzioni stipulate con le regioni o

province autonome sulla base di schemi tipo. In attesa, inoltre, del riordinamento dei policlinici universitari, il Servizio sanitario nazionale assicura loro per quanto concerne l'assistenza sanitaria l'equivalente finanziario di tutte le spese di gestione di un ospedale di alta specializzazione di pari livello, mentre i costi dell'attività didattica e di ricerca restano a carico dell'università. Infine, istituti a carattere scientifico, policlinici ed enti di ricerca possono beneficiare degli investimenti previsti dal piano straordinario (articolo 20 legge n. 67 del 1988) su un'apposita quota di riserva. Qualche perplessità desta il comma 6, configurandosi una sanatoria, a più di quattro anni dalla contrastata approvazione del provvedimento maggiore, bisognosa di ulteriori chiarimenti.

L'articolo 6 prevede che le regioni e le province autonome, entro il 31 dicembre 1990, provvedano a riorganizzare, secondo criteri indicati da atto di indirizzo e coordinamento del Governo, i servizi e i presidi multizonali di igiene e prevenzione. Sono altresì elencati i principi generali cui deve conformarsi l'atto di indirizzo summenzionato (ai servizi, il cui riferimento territoriale coincide con l'ambito provinciale, sono attribuite funzioni di controllo, tutela, prevenzione e coordinamento; i servizi sono da attribuire alla responsabilità gestionale di una unità sanitaria locale, con previsione del responsabile di servizio; i laboratori svolgono attività di analisi e accertamenti sulla base di programmi regionali o a richiesta delle USL e province; le dotazioni organiche dei servizi assicurano il passaggio del personale proveniente dai servizi delle USL interessati ai servizi multizonali di prevenzione).

Ritiene che la disciplina delineata nel disegno di legge possa costituire l'occasione per il rilancio dei servizi e dei presidi multizonali di prevenzione. La prevenzione deve essere considerata infatti alla stessa stregua della cura e della riabilitazione.

L'articolo 7 dispone che, al fine di migliorare efficienza, efficacia e qualità

dell'assistenza, siano consentite a regioni, province autonome, unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti a carattere scientifico sperimentazioni di carattere gestionale in conformità a protocolli resi operativi con decreto del Ministro della sanità.

Si augura una vera sperimentazione e che di sperimentazione si parli esclusivamente a proposito di questo articolo. Più di dieci anni di attuazione della riforma debbono poter essere considerati più che sufficienti dal punto di vista dell'esperienza. Se c'è qualcosa di assolutamente nuovo, di aggiuntivo e innovativo rispetto all'originario disegno del servizio sanitario, lo si sperimenti pure. Il resto, però, deve potersi considerare a regime. Il provvedimento fa già tesoro di una sperimentazione decennale, è tempo di passare all'ordinaria amministrazione.

L'articolo 8 regola la programmazione da parte di regioni e USL dei rapporti convenzionali. È specificato che il soddisfacimento di almeno il 50 per cento della domanda in strutture pubbliche a diretta gestione è obiettivo prioritario per tutto il Paese. Si impegnano inoltre regioni e province autonome a potenziare le tecnologie finalizzate a interventi sanitari innovativi usando all'uopo le disponibilità finanziarie previste dal piano straordinario di investimenti (articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67).

L'articolo 9 regola il rapporto di lavoro del personale. È forse la parte più difficile del provvedimento, del quale si vuole preservare l'unitarietà ed assicurare la sollecita approvazione peraltro logica complessiva di buon funzionamento di tutti gli istituti. La scelta compiuta dal Governo è stata quella di spingere tutto il personale del servizio sanitario verso l'area contrattuale privatistica. Che non vuol dire privatizzare la sanità, ma soltanto il rapporto di lavoro del personale. In ballo c'erano altre soluzioni, fra le altre, quella discendente da una più attuale lettura della legge 93.

Si sarebbe aspettato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge una poderosa illustrazione delle motiva-

zioni della norma. Viene da domandarsi, per esempio, come verrà assunto il personale del Servizio sanitario nazionale. Si può immaginare che non ci saranno più i concorsi, istituti propri della disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro. Chi assumerà e come? L'articolo 9 è meritevole di approfondimenti. L'assestamento progressivo delle USL, in dieci anni di applicazione della 833 non tollera improvvisazioni né interruzioni traumatiche.

Il capitolo dei controlli corona positivamente la storia pluriennale di tante disfunzioni della sanità. È stato sottolineato che più il regime dei controlli registrava appesantimenti aggiuntivi, meno funzionali e fattivi diventavano i controlli medesimi. L'introduzione di un sistema informativo di verifiche basato su indicatori di risultato e qualità delle prestazioni, rappresenta un grande passo in avanti, dopo che tutto l'assetto organizzativo è segnato di suggestioni aziendalistiche. Sono previsti inoltre, al fine di attuare gli eventuali necessari piani di intervento, appositi nuclei dotati di potestà di accesso alle USL e di ispezione per la vigilanza sulla gestione delle unità e sulla attuazione del piano sanitario nazionale. Per quanto riguarda il controllo di gestione sulle USL e sulle aziende ospedaliere (nonché sugli atti dei comitati di indirizzo e degli amministratori unici), esso è affidato alle regioni e alle province autonome.

Il comma 6 specifica che, qualora ricorrano gravi motivi o una persistente situazione di dissesto, con decreto del presidente della giunta regionale si può revocare l'amministratore unico e nominare un commissario straordinario.

L'articolo 11 trasferisce la proprietà dei beni immobili e patrimoniali destinati all'utilizzo delle USL e delle aziende ospedaliere al patrimonio del soggetto istituzionale che esercita l'attività. I beni pervenuti agli enti locali per effetto di scorpori e soppressione di enti che svolgevano funzioni sanitarie prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale (ai sensi degli articoli 61, comma 3, lettera

a), 65, comma 1 e 66, comma 1, lettere a) e b), della legge 833) sono ugualmente trasferiti alle USL e alle aziende ospedaliere e sono amministrati dalla regione.

Nell'articolo 12 sono analizzate le modalità di partecipazione al servizio e i conseguenti diritti del cittadino, al fine di agevolare la fruizione dei servizi e l'umanizzazione dei rapporti interpersonali. Certamente sarà essenziale la capacità di mobilitarsi delle singole organizzazioni professionali.

L'articolo 13 prevede che un atto di indirizzo e coordinamento stabilisca i principi cui regioni e province si debbano uniformare nel processo di riorganizzazione dei presidi ospedalieri, al fine di eliminare le situazioni di diseconomia; accrescere la produttività dei servizi diagnostici e delle attrezzature tecnologiche ad alto costo; potenziare il *day hospital*; promuovere l'integrazione dipartimentale dell'ospedale e forme di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni. In seguito a questa riorganizzazione saranno da rideterminare gli *standard* di personale previsti dal decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988. È inoltre previsto che all'interno di tutti gli ospedali siano riservati (in quota non superiore al 10 per cento) spazi per l'esercizio della libera professione. È stabilito inoltre che a decorrere dall'anno finanziario 1990 sia abrogato il secondo comma dell'articolo 25, legge n. 730 del 1983, relativo alla possibilità di devolvere a impieghi in conto capitale il 50 per cento degli introiti di autofinanziamento. Si dispone, al comma 6, che con atto di indirizzo e coordinamento vengano definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi delle tariffe; fino al 30 giugno '90, inoltre, non si dà luogo ad aumenti dei farmaci compresi nel prontuario. Si istituisce l'osservatorio sui prezzi e le tecnologie sanitarie presso il Ministero della sanità; infine, a decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura del contributo da parte delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile, è fissata nell'aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese.

Per il Piano sanitario nazionale, se ne propone una durata quinquennale a partire dal 1990: è l'occasione per sollecitare la presentazione della prima edizione. Infine l'articolo 16. L'inerzia delle amministrazioni locali, che deriva da una antiquata configurazione dei loro statuti, non può essere giustificata, quando siano in ballo interessi della popolazione.

Con la riforma della legge sulle autonomie locali molte disfunzioni saranno riassorbite. Nel frattempo, a salvaguardia

del diritto naturale alla salute, ben vengano ipotesi sostitutive degli enti superiori. Auguriamoci, tuttavia, che siano essi stessi solleciti nell'adempimento delle leggi.

In conclusione sottolinea che sarà al servizio della Commissione per raccogliere ogni indicazione per migliorare in termini di comprensibilità ed attuabilità il provvedimento.

La seduta termina alle 11,45.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro Ghinami.

Proposta di legge:

ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte, relativi al mese di aprile 1988 (3574).

(Parere della III e V Commissione).

(Discussione ed approvazione).

Il relatore Guido MARTINO osserva che sulla proposta di legge in esame si è già evidenziato il consenso unanime delle forze politiche in occasione dell'esame in sede referente, a fronte di obiettive ragioni legate alla vicenda parlamentare del progetto di legge che propose l'eliminazione del prelievo di corresponsabilità sul latte in particolari casi, e che fu rinviato alle Camere dal Capo dello Stato.

Ora, quindi, stante la necessità di rapida approvazione, e preso atto del parere favorevole condizionato della Commissione Bilancio, presenta un emendamento recettivo del richiamato parere.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva, col parere favorevole del Governo, l'emendamento del relatore, che è del seguente tenore:

Al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto infine il seguente periodo: « Non si dà luogo al rimborso di sovrattasse eventualmente già corrisposte ».

1. 1.

Il Relatore.

Il deputato Giuseppe ZUECH, parlando per dichiarazione di voto, dichiara il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, richiamando le ragioni della proposta di legge.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI dichiara il voto favorevole del gruppo del PCI.

La Commissione approva all'unanimità con votazione finale palese la proposta di legge come modificata.

La seduta termina alle 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10,30.
— Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro Ghinami.

Proposta di legge:

DONAZZON ed altri: **Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).**

(Parere I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

(Seguito dell'esame e costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue la discussione sulle linee generali.

Il deputato Carmine NARDONE sottolinea la potenzialità degli interventi di ricostituzione del manto arboreo in varie aree e per molteplici ragioni (diminuzione di inquinamento nelle zone prospicienti le strade, creazione di nicchie ecologiche ecc.), rilevando poi come la tematica in questione sia valorizzata in vari paesi europei. Dopo aver evidenziato il degrado arboreo della collina e della pianura, con negative conseguenze paesaggistiche e idrogeologiche, auspica una rapida discussione e approvazione della proposta di legge, che ha positive implicazioni ambientali ed economiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alessandro GHINAMI, propone una modifica agli articoli 5 e 6, dichiarando il favore del Governo sulla proposta nel suo insieme.

Il relatore Giuseppe ZUECH si dichiara disponibile ad ogni approfondimento nel Comitato ristretto, di cui propone la costituzione.

La Commissione delibera quindi la costituzione di un Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le proprie designazioni.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali**

Mercoledì 8 novembre 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente MARZO. — Interviene il presidente dell'Alumix, ingegner Corrado Innocenti.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente MARZO comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Aristide Gunnella in sostituzione del deputato Guglielmo Castagnetti, entrato a far parte del Governo. Rivolge quindi all'onorevole Gunnella un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di un buon lavoro.

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali.

Audizione del presidente dell'Alumix.

Introduce un'ampia relazione l'ingegner INNOCENTI.

Il Presidente MARZO rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'audizione, per consentire ai commissari di partecipare alle esequie del dottor Carlo Verri.

La seduta termina alle 10,40.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

*Mercoledì 8 novembre 1989, ore 9,30. —
Presidenza del Presidente Mariotto SEGNI.*

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, sul tema del rafforzamento degli strumenti di cui il Comitato dispone per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo e sul tema del coordinamento delle attività di *intelligence* nella lotta alla criminalità organizzata.

La seduta termina alle 12,45.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

**AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE, ONOREVOLE BENIAMINO BROCCA, SUI RISULTATI
DELLA SPERIMENTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Beniamino Brocca, sui risultati della sperimentazione nella scuola secondaria superiore:	
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	133, 144
Amalfitano Domenico	137, 142
Brocca Beniamino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	133
Rallo Girolamo	141
Sangiorgio Maria Luisa	143

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,20.

Audizione del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Beniamino Brocca, sui risultati della sperimentazione nella scuola secondaria superiore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Beniamino Brocca, sui risultati della sperimentazione nella scuola secondaria superiore, al quale do senz'altro la parola.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il tema della sperimentazione dovrebbe essere affrontato all'interno di uno scenario che oggi non abbiamo il tempo di esaminare. Mi permetto tuttavia di segnalare alcuni elementi e di manifestare alcuni convincimenti diffusi che potranno essere ripresi nel dibattito o comunque essere tenuti presenti per comprendere il significato delle iniziative avviate dall'amministrazione scolastica in questi anni.

È opinione condivisa che il sistema scolastico sia interessato da un processo di trasformazione che dovrebbe essere incrementato. Tale processo è causato da pressioni che devono essere ricondotte alla crisi del centralismo amministrativo, all'asimmetria esistente tra il progresso della società e le risposte della scuola, al salto di funzioni che il sistema scolastico ha compiuto in questi anni e alle conquiste psicopedagogiche, radicali per alcuni

aspetti, che hanno messo in luce nuove e più compiute forme di apprendere dell'allunno e, quindi, anche nuove esigenze metodologiche e didattiche che mettono a dura prova la competenza degli insegnanti.

Un'ulteriore convinzione riguarda l'innovazione scolastica, che resta l'asse centrale della scuola e della società e che deve essere rafforzato con riferimento al concetto di regolarità, ossia ad alcuni modi di funzionamento del sistema: modi strutturali, che impegnano il livello politico; modi formali, che impegnano il livello amministrativo e modi funzionali, che impegnano la professionalità dei docenti. L'innovazione scolastica deve essere anche sviluppata con riferimento al principio dell'interdipendenza tra i settori — degli ordinamenti, dei contenuti e delle metodiche — che compongono il sistema scolastico.

Un'altra persuasione è da riferirsi alla sperimentazione che deve essere correttamente intesa e che non può essere confusa con l'innovazione. La sperimentazione rappresenta la premessa dell'innovazione e non può assorbirla, non può produrre quei cambiamenti dell'istituzione scolastica che devono essere operati con gli strumenti propri, legislativi e normativi. La sperimentazione correttamente intesa è una « procedura » artificiale che si pone in essere per verificare la bontà di alcune scelte che devono poi essere introdotte nel sistema scolastico. La sperimentazione, inoltre, deve essere scientificamente fondata e quindi deve essere liberata dalle modalità « pressapochistiche », empiriche, intuitive nelle quali viene spesso sacrificata. Per essere scienti-

ficamente fondata, essa non deve essere malata di ideologismo, ma deve essere sottoposta a verifiche iniziali, intermedie e finali che possano provare l'efficacia dell'ipotesi artificiale, non artificiosa, apprestata; inoltre, non deve contrapporsi alla scuola tradizionale. Anzi, la sperimentazione quando ha i requisiti della scientificità, si avvale di classi cosiddette di controllo ad impostazione normale per poter suffragare la bontà o meno del procedimento innovativo, attivato in via sperimentale.

Le motivazioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione scolastica, in questi anni, sono principalmente tre. Innanzitutto il Ministero della pubblica istruzione ha deciso di avviare diverse sperimentazioni perché esse infondano nel sistema scolastico il carattere dell'inventiva didattica e pedagogica ritenuto necessario. Inoltre, le sperimentazioni rendono possibile la circolazione delle informazioni tra le diverse realtà scolastiche con un arricchimento reciproco. Infine, tutte le sperimentazioni generano una maggiore produttività del sistema scolastico ed una partecipazione quasi corale alla stessa.

I protagonisti delle sperimentazioni sono, ovviamente, i docenti che si trovano generalmente — anche se non tutti — in uno stato di frustrazione ed in una situazione di demotivazione, per le ragioni note, con una attitudine prevalentemente esecutiva. Si è quindi ritenuto opportuno avviare un'intensa attività di aggiornamento, per certi aspetti istituzionalizzata e personalizzata con quegli insegnanti che si dimostravano disponibili alla sperimentazione, per prepararli sul piano tecnico ad affrontare le nuove richieste determinate dai programmi sperimentali.

Dopo questa riflessione di inquadramento, entro nel merito dell'argomento dell'audizione, svolgendo alcune osservazioni generali.

Il percorso seguito dalle sperimentazioni realizzate dal Ministero della pubblica istruzione — non esporrò la loro sto-

ria poiché esistono fonti scritte molto documentate in materia che posso mettere a disposizione della Commissione — è stato assai tortuoso; pur essendosi trattato di un cammino faticoso e sofferto, esso non è stato privo di risultati interessanti e positivi, nonostante l'insorgenza di elementi che lasciano alcune perplessità. Non credo si possa pretendere che ogni nucleo scolastico periferico interessato alle sperimentazioni possa disporre di apparati intellettuali e strumentali che sono propri, invece, di istituti superiori specializzati. Registriamo forti aspettative circa la possibilità di un collegamento dei nuclei scolastici periferici con un istituto superiore per la sperimentazione a cui poter fare riferimento per ottenere una adeguata assistenza tecnica.

Ritengo anche che la sperimentazione non possa prescindere dalla ricerca in campo pedagogico, metodologico e didattico che costituisce il banco di prova dei sistemi sperimentali circa la loro idoneità per l'innovazione scolastica.

La sperimentazione, inoltre, dovrebbe consentire l'individuazione di una via praticabile e vantaggiosa per l'insegnamento. Infatti, dovrebbe essere valutata in rapporto agli obiettivi che si propone, ma anche in relazione ai tempi di esecuzione: non possiamo pensare di sperimentare a tempo indeterminato, poiché contraddiremmo il concetto stesso di sperimentazione. Se così accade per talune esperienze scolastiche, significa che siamo fuori dalla giusta dimensione temporale; non faccio riferimento agli esami di maturità poiché essi nulla avevano di sperimentale, in quanto erano una vera e propria innovazione provvisoria; penso, piuttosto, ai diversi progetti sperimentali in atto da anni e sono convinto che non possano essere mantenuti in vita ancora per molto tempo. Al contrario si deve procedere ad un accertamento finale per giungere ad una conclusione che comporti una generalizzazione degli aspetti positivi attraverso riforme che non possono essere attuate con atti amministrativi.

Un'ultima osservazione, sempre di carattere generale, riguarda le verifiche iniziali, intermedie e finali (non quelle *in itinere* che vengono compiute dagli sperimentatori) che dovrebbero essere collegate con un progetto sperimentale; non sono tuttavia convinto che in tutte le sperimentazioni si segua un itinerario scientificamente rigoroso e ritengo di essere generoso esprimendomi in questo modo. La verifica conclusiva, invece, spetta all'amministrazione scolastica, poiché essa consiste in una valutazione globale del progetto sperimentale. Anche su questo versante devo precisare che vi sono strumenti di ricognizione conclusiva e di rilevamento della validità del lavoro svolto, ma non sono sufficientemente provati.

Le sperimentazioni introdotte dall'amministrazione scolastica sono sostanzialmente di due generi.

Sono state poste in essere sperimentazioni cosiddette di struttura; alcuni le hanno definite maxisperimentazioni, altri le hanno chiamate sperimentazioni globali. Esistono terminologie diverse a seconda delle differenti direzioni generali.

Le sperimentazioni di struttura sono modifiche sostanziali del sistema scolastico, e riguardano non solo l'orario o i *curricula*, ma anche l'impostazione organizzativa. Si tratta di iniziative che partono prevalentemente dalla scuola « militante » attraverso progetti presi in esame dall'amministrazione scolastica e dalle direzioni generali, le quali li approvano o li modificano, previo dialogo con le unità scolastiche che hanno avanzato la proposta.

Vi è un secondo genere, più diffuso e consistente, rappresentato dalla sperimentazione chiamata di ordinamento o minisperimentazione o, ancora, sperimentazione parziale, riguardante i *curricula*, gli orari, le metodologie, la didattica e gli insegnamenti. Sia le prime, sia le seconde sono sperimentazioni che trovano il proprio fondamento giuridico nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 319. Altra cosa

sono le sperimentazioni *ex* articolo 2 dello stesso decreto, che restano nell'ambito dell'istituto e che vengono approvate dal collegio dei docenti.

Un momento di grande significato per le sperimentazioni riguarda il piano nazionale di informatica: esso ha introdotto una revisione di orario e di programma nell'insegnamento della matematica-informatica e fisica nel biennio e, per l'istruzione tecnica, anche nel triennio. Tale piano influenza l'attività per un arco quinquennale, anche se, nel triennio, è appena avviato.

Indispensabile risulta, inoltre, una precisazione sui progetti cosiddetti assistiti. In questa denominazione si comprendono quei progetti che hanno il loro punto di partenza nella iniziativa del Ministero della pubblica istruzione e che vengono particolarmente seguiti dalla stessa amministrazione scolastica e sovvenzionati. Tali sperimentazioni sono sia di struttura che di ordinamento. Per quanto riguarda l'istruzione tecnica, i progetti assistiti sono solo quelli di ordinamento. Ciò significa che non vi sono comportamenti uguali tra le singole direzioni generali e, quindi, nei diversi ordini di scuola.

Esistono, anche, progetti non assistiti nati, come ho detto prima, nella scuola e approvati, ma non direttamente seguiti. Anche questi ultimi vengono recensiti e risultano molto utili.

Mi pare doveroso rappresentare, ora, e illustrare il quadro riassuntivo delle sperimentazioni in atto per ogni ordine di scuola. Se la Commissione riterrà necessario, in una fase successiva potrò soffermarmi su aspetti più particolari e su elementi di dettaglio.

Nell'ambito dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, su un totale di 1.367 istituti, quelli interessati alla maxisperimentazione, ovvero sperimentazione di struttura, sono 237, mentre quelli interessati alla minisperimentazione sono 502; 836 sono, invece, gli istituti coinvolti dal piano nazionale di informatica.

Gli indirizzi attivati nelle maxisperimentazioni sono complessivamente 328, anche più di uno per scuola, essendo 237 gli istituti interessati, di cui 157 di indirizzo linguistico, 94 di indirizzo pedagogico, 15 di studi classici, 48 di studi scientifici, 6 di incremento di elementi artistici e 8 di incremento di elementi tecnici.

Passando ad esaminare le minisperimentazioni in insegnamenti particolari prolungati ed arricchiti, su 502 istituti, 335 sono di lingue straniere, 70 di scienze naturali (incremento ed ampliamento di programmi sulle scienze naturali), 194 concernono anticipazioni di storia dell'arte. Altri insegnamenti riguardano la matematica e la fisica, che a loro volta fanno capo al piano nazionale di informatica.

Nell'istruzione tecnica il totale degli istituti interessati è di 1.420, di cui 87 quelli coinvolti nelle maxisperimentazioni e 251 quelli di indirizzi vari.

Per quanto riguarda le minisperimentazioni nell'istruzione tecnica, sono 727 quelle assistite e 165 quelle non assistite. Nel piano nazionale di informatica l'istruzione tecnica è generalizzata: ben 1.161 istituti su 1.420 attuano tale piano.

I dati relativi all'istruzione professionale sono i seguenti: su un totale di 807 istituti quelli interessati alle maxisperimentazioni sono 27, di cui 15 con modifiche di orario e di programmi con ampliamento dell'area culturale e del contenuto tecnologico. Ne deriva perciò una contrazione del tempo dedicato al laboratorio. Altri 12 istituti sui 27 interessati alle maxisperimentazioni sono di durata quinquennale, con un biennio base o un triennio che porta alla maturità. Si tratta di un vero e proprio capovolgimento dell'attuale impostazione dell'istruzione professionale che vede un triennio iniziale legato prevalentemente ai contenuti tecnici e gli ultimi due anni dedicati maggiormente alla cultura generale. Questa impostazione, ormai vecchia, non ha più senso. Le sperimentazioni recuperano

l'impostazione corretta che, per altro, è vicina alle ipotesi di innovazione proposte nel passato dal Governo e dai partiti.

Sempre nel settore dell'istruzione professionale, gli istituti interessati alle minisperimentazioni sono 88 su 207, cui vanno aggiunti 237 istituti che attuano il cosiddetto « progetto '92 », articolato su un triennio (un biennio molto arricchito culturalmente ed un anno più impegnato nel campo della professionalità allo scopo di fornire una preparazione professionale polivalente, non finita).

Il piano nazionale di informatica interessa l'istruzione professionale in 328 istituti.

Per quanto riguarda l'istruzione artistica, gli istituti sono 273, di cui 48 interessati alla maxisperimentazione, 25 alla minisperimentazione e 22 all'introduzione del piano nazionale di informatica.

DOMENICO AMALFITANO. In questi dati sono compresi anche i licei artistici e gli istituti statali d'arte?

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I licei artistici sono 63, gli istituti d'arte 142, i conservatori di musica 47. Queste sono le unità d'istruzione artistica attualmente funzionanti: in tutto sono 273.

DOMENICO AMALFITANO. I conservatori rientrano in questo elenco?

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I dati in mio possesso non sono disaggregati, quindi non sono in grado, in questo momento, di attribuirli ai singoli comparti; certamente si riferiscono sia agli istituti d'arte sia ai licei artistici, mentre i conservatori non sono soggetti a sperimentazione.

Ritengo sia giusto ricordare anche le scuole non statali, dove la sperimentazione viene attuata in 278 centri di scuola secondaria superiore (ossia il 12 per cento) su un totale di 2.317 istituti.

Elenco alcuni dati in percentuale: il 29,1 per cento delle scuole magistrali sono coinvolte nella sperimentazione del biennio conclusivo, in cui si attua il progetto, denominato « Egeria »; gli istituti magistrali partecipano in una percentuale del 27,7 per cento (è prevista una ristrutturazione quinquennale, ovviamente con più indirizzi).

La sperimentazione viene praticata nel 7,5 per cento dei licei linguistici, articolati in un quinquennio che comprende più indirizzi (linguistico classico e moderno, operatore linguistico commerciale europeo, operatore linguistico culturale europeo), ed interessa anche i licei scientifici il cui corso di studio ha una durata quinquennale, suddivisa in un biennio e in un triennio, con la previsione di diversi indirizzi.

È, inoltre, disposta l'introduzione di progetti assistiti che rientrano, quindi, nella minisperimentazione: mi riferisco ai progetti « Egeria », che prevede una ristrutturazione quinquennale della scuola magistrale, « Polimnia », che concerne il rinnovamento del liceo scientifico, e « Aretusa », che riguarda la formazione professionale e la conoscenza dei settori ambiente e salute.

Concludo con alcune osservazioni emergenti dal quadro complessivo delineato. In primo luogo, ritengo che le sperimentazioni siano un segno della vitalità del sistema scolastico. Credo, infatti, si debba guardare anche agli aspetti positivi, certamente esistenti nonostante si riscontrino un certo intorpidimento e molte incertezze.

Non si deve pensare, peraltro, che le sperimentazioni rappresentino un surrogato delle riforme che continuano ad essere rinviate; e tuttavia è indubbio che esse abbiano avvicinato la scuola ai cambiamenti intervenuti nella società. Negli ultimi anni, si è registrato un ampliamento del numero delle sperimentazioni e delle ipotesi di modifica, ex articolo 2, dei contenuti e dei metodi, non tutte giustificate né sul piano didattico né sul

piano educativo. Sono anche insorti problemi non di poco conto per quanto concerne gli aspetti amministrativi e la proliferazione forzata di cattedre, che comportano un aumento di spesa che deve sempre essere documentato.

Ritengo si debba evidenziare la necessità che le sperimentazioni non tendano mai a snaturare la fisionomia delle scuole: è un rischio che purtroppo esiste. Infatti, quando in una scuola si pratica una sperimentazione diffusa, il cambiamento delle caratteristiche crea problemi per l'amministrazione della pubblica istruzione. Credo che tale argomento debba essere oggetto di dibattito in Parlamento.

Si evidenzia, infine, l'esigenza che l'innovazione strutturale e ordinamentale debba trovare un preciso « luogo » di coordinamento, perché non può essere lasciata alla spontaneità e alla libera iniziativa delle unità scolastiche, né può essere mantenuta nel chiuso delle direzioni generali, alle quali deve essere indicato un orientamento complessivo di carattere politico. Infatti, le direzioni generali si preoccupano giustamente di far corrispondere l'esistente a schemi nuovi che introducono una flessibilità possibile e misurata. È necessario un balzo di qualità e, perciò, occorre una maggiore omogeneità, pur nel rispetto delle diversità e della peculiarità dei filoni culturali dei singoli ordini.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Brocca per le informazioni che ci ha fornito.

DOMENICO AMALFITANO. Ringrazio a mia volta il sottosegretario per la sua esposizione che, vorrei ribadirlo, non si esaurisce in una elencazione di cifre, in quanto pone in evidenza come l'amministrazione stia operando una riflessione sull'esperienza maturata in tema di sperimentazione.

Desidero semplicemente sottolineare l'estrema importanza che riveste, al di là

della ripartizione tra le varie direzioni generali ed i diversi ispettorati, la collocazione geografica dell'esperienza della sperimentazione nel territorio nazionale. Non voglio entrare nel merito di una sempiterna questione meridionale...

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema indubbiamente esiste.

DOMENICO AMALFITANO. ...ma credo che occorra prestare attenzione a questo aspetto, anche perché ritengo che tale dato possa essere indicativo, nell'ambito della logica prospettata dal sottosegretario, della vitalità della scuola sul territorio e, quindi, anche in quelle aree che forse avrebbero bisogno di un certo *input*. Per quello che c'è, dunque, sarebbe forse utile procedere ad una riflessione sull'intero problema della scuola nel contesto del Mezzogiorno, partendo dal discorso sulla sperimentazione.

Non mi azzardo a dire che esiste anche una « questione meridionale » per la scuola, ma certamente ritengo sia utile capire perché certe cose non siano avvenute e perché non possano avvenire.

Certo, emerge subito un dato: che la sperimentazione non sembra essere possibile senza un adeguamento di tipo logistico, legato anche al discorso sull'edilizia ed a quello relativo ai momenti di raccordo con la vivacità stessa del territorio.

Mi sono fatto carico, giorni fa, di presentare in Commissione un'interrogazione a risposta orale, nell'intento di introdurre un discorso che si ponga all'interno del canone delle riflessioni svolte poc'anzi dal sottosegretario Brocca.

Mi sembra che queste sperimentazioni, pur producendo un movimento in più, rimangano tutto sommato nell'ambito della scuola. Non desidero sottolineare quanto è stato qui riferito dal sottosegretario Brocca dicendo che egli è stato anche abbastanza generoso; tuttavia non so se la sperimentazione abbia avvantaggiato l'apertura di un rapporto tra l'istruzione scolastica ed il territorio. Teorica-

mente, ritengo che lo abbia avvantaggiato; però, poiché il sottosegretario Brocca ha parlato di valutazione, sarebbe interessante ottenere informazioni da questo punto di vista e sapere sino a quale punto un momento di sperimentazione affronti certi temi che mi sembrano di particolare urgenza. Mi riferisco soprattutto a quello relativo alla transazione tra scuola e mondo del lavoro. Tale tema viene affrontato attraverso la sperimentazione « modulo '92 » per gli istituti di istruzione professionale; ma è un tema che rimane anche per la scuola secondaria in genere.

Vi sono alcune aree del nostro paese (alle quali mi riferisco nell'esprimere la mia sollecitazione) che recentemente hanno dovuto affrontare il problema della reindustrializzazione. Personalmente, sostengo che da tale problematica non possa essere tenuta fuori la scuola. Dunque, rispetto al discorso della reindustrializzazione o dell'industrializzazione di una zona, bisogna capire qual è la sensibilità come terminale — e, qualche volta, anche come provocazione — del soggetto scuola, relativamente al nuovo scenario occupazionale e professionale.

Tale problematica riguarda l'istruzione artistica, l'istruzione tecnica e la stessa istruzione di ordine classico per quello che è oggi anche un recupero di preprofessionalità ormai unanimemente riconosciuto.

Dovremmo affrontare questo discorso con un'attenzione particolare, tenendo presenti i provvedimenti legislativi finora assunti. Facciamo un discorso di scommessa sulla professionalità come investimento sull'uomo e tracciamo mappe di nuovi investimenti; ma nessuno si occupa in maniera precipua, all'interno di un quadro di riferimento dell'investimento sul mondo della scuola, se quello è davvero il luogo in cui si investe in termini di preprofessionalità.

Pertanto, sarei grato al sottosegretario Brocca se, nell'ambito di un discorso che coinvolga l'IRI, il Ministero delle partecipazioni statali, il Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e la Confindustria, si potesse raggiungere un punto d'intesa, giacché tale discorso è legato anche a quello dell'istruzione *post* secondaria e, dunque, ad una continuità di tipo educativo all'interno dell'istruzione secondaria e prima di essa. Non desidero parlare solo di scuole con fini speciali, bensì anche di moduli che hanno portato, attraverso la sperimentazione assistita dalla Comunità economica europea, ad alcuni risultati e che mi pare siano rimasti fermi al tempo in cui furono bloccati i finanziamenti. Però, se il modulo è valido, il discorso relativo al rapporto tra scuola e mondo del lavoro, lungo l'intero *curriculum* scolastico e *post* scolastico, può essere in certo qual modo affrontato in questi termini; altrimenti anche le *maxisperimentazioni*, al di là dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, che le giustifica, non potranno produrre, al limite, niente altro che un'innovazione metodologica, senza avviare un discorso di sperimentazione di tipo strutturale, soprattutto nei luoghi in cui diventa difficile trovare un interlocutore. Infatti, laddove l'interlocutore già esiste, è la stessa impresa a sollecitare maggiormente la scuola (anche se potrebbe fare a meno di sollecitarla, giacché spesso provvede a se stessa); ma laddove l'impresa sta nascendo e la scuola non è ancora adusa ad un tale dialogo, si registra una disoccupazione che raggiunge il 29 per cento e che rimane tale e quale; si verifica altresì una certa immigrazione perché i diplomati nelle preprofessionalità ed i laureati sono reperiti altrove. Quando al professor Modigliani, premio Nobel per l'economia, viene posto il problema dell'occupazione che, in alcune zone, raggiunge e supera il 30 per cento, ci si sente rispondere (in un discorso di cui lo stesso Ministero della pubblica istruzione non può non farsi carico per la parte di sua competenza) che non si tratta di disoccupazione perché non si tratta di moneta spendibile e che, per l'economista, chi non è qualificato professionalmente non può essere considerato disoccupato!

MARIA LUISA SANGIORGIO. Anch'io desidero ringraziare il sottosegretario Brocca per l'illustrazione dettagliata da lui svolta, anche se ritengo che la materia è così complessa da rendere difficile la determinazione (che forse neppure lo stesso Ministero della pubblica istruzione è oggi in grado di compiere) di un quadro delle sperimentazioni che sia più qualitativo.

Vorrei esporre prima alcune considerazioni, per porre successivamente alcune domande.

Siamo di fatto passati — com'è confermato dai dati — da una fase di sperimentazione nata in seno alla singola scuola (e quindi approvata, o respinta, o modificata dal Ministero della pubblica istruzione) ad una fase di assunzione di responsabilità e di consapevolezza da parte del Ministero stesso, attraverso i progetti assistiti; abbiamo di fatto un numero molto elevato di sperimentazioni. È difficile, infatti, trovare una scuola che non attui un progetto di sperimentazione.

Provengo da una realtà provinciale in cui questo discorso è molto diffuso; pertanto, condivido il giudizio che viene espresso su tale discorso come elemento, in parte, di vitalità della scuola italiana. È vero che all'interno di questo quadro si registrano fenomeni di vitalità, ma credo che la linfa principale di questa sperimentazione vada ascritta alla volontà del mondo della scuola di superare l'arretratezza dell'attuale ordinamento degli studi superiori. Ripeto, si tratta di una forte spinta proveniente dall'interno della scuola, nata proprio con le prime sperimentazioni.

Condivido l'affermazione del sottosegretario il quale sostiene che questo elemento di vitalità dovrebbe indurre a considerare come necessaria ed inderogabile l'assunzione di responsabilità del potere politico attraverso una riforma legislativa. In effetti i dati disponibili sulla sperimentazione, con la loro frammentazione, dimostrano come sia non solo sbagliato, ma addirittura improduttivo arrivare alla riforma in questione in via amministrativa.

Potrei chiudere a questo punto il mio intervento affermando che è ormai inderogabile predisporre un quadro di riferimento legislativo che risponda in positivo a questa esigenza di vitalità che, finora, ha trovato uno sbocco nella sperimentazione.

Credo, tuttavia, che ciò non sia sufficiente; sono convinta della necessità di operare in maniera tale che l'elemento sperimentale sia indirizzato in modo da aiutare a costruire la riforma della scuola, anziché prefigurare una situazione difficile da riformare.

Fatta questa considerazione generale, desidero porre alcune domande al sottosegretario Brocca. Si tratta di domande che, ovviamente, contengono un giudizio.

Anzitutto credo sia urgente procedere ad una verifica della sperimentazione, ma non come questa viene normalmente fatta da parte del Ministero della pubblica istruzione, il quale ha peraltro usato un metodo giusto e corretto; intendo dire che è necessario porsi alcuni punti qualificanti sui quali verificare se la sperimentazione sia andata in una direzione piuttosto che in un'altra.

Lo stesso sottosegretario Brocca ha fatto riferimento ad un progetto relativo agli istituti professionali, sostenendo che questo ha una linea di tendenza proiettata nella direzione della riforma; tale progetto, infatti, prevede l'aumento della « cultura generale » nei primi due anni di scuola media superiore in modo da non indurre ad un'immediata scelta il ragazzo di quindici anni, spostando nel contempo la specializzazione al triennio successivo. In quest'ottica sarebbe opportuno capire se all'interno delle sperimentazioni attuate finora — anche in quelle di minore portata — si rilevino dati unificanti rispetto ad un medesimo percorso nel primo biennio.

Sappiamo che all'interno delle diverse forze politiche vi sono divergenze su quanto elevato debba essere il grado di omogeneità del biennio, ma sicuramente la tendenza va nella direzione prima tracciata, che poi è la stessa degli altri paesi europei. Vorrei quindi sapere se si in-

tenda procedere ad una verifica dei punti qualificanti delle sperimentazioni finora attuate; in questo senso, riterrei corretto stabilire una griglia di tali punti sui quali confrontare l'insieme delle sperimentazioni medesime.

Certamente ci troviamo di fronte ad una differenza quantitativa fra i vari indirizzi sperimentali. Se ho ben compreso l'elenco dei dati che ci sono stati forniti poco fa, debbo rilevare — per quanto riguarda le sperimentazioni di portata maggiore — che si è avuto un forte impulso nella direzione tecnica (che ha lunghi anni di percorso alle spalle), un avvio in quella professionale (che si può dire sia agli inizi) ed una vera e propria resistenza in quella classica. Per chi si occupa del mondo della scuola si tratta forse di una constatazione banale; è ovvio che l'indirizzo di studi classici sia quello più resistente al cambiamento; sicuramente già questo aspetto è indicativo dei problemi che abbiamo di fronte. Ripeto, dal punto di vista quantitativo vi è una situazione diversa all'interno dei vari ordini e gradi della scuola.

In questo senso, chiedo come si intenda procedere ad una verifica e ad un coordinamento dei progetti all'interno delle varie direzioni; se non erro, all'interno della direzione tecnica vi è una dozzina di progetti « assistiti » diversi fra loro, con diversa valenza e quindi con diverso spessore pedagogico e culturale (ma questo è un giudizio personale).

Vorrei inoltre sapere se una volta superati questi passaggi si intenda arrivare ad uno sviluppo qualitativo della sperimentazione. Nella situazione attuale siamo di fronte ad una sperimentazione « guidata » dal Ministero; si intende mantenere esclusivamente questo tipo di sperimentazione oppure — come io ritengo più corretto, nel momento in cui si va ad una definizione della sperimentazione a livello nazionale — si ipotizzino progetti sperimentali « puri » che facciano capo alle singole scuole?

Altro problema è quello che aggancia quest'ultimo aspetto alla maggiore autonomia delle scuole e delle istituzioni sco-

lastiche; in questo ambito, almeno in linea di principio, dovremmo prevedere un margine di flessibilità per le singole scuole, margine comunque incardinato ad una linea di tendenza nazionale.

Certamente esistono, ed il sottosegretario Brocca ce li fornirà successivamente a quest'audizione, dati disaggregati relativi alla differenza territoriale presente non solo fra nord e sud d'Italia, ma all'interno di una medesima provincia. A Milano, per esempio, ci troviamo di fronte realtà territoriali diverse soprattutto per quanto riguarda la provincia. Dove più stretti sono i rapporti con l'università, si arriva con maggiore facilità, rispetto a realtà isolate, ad attivare processi di sperimentazione; in queste ultime la scuola incontra notevoli difficoltà ad esistere di per sé. È anche vero che, a volte, esistono realtà opposte: ve ne sono di molto piccole, che hanno poco, dove la scuola è fortemente sostenuta perché l'intera comunità investe su di essa come centro principale di vita, come luogo di incontro. Ma, proprio per tale ragione, credo sia indispensabile individuare un ruolo preciso da parte del sistema pubblico, dell'amministrazione e del ministero, affinché — questo è un ragionamento che ci porterebbe molto lontano e che non possiamo certamente affrontare oggi — siano previste possibilità di intervento laddove la realtà sociale, economica, produttiva, culturale è maggiormente deprivata e, quindi, la scuola si trova in maggiore difficoltà. A mio avviso, sarebbe corretto avere un sistema in cui il Ministero avesse la possibilità di dare un più consistente sostegno a quelle realtà in cui la scuola si trova, appunto, in difficoltà. Perché, altrimenti, ci troveremo di fronte al « cane che si morde la coda ». Infatti, laddove vi sia già piena occupazione è più facile costruire situazioni di formazione puntuale e precisa che, poi, aiutano ad avere figure professionali più qualificate. Laddove ciò non accada, mancano invece gli strumenti per creare tali figure professionali e, quindi, è più problematico riqualificare ulteriormente il tessuto economico e sociale: è possibile

compiere tale operazione, a mio avviso, solo attraverso un forte impegno ed un forte intervento da parte del sistema pubblico.

GIROLAMO RALLO. Il sottosegretario, nella sua esposizione di carattere generale, ha sottolineato che la sperimentazione rappresenta la premessa per l'innovazione, ma non può sostituirsi ad essa. Si tratta di un'affermazione che, in linea di principio, non si può non condividere. Ma io vorrei ricordare a me stesso che tutte queste numerosissime, disparate, a volte contraddittorie, persino — mi si consenta l'aggettivo — selvagge sperimentazioni hanno una motivazione di fondo che il sottosegretario non ha voluto mettere in evidenza e che io, al contrario, mi permetto di porre in rilievo: la mancanza di una riforma della scuola secondaria. Il punto di partenza è questo. Tali sperimentazioni sono state così numerose, si sono moltiplicate, sono diventate — ripeto — selvagge proprio perché è mancata una riforma della scuola, che è attesa da decenni e, conseguentemente, si è sopperito a tale carenza (e si sopperisce ancora oggi) con le sperimentazioni. Ritengo doveroso soffermarmi su questo punto di partenza per dare una spiegazione di tutto il resto e per suggerire anche — mi si consenta — opportuni accorgimenti affinché esse non rimangano sterili. Il sottosegretario sa benissimo che la mancata ristrutturazione della scuola secondaria non mi addolora per nulla, perché io non sono mai stato un grande sostenitore a spada tratta di riforme, come è accaduto a tanti altri colleghi. Io ero e sono favorevole alla riforma dei piccoli passi, che prenda atto delle necessità poste in evidenza proprio dalle sperimentazioni. Non ritengo che queste ultime siano state inutili, a condizione che da esse sappiamo trarre qualche insegnamento, che sappiamo utilizzarle ai fini di quella graduale trasformazione (che tutti noi riteniamo indispensabile) della scuola, volta ad adeguarla alle richieste della società, così come ha affermato lo stesso sottosegretario.

Concordo sia con il collega Amalfitano in ordine alla cattiva distribuzione geografica dell'esperienza delle sperimentazioni, sia con la collega Sangiorgio circa l'opportunità che il Ministero non soddisfi, in via amministrativa, l'esigenza di riforme. queste sono le premesse del ragionamento.

Mi soffermo ora su un'altra affermazione del sottosegretario per poter trarre alcune conclusioni. L'onorevole Brocca ha parlato della necessità del coordinamento: a mio avviso, esso non esiste; inoltre — e questa è un'affermazione eufemistica — egli ha fatto presente l'esigenza di una maggiore omogeneità. Ma il termine « maggiore » presuppone che esista già un livello di omogeneità, che bisognerebbe incrementare. L'omogeneità, al contrario, non esiste: e non mi riferisco soltanto alle diverse enunciazioni delle varie direzioni generali; *nomina sunt consequentia rerum*: qualche scrittore alla moda suggeriva a noi parlamentari di non estendere troppo l'uso della lingua latina, specialmente se da tanti anni l'avevamo trascurata. Ma, a mio avviso, questa formula latina è azzeccata: i nomi non sono casuali, essi scaturiscono dalle realtà.

Ora, io non ho individuato — la colpa è indubbiamente mia — nelle conclusioni del sottosegretario un programma, una volontà da parte del Governo di impiegare concretamente ed utilmente quelle che sono state, fino ad oggi, le sperimentazioni. Avrei voluto sentire parlare di questo aspetto da parte del sottosegretario. E mi sembra che il senso di tutto il discorso sia individuabile proprio nell'affermazione relativa al coordinamento: è necessario provvedere al coordinamento non solo per evitare che le sperimentazioni rimangano disperate, contraddittorie, selvagge, ma soprattutto per dare ad esse una finalità. Cioè, esse debbono servire — non nell'ambito di una soluzione in via amministrativa, ribadisco il concetto esposto dalla collega Sangiorgio, ma sul piano di un disegno di legge da presentare al Parlamento e da discutere in questa sede — per apportare quelle modi-

fiche a passi lenti di cui si parlava in precedenza. Infatti — mi riferisco a questo Governo, come ad altri; mi richiamo a questa situazione italiana, come alle precedenti di dieci, venti, trent'anni fa — si è sempre discusso di questa riforma senza arrivare ad una conclusione (praticamente dal 1953, dal questionario dell'allora ministro Medici).

Allora, mi permetto di esortare il Governo affinché cominci l'opera di modifica dell'attuale ordinamento facendo tesoro delle sperimentazioni; il sottosegretario sostiene che non bisogna definirle innovazioni, ma nella realtà esse esistono e sono tali. Tanto vale, allora, prenderne atto ed attribuire ad esse operatività concreta attraverso un disegno di legge, in modo che non vengano perdute tutte le iniziative che sono state sinora realizzate.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio i deputati intervenuti per le puntuali osservazioni e per le opportune indicazioni: essi hanno svolto alcune riflessioni sul piano generale ed avanzato alcune richieste di chiarimento.

Per quanto riguarda una maggiore conoscenza del dato geografico, invierò alla Commissione una relazione dettagliata sulla distribuzione territoriale delle sperimentazioni, di cui possiedo al momento soltanto una parte, che riguarderà i diversi ordini di scuola. Tale relazione conterrà un quadro preciso, in base al quale potranno essere effettuate corrette valutazioni. Gradirei, se possibile, che la stessa venisse allegata agli atti.

Anch'io ritengo che non sia possibile continuare ad avviare sperimentazioni in assenza di riforme e che occorra quindi maturare definitivamente la decisione di giungere alla necessaria revisione degli ordinamenti scolastici. Il Governo assume pubblicamente l'impegno di svolgere la sua funzione di proposte e di indirizzo, mettendo in condizione il Senato di procedere nel lavoro intrapreso in materia di riforma della scuola secondaria superiore, precisando una sua posizione e sbloc-

cando una situazione ferma, non per mancanza di collaborazione da parte dell'esecutivo ma a causa dapprima delle ferie e poi dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Esiste una precisa posizione del Governo ?

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sì, è quasi definita in un progetto che verrà presentato ai partiti della maggioranza, e reso noto quanto prima nella sede opportuna, cioè al Senato; non vorremmo formalizzare lo stesso in un disegno di legge per evitare gli ostacoli del concerto con altri ministeri. È necessario, comunque, il conforto del Parlamento alla nostra azione, anche per riuscire ad ottenere le risorse necessarie per una riforma che naturalmente avrà un determinato costo.

Un altro elemento di riflessione generale sollevato dai parlamentari intervenuti riguarda la necessità di una verifica globale, al momento non effettuata, che occorre compiere sui diversi punti indicati: innanzitutto, quello ricordato dall'onorevole Amalfitano, dello sbocco professionale e del rapporto con il mondo del lavoro, nonché dei risultati in tale campo conseguiti, e poi quelli richiamati dagli onorevoli Rallo e Sangiorgio. Su tali punti, c'è la sensibilità e l'adesione del Governo.

Mi sono stati poi posti alcuni interrogativi: il primo riguarda il necessario coordinamento, di cui si occupava un comitato tecnico che è stato sciolto. A mio avviso, non è possibile realizzare il coordinamento soltanto attraverso un comitato tecnico, ma occorre soprattutto un maggiore impegno politico con una nostra assunzione di responsabilità. Sono evidenti le differenze, non solo nominali ma sostanziali, tra le diverse sperimentazioni (quelle della scuola statale e quelle della scuola privata), anche se talvolta esse vengono indicate con lo stesso nome. Le sperimentazioni dovrebbero essere uti-

lizzate in relazione alle finalità che ci proponiamo di riforma ed ammodernamento del sistema scolastico.

Mi è stato poi chiesto se il Governo stia valutando la possibilità di sviluppare qualitativamente le sperimentazioni: tale possibilità è conseguente alla decisione che deve essere assunta in ordine al coordinamento, in quanto nella misura in cui si riesce a realizzare l'unitarietà è possibile incrementare qualitativamente la sperimentazione. Effettivamente, non è tutto oro colato quanto avviene nel campo della sperimentazione, anche se non condivido il pessimismo dell'onorevole Rallo, che sostiene esservi nel settore una « selva selvaggia ». Comunque, una qualità maggiore deve essere introdotta nelle iniziative sperimentali.

Condivido anche la richiesta di mantenere un margine di libertà nelle sperimentazioni: queste ultime, devono continuare ad essere effettuate sempre, anche dopo le riforme, in quanto rappresentano un aspetto fondamentale dell'insegnamento; tuttavia, ritengo che, nell'ambito di un disegno di autonomia per il sistema scolastico, vadano fissati alcuni criteri, a garanzia, non a mortificazione, della flessibilità. Poiché quella della scuola secondaria superiore sarà una riforma-processo, alcune decisioni dovranno essere demandate all'ambito locale, anche per quanto riguarda metodiche e contenuti.

Sulla fondamentale questione, posta dall'onorevole Rallo, della necessità di un impegno maggiore e riformatore del Governo che invece mancherebbe, non soltanto per quanto riguarda il coordinamento, devo osservare che, sebbene io non l'abbia precedentemente annunciato, esiste. Abbiamo elaborato, ancora in maniera non ufficiale, nuovi contenuti e nuovi metodi per le discipline comuni del biennio; su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, intendiamo avviare la sperimentazione degli stessi in tutti gli ordini di scuola. Si tratta di un « passaggio » significativo, non solo del processo sperimentale ma anche dell'inno-

vazione: il sistema dovrebbe essere cambiato sia per quanto concerne gli ordinamenti (quest'opera spetta al Parlamento), sia per quanto riguarda i programmi (quest'operazione può avvenire mediante atto amministrativo, ed è quindi compito del Governo).

Con il conforto del Parlamento, al quale siamo sempre disposti a riferire in ordine al lavoro svolto, intendiamo procedere al cambiamento delle metodologie e dei contenuti, in sintonia e in sinergia con la rivisitazione degli ordinamenti. Un importante punto programmatico è il seguente: procedere immediatamente alla sperimentazione, dei programmi elaborati per arrivare alla generalizzazione degli stessi, riferiti alle discipline comuni e, successivamente, quando sarà stato definito lo schema generale della riforma della scuola secondaria superiore dal Se-

nato, elaborare quelli delle discipline di indirizzo, Successivamente ci si occuperà dei problemi del triennio.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Brocca per la cortese disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione.

La seduta termina alle 16,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali alle 19.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

—*—

Giovedì 9 novembre

(Biblioteca del Presidente della Camera)

ORE 10

Comunicazioni del Presidente.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 10

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).

(Parere della V, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Labriola.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

CAPPIELLO ed altri: Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna (1229).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

TURCO ed altri: Istituzione di una commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (1380).

(Parere della II, della III, della V, della VII e della XI Commissione).

MAZZUCONI ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2219).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

ANSELMINI ed altri: Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo (2630).

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

Relatore: Cappiello.

Discussione della proposta di legge:

CAVERI ed altri: Modifica ed integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (3297).

(Parere della II Commissione).

Relatore: Caveri.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

ZOLLA ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (1416).

(Parere della II, della IV, della V, della VI e della VII Commissione).

FRANCHI ed altri: Riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la denuncia delle armi e munizioni di cui è consentita la detenzione e per la consegna delle armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni micidiali (609).

(Parere della II Commissione).

TASSI e TRANTINO: Abrogazione dell'obbligo di denuncia per la detenzione di armi da punta e da taglio e della limitazione nella detenzione di armi da fuoco (3213).

(Parere della II Commissione).

Relatore: Soddu.

Discussione del disegno di legge:

Nuove disposizioni sul Ministero dell'ambiente (3117-bis).

(Parere della VIII e della XI Commissione).

Relatore: Labriola.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 9 novembre

(Aula Commissione Giustizia)

ORE 9

Comitato dei nove.

Esame del disegno di legge n. 4293 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare).

ORE 9,30

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali (4294).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MELLINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle violenze a persone in stato di detenzione e sulla violazione della risoluzione n. 3452/XXX adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 19 dicembre 1975 (Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura e da altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante), della successiva risoluzione adottata in data 10 dicembre 1984 e dell'articolo 13, comma quarto, della Costituzione.

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Vairo.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

[Parere della I, della V, della VI, della VIII (ex articolo 93, comma 3-bis), della X e della XI Commissione].

ALINOVİ ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).

PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

(Parere della I, della III e della X Commissione).

Relatore: Alagna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti *(Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1707-B).

(Parere della I e della XI Commissione) — Relatore: Nicotra.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441).

(Parere della I Commissione).

TATARELLA ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242).

(Parere della I Commissione).

MELLINI ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414).

(Parere della I Commissione).

NICOTRA ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775).

(Parere della I Commissione).

GARGANI: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140).

(Parere della I Commissione).

ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219).

(Parere della I e della XI Commissione).

FRACCHIA ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149).

(Parere della I Commissione).

FIANDROTTI: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623).

(Parere della I Commissione).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019).

(Parere della I Commissione).

BATTISTUZZI ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).

(Parere della I Commissione).

Relatore: Nicotra.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ALAGNA ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti le modalità di traduzione dei detenuti (877).

(Parere della I e della IV Commissione) — Relatore: Alagna.

—

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (3039).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI di MONTELEA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Vairo.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Piccoli.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del mare Adriatico (3968).

(Parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione).

Relatore: Martini.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

Venerdì 10 novembre

ORE 11

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri, Gianni De Michelis, e del Ministro del commercio con l'estero, Renato Ruggiero, sullo stato delle relazioni tra l'Italia e l'URSS.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 8,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento, del presidente della Corte dei conti, ai fini dell'esame preliminare del bilancio a legislazione vigente.

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Istituzione di un fondo per gli interventi dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527 e 1201).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Noci.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15

In sede referente.

Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992;

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1992.

Relatore: Pellicanò.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (3124).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Grillo.

ORE 12,30

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giovanni Coda Nunziante a presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

Relatore: Grillo Luigi.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

QUERCIOLO ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano (1554).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione) —
Relatore: Aniasi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).

(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Aniasi.

Discussione della proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850).

(Parere della I e della V Commissione) — Relatore: Portatadino.

Discussione del disegno di legge:

Nuove norme in materia di borse di studio universitarie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4296).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Buonicore.

Discussione della proposta di legge:

Labriola ed altri: Norme in materia di collocamento tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (*Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato*) (252-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Amalfitano.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VITI ed altri: Programma di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico barocco della città di Lecce (452). (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento*).

GELLI ed altri: Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e il recupero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce (889).

(*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento*).

POLI BORTONE: Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce (1163).

(*Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento*).

Relatore: Viti.

ORE 10,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 2926, 3245 e 3510, concernenti il dottorato di ricerca.

Venerdì 10 novembre

ORE 9,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 2365 e 3335, concernenti il divieto dell'interruzione pubblicitaria nei film.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9,30

In sede consultiva.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

(Parere, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, alla II Commissione) — Relatore: Rocelli.

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3907).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrenbana (2163).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

Relatore: Martuscelli.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15

Discussione delle risoluzioni:

ROCELLI ed altri: n. 7-00260 (Aggiornamento norme tecniche costruzioni).

D'ADDARIO ed altri: n. 7-00295 (Interventi per risistemazione territorio comuni di Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella).

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SANGUINETI ed altri: Nuovo ordinamento della professione di geologo (1515).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Ciliberti.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione sul testo unificato delle proposte di legge:

BOTTA ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

LUCCHESI ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

Relatore: Bonsignore.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di trasporti (4229).

(Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione) — Relatori: D'Amato e Matulli.

Esame del disegno di legge:

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2979).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Piredda.

Svolgimento di interrogazioni:

MANGIAPANE ed altri (presentata l'11 maggio 1988) n. 5-00675 (Utilizzo servizio ferroviario ai portatori di handicap).

POLI BORTONE (presentata il 23 novembre 1988) n. 5-01081 (Raddoppio ferroviario Bari-Lecce).

POLI BORTONE e BAGHINO (presentata il 4 maggio 1989) n. 5-01137 (Raddoppio ferroviario Bari-Lecce).

SANGUINETI ed altri (presentata il 4 maggio 1989) n. 5-01459 (Ferrovie concesse).

GRIPPO (presentata il 20 giugno 1989) n. 5-01545 (Ferrovie concesse).

BAGHINO (presentata il 6 luglio 1989) n. 5-01584 (Ferrovie concesse).

CEROFOLINI (presentata il 28 settembre 1989) n. 5-01710 (Protezione specie marine).

PROCACCI (presentata l'11 ottobre 1989) n. 5-01717 (Protezione specie marine).

—

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 261-1967-2510-2742 e 2817, concernenti la legge-quadro per la regolamentazione del servizio di pubblico trasporto di persone.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico (4185).

(Parere della I, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento) — Relatore: Salerno.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RALLO ed altri; FERRARI MARTE ed altri; GARAVAGLIA ed altri; PERRONE ed altri; DONAZZON ed altri e RIGHI ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (già approvata in un testo unificato, dalla X Commissione della Camera e approvata, con modificazioni, dalla X Commissione del Senato in un testo unificato con le proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrara ed altri ed Aliverti ed altri) (808-971-1209-1363-1583-1654-B).

(Parere della I, della II e della XII Commissione) — Relatore: Orsenigo.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365)

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).
(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).
(Parere della I, della II, della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).
(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).
(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).
(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).
(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).
(Parere della I, della III, della V, della VI e dell'VIII Commissione).

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).

(Parere della V e della VI Commissione).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Corsi.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SANGALLI ed altri: Norme concernenti le mole abrasive (2487).

(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Orsenigo.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 8,45

Comitato dei nove.

Esame del disegno di legge n. 4211 concernente il pubblico impiego.

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) (*Approvato dalla III Commissione Affari esteri del Senato*) (4269).

(*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Rotiroti.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2339-bis, 2420-bis, 2536-bis, 2680-bis e 3178-bis:

Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

(*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Rais.

Parere sul disegno di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (*Approvato dal Senato*) (3755).

Relatore: Azzolini.

Parere sul testo unificato dei disegni di legge nn. 3435 e 3534:

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

(*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Gelpi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge nn. 45, 288, 484 e 501:

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone handicappate.

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Gelpi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge n. 1411 e abbinate:

Gioco del lotto.

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Bianchi Fortunato.

ORE 9,30 e 15

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici *(Approvati in un testo unificato dal Senato)* (3039).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

(Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

Relatore: Borruso.

—

Al termine della seduta antimeridiana in sede referente.

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sulla emarginazione (3958).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: D'Amato Carlo.

In sede referente.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

Modifiche all'ordinamento del Servizio sanitario nazionale (1942).

(Parere della I, della III, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

PIRO: Riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale (230).

(Parere della I e della V Commissione, nonché delle Commissioni II e VII, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

ARTIOLI: Nuove norme per la qualifica professionale del personale di assistenza sanitaria (291).

(Parere della VII e della XI Commissione).

ARTIOLI ed altri: Riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale (299).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della II e della VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

ARMELLIN ed altri: Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche conseguiti da cittadini italiani all'estero (482).

(Parere della III, della VII e della XI Commissione).

FINCATO: Apporto dell'Università allo sviluppo delle scienze infermieristiche e alla formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie e per l'insegnamento (566).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della II Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

TASSI: Facoltà per i lavoratori autonomi di non contribuire al Servizio sanitario nazionale (702).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

FERRARI MARTE: Norme per la formazione degli operatori infermieristici per le professioni sanitarie (941).

(Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

PERRONE ed altri: Legge-quadro sulla formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione degli operatori e tecnici sanitari non medici (1016).

(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione, nonché della II e della VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

CARIA ed altri: Misure urgenti in materia di istituzione di scuole per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche e tecnico-sanitarie (1476).

(Parere della V e della XI Commissione, nonché della VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

ANSELMINI ed altri: Legge-quadro per la disciplina della formazione delle professioni sanitarie infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria (1875).

(Parere della I, della III e della V Commissione, nonché della II e della VII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del Regolamento).

TAMINO e RONCHI: Modifiche ad alcune norme riguardanti l'Istituto superiore di sanità (1955).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

BERSELLI ed altri: Facoltà per i lavoratori autonomi di optare per un'assicurazione di natura privata per l'assistenza di malattia (3296).
(*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

TASSI e **POLI BORTONE**: Facoltà per i lavoratori autonomi di non contribuire al Servizio sanitario nazionale (3304).
(*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione*).

DE LORENZO ed altri: Modifiche alla contribuzione sanitaria e norme per l'assistenza sanitaria indiretta (3626).
(*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 10

In sede referente.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (3374).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

NARDONE ed altri: Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (3036).

(Parere della I e della II Commissione).

Relatore: Bruni.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721 e 3874 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 14,30

Sottocommissione per le tribune.

Definizione del calendario delle tribune politiche.

ORE 15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 9 novembre

ORE 15

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

Elezione di un segretario.

Procedure informative.

Audizione del dottor Mario Schimberni, amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Giovedì 9 novembre

(Aula Commissione, IV Piano – Via del Seminario, 76)

ORE 15,30

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLU-
ZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della Finmeccanica.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

—*—

Giovedì 9 novembre

(Via del Seminario, 76 – Aula V Piano)

ORE 14,30

Discussione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini sul rientro e sulla permanenza in Italia di Salvatore Contorno.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Giovedì 9 novembre

(Aula della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica
– Palazzo Carpegna: nuova aula 2° piano)

ORE 8,30

Discussione sulle proposte per l'ordine dei lavori.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 9 novembre**

	<i>Pag.</i>
	—
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	III
ORE 10 - Comunicazioni del Presidente.	
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	IV
ORE 10 - Legislativa - Ufficio di Presidenza.	
II GIUSTIZIA	VI
ORE 9 - Comitato dei nove.	
ORE 9,30 - Referente - Legislativa - Consultiva.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	X
ORE 9,30 - Legislativa - Ufficio di Presidenza.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XII
ORE 8,30 - Audizione Presidente Corte dei conti - Consul- tiva - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Referente.	
VI FINANZE	XIV
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 12,30 - Parere su nomina.	
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XV
ORE 9 - Legislativa - Referente.	
ORE 10,30 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . .	XVIII
ORE 9,30 - Consultiva - Legislativa - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Risoluzioni - Referente.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XX
ORE 9 - Legislativa - Referente - Interrogazioni.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXII
ORE 9,30 - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXVI
ORE 8,45 - Comitato dei nove.	
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Referente - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Referente.	
XII AFFARI SOCIALI	XXIX
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
XIII AGRICOLTURA	XXXII
ORE 10 - Referente - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	XXXIII
ORE 14,30 - Sottocommissione.	
ORE 15 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XXXIV
ORE 15 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XXXV
ORE 15,30 - Indagine conoscitiva.	

Pag.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIA-
ZIONI CRIMINALI SIMILARI XXXVI**

ORE 14,30 - Plenaria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL-
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO-
STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA
BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER-
REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXXVII**

ORE 8,30 - Plenaria.

Venerdì 10 novembre

III AFFARI ESTERI E COMUNITARI XI

ORE 11 - Comunicazioni ministri esteri e commercio con
l'estero.

VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE XVII

ORE 9,30 - Comitato ristretto.